



**TRIBUNALE DI TARANTO**  
**SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE**

**\*\*\*\*\***

**RITO ASSISE**  
**AULA PENALE**

<b>DOTT.SSA STEFANIA D'ERRICO</b>	<b>Presidente</b>
<b>DOTT.SSA FULVIA MISSERINI</b>	<b>Giudice a Latere</b>
<b>DOTT.SSA GIOVANNA CANNARILE</b>	<b>Pubblico Ministero</b>
<b>DOTT. REMO EPIFANI</b>	<b>Pubblico Ministero</b>
<b>SIG.RA VINCENZA DE PACE</b>	<b>Cancelliere</b>
<b>SIG.RA ANTONIA DELL'ORCO</b>	<b>Ausiliario tecnico</b>

**VERBALE DI UDIENZA REDATTO CON IL SISTEMA DELLA STENOTIPIA  
ELETTRONICA E SUCCESSIVA INTEGRAZIONE**

**VERBALE COSTITUITO DA NUMERO PAGINE: 82**

**PROCEDIMENTO PENALE NUMERO 938/2010 R.G.N.R.**

**PROCEDIMENTO PENALE NUMERO 1/2016 R.G.**

**A CARICO DI: RIVA NICOLA +46**

**UDIENZA DEL 22/05/2018**

**TICKET DI PROCEDIMENTO: P2018401318360**

**Esito: RINVIO AL 23/05/2018 09:30**

**INDICE ANALITICO PROGRESSIVO**

Nessuna voce di sommario trovata.

**TRIBUNALE DI TARANTO**  
**SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE**  
**RITO ASSISE**  
**Procedimento penale n. 1/2016 R.G. - 938/2010 R.G.N.R.**  
**Udienza del 22/05/2018**

DOTT.SSA STEFANIA D'ERRICO	Presidente
DOTT.SSA FULVIA MISSERINI	Giudice a latere
DOTT.SSA GIOVANNA CANNARILE	Pubblico Ministero
DOTT. REMO EPIFANI	Pubblico Ministero
SIG.RA VINCENZA DE PACE	Cancelliere
SIG.RA ANTONIA DELL'ORCO	Ausiliario tecnico

**PROCEDIMENTO A CARICO DI - RIVA NICOLA +46 -**

*Il Presidente procede all'Appello ed alla regolare costituzione delle Parti, come da verbale redatto dal Cancelliere di udienza.*

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Preliminarmente diamo atto che è stata depositata una istanza di rinvio dall'Avvocato Annicchiarico che adduce un impedimento per motivi di salute. Se volete esaminare questa richiesta e pronunciarvi in merito.

P.M. R. EPIFANI - Presidente, grazie.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - La conoscete?

P.M. R. EPIFANI - Ci è stata già esibita qualche attimo fa.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Vi è stata già esibita, bene.

P.M. R. EPIFANI - Non so se hanno necessità di illustrarla...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sì. Prego i difensori

AVVOCATO C. RAFFO - Signor Presidente, prima dell'illustrazione volevo solo poter dare la presenza. Io non ho interrotto prima l'appello.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sì.

AVVOCATO C. RAFFO - L'Avvocato Carlo Raffo, anche sostituzione degli Avvocati Sisto, Mongelli e Antonio Raffo per le relative posizioni. Grazie e mi scusi.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sì. Sono subentrati anche altri Avvocati: Avvocato Vozza, Avvocato Perrone...

AVVOCATO R. ERRICO - L'Avvocato Romualdo Errico, per la Regione Puglia, in sostituzione dell'Avvocato D'Aluiso. Grazie.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Prego, Avvocato.

AVVOCATO G. CAIAZZA - Sì, Presidente. L'istanza del collega Annicchiarico rappresenta un impedimento, da un lato, imprevedibile - perché la certificazione risale alla giornata di ieri - e, dall'altro, si tratta di un impedimento non rimediabile nemmeno se il difensore volesse non farlo valere. Voglio ricordare - quale esempio - un'esperienza personale, Corte d'Assise a Roma, un paio di anni fa: io ho condotto un controesame di un collaboratore di Giustizia, per un'intera giornata, con una colica renale in atto. Per ragioni che non staremo a dire, ritenevo di doverlo fare. Mi sono portato il Toradol e ogni tanto - ogni due ore - bevevo le gocce di Toradol e facevo... Qui l'impedimento dell'Avvocato Annicchiarico - che è un impedimento molto serio - consegue all'accertamento, avvenuto ieri con endoscopia, di un polipo alle corde vocali rispetto al quale il collega Annicchiarico ha un precedente specifico di alcuni anni fa, per il quale dovette subire operazione e poi logopedia. Nel certificato medico - di struttura pubblica - sottoscritto da una professoressa specialista della materia, si impone al paziente un mese di silenzio assoluto, quindi di non uso della voce. Questo nella prospettiva possibile, intanto, di effettuazione di esercizi di logopedia e poi di possibile riassorbimento del polipo. Quindi la prescrizione che riguarda il silenzio è essa stessa una terapia, non è una ipotesi che si possa scegliere o meno ma è la terapia che viene imposta al collega. Esistono degli impedimenti che assumono anche un valore simbolico. Se ad un Avvocato non è consentito di parlare, questa è una situazione di impedimento assoluto. Non dobbiamo ricordare alla Corte che le Sezioni Unite hanno affermato senza equivoci il principio che, in tema di impedimento per motivi di salute del difensore, la tematica del sostituto processuale non può trovare ingresso, salvo che si pongano problemi di prevedibilità dell'evento di salute impeditivo e, quindi, ipotesi che qui non ricorre. Vorrei infine ricordare quello che avete visto quotidianamente in tutto questo periodo, cioè l'Avvocato Annicchiarico - e lo dice, mi pare, in modo chiaro nella istanza - è stato presente a tutte le udienze e rappresenta da solo una parte processuale molto importante - che è Nicola Riva - che gli fa carico di una difesa di particolare complessità - basta vedere la lista testi predisposta dal collega - che, anche astrattamente e fermo il richiamo che ho fatto alla sentenza delle Sezioni Unite, non è in nessun modo

delegabile o surrogabile. In nessun momento è potuto apparire che l'Avvocato Annicchiarico manifestasse intenti dilatori rispetto a questo processo. Ha partecipato a tutte le udienze, ha partecipato con un impegno fortissimo (l'uso della voce lo avete nelle orecchie molto chiaro). Mi sembra che sia una situazione rispetto alla quale io voglio solo augurarmi che si comprenda che qui siamo davvero al punto del riconoscimento essenziale della dignità della funzione dell'Avvocato. Qui andiamo ben al di là di un normale certificato medico ma siamo nel richiamo che noi vogliamo fare, nella certezza che la Corte lo riconoscerà... qui siamo proprio al riconoscimento della centralità della funzione dell'Avvocato che non è - diciamo - derogabile in nessun modo, qualunque siano le esigenze che in questo processo non sono esigenze che possono sopraffare il tema della dignità dell'Avvocato. Perché qui non abbiamo problemi di prescrizione, non abbiamo problemi di scadenza termini, non ci sono imputati detenuti. Quindi mi sembra che non dobbiamo che rispettare questo dato, purtroppo del tutto imprevedibile, compiutamente certificato. Quindi credo che non si possa che prendere atto dell'impedimento prospettato.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ci sono altri difensori che vogliono intervenire?

*(I difensori degli Imputati intervengono fuori microfono)*

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Si associano a questa richiesta. Il Pubblico Ministero?

P.M. R. EPIFANI - Sì, Presidente, grazie. Ovviamente, come premessa che ritengo doverosa, la sensibilità umana - che non ci deve, ovviamente, abbandonare neanche in questi momenti - ci pone a volte nella scomoda posizione di chi deve caldeggiare - diciamo così - una pretermissione di ragioni di salute che in questo caso ritengo pacificamente sussistenti. C'è una certificazione di una struttura universitaria. Non ritengo, almeno per quello che è il mio intendimento, di esprimere alcun dubbio sulla diagnosi e sulle indicazioni terapeutiche che sono state rilevate in questa sede. Parimenti... ma forse non c'è neanche bisogno di essere in Aula di Corte d'Assise per comprendere che l'impedimento - la Cassazione lo ha ripetuto - non va posto soltanto come impedimento fisico a presenziare perché, ovviamente, nessun senso ha una presenza fisica di una parte processuale che non possa in alcun modo partecipare. In questo caso, le indicazioni terapeutiche ci dicono che l'Avvocato Annicchiarico non potrebbe in alcun modo interloquire essendone stato fatto divieto per ragioni cliniche. Allora, fatta questa premessa, io però ritengo di dover segnalare un tema alla Corte che risiede appunto nella mancata nomina di un sostituto che ritengo sia un aspetto di non poco momento e che è stato affrontato dalla Giurisprudenza: perché mentre un certo indirizzo riteneva

che l'obbligo di nominare sostituto processuale sussistesse soltanto nel caso di concomitante impegno professionale - perché si trattava, in quel caso, di una scelta che il difensore molto spesso è tenuto a fare se partecipare a uno o a un altro impegno professionale - non altrettanto può dirsi nel caso di motivi di salute, dove le ragioni dell'impedimento sono intuitivamente diverse. Allora la Cassazione, con due sentenze - sono del 2014: la 35263 del 22 luglio 2014 (Gaggiano e ad altro imputato) ed altra della Sezione IV, sentenza 49733 del 2014 (Pezzetta era l'imputato) - ha stabilito che l'obbligo di nominare un difensore sussiste anche in presenza di conclamate ragioni di salute. In tema di impedimento del difensore - leggo la massima - "...l'obbligo di nominare un sostituto ex Articolo 102 Codice di rito sussiste anche quando l'impedimento del difensore sia costituito da serie ragioni di salute". E che le ragioni di salute siano serie qui non c'alcun dubbio, allora l'obbligo di nominare il sostituto processuale. La lettura della motivazione di queste due sentenze - soprattutto la seconda che vi ho letto, la 49733 - insiste però su un altro dato: sulla imprevedibilità. Perché evidente è che, se la patologia insorge in maniera improvvisa, il difensore nessuna possibilità ha di rimediare a questo tipo di situazione. Qui purtroppo - l'avverbio lo dico mio malgrado - lo stesso Avvocato Annicchiarico ci dice - ma lo ricordiamo tutti noi che eravamo presenti - che già nel luglio 2013 - purtroppo, lo ripeto - l'Avvocato Annicchiarico era andato incontro ad una patologia che riguardava - purtroppo, lo dico sempre - lo stesso distretto anatomico e quindi una patologia che, ad avviso di questo Pubblico Ministero, avrebbe consigliato, appunto nella eventualità che questa patologia impedisse di esplicitare appieno il ministero del difensore, di avvalersi anche della nomina di un sostituto processuale. E, quindi, il dato della assoluta imprevedibilità - almeno personalmente - ritengo che in questo caso sia carente. Per cui espongo queste considerazioni alla Corte ai fini dell'eventuale rigetto dell'istanza, ravvisando comunque che si tratta di un impedimento piuttosto protratto nel tempo, perché nella certificazione è indicato un termine di almeno trenta giorni che noi auguriamo sia tale o auguriamo sentitamente che sia molto più breve. Comunque determinerebbe sostanzialmente una stasi totale del processo perché non potremmo nemmeno cercare di rimediare questa lunga interruzione con posizioni in cui magari l'Avvocato Annicchiarico potesse essere meno interessato e potesse non avere interesse a far valere il suo impedimento, quindi questo comporterebbe, di fatto, una stasi del processo per un tempo particolarmente apprezzabile. Non so se la collega ha da aggiungere qualcosa.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sì.

P.M. G. CANNARILE - Sì, soltanto una brevissima considerazione proprio in relazione a questo concetto della imprevedibilità dell'impedimento già analizzato dal collega. Voglio

semplicemente aggiungere che, proprio nella documentazione medica che risulta essere allegata all'istanza, oltre al certificato sottoscritto dalla Dottoressa Cantarella del 21.5.2018, vi è poi un'ulteriore certificazione che ritengo essere la prenotazione della visita successiva poi effettuata nel giorno 21 maggio 2018. La prenotazione - almeno dalla data che rinvengo qui nella certificazione - dovrebbe essere stata già effettuata il 14 maggio del 2018. Di conseguenza ritengo che anche questo incida proprio sul discorso del venir meno del requisito della imprevedibilità dell'impedimento a maggior ragione, come già evidenziato dal collega, proprio per il fatto che il difensore risultava essere già affetto dalla medesima patologia nel 2013. Di conseguenza questo doveva inevitabilmente indurre appunto a provvedere proprio in relazione alla nomina di un sostituto processuale per, ovviamente, fronteggiare le udienze già programmate.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Le Parti Civili?

AVVOCATO P. PALASCIANO - Si rimettono alla Corte.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. La Corte si ritira.

La Corte si ritira in Camera di Consiglio alle ore 10.45 e rientra in aula di udienza alle ore 11.49.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - "La Corte d'Assise di Taranto, decidendo sulla istanza di rinvio avanzata dall'Avvocato Pasquale Annicchiarico per ragioni di salute; sentite le Parti; esaminati gli atti; osserva: occorre preliminarmente evidenziare, per quel che rileva in relazione alla istanza di differimento in oggetto e senza che sia possibile in questa sede valutare ex professo la complessa tematica del legittimo impedimento a comparire del difensore, che il legislatore e la giurisprudenza di legittimità impongono in generale un maggior rigore in punto di prova dell'impedimento del difensore, rispetto alla posizione dell'imputato, con riferimento alle questioni di salute. È noto infatti il principio che tale maggiore rigore probatorio in materia di legittimo impedimento in caso di ricorrenza di problematiche di salute o impedimenti di diversa natura del difensore, deriva dal principio di fungibilità della presenza del difensore con altro patrocinante scelto dal prevenuto o con sostituto designato fiduciariamente dallo stesso difensore o d'ufficio, tenuto conto di come il Giudice sia chiamato comunque a bilanciare le esigenze difensive con quelle del buon andamento dell'amministrazione della giustizia e che queste ultime sono destinate a prevalere nel caso, come quello di specie, in cui si tratti di un processo complesso, con testimoni la cui presenza in aula sia stata programmata, come da calendario di udienza già da tempo noto alle parti; situazione che avrebbe dovuto indurre il difensore ad adottare ogni possibile cautela al fine di assicurare la sua presenza in aula, personale ovvero tramite suoi sostituti. A sostegno della istanza di

rinvio per legittimo impedimento dovuto a malattia, il difensore è tenuto, invero, a provare con idonea documentazione la sussistenza dell'impedimento, indicandone la patologia ed i profili ostativi alla personale comparizione. L'impedimento deve essere, quindi, giustificato da circostanze improvvise ed assolutamente imprevedibili, tali da impedire, inoltre, anche una tempestiva nomina di un sostituto che possa essere sufficientemente edotto circa la vicenda in questione, restando comunque riservato all'apprezzamento del Giudice la valutazione della serietà ed absolutezza dell'impedimento (Cassazione numero 4530/2017). In ogni caso, l'impedimento assoluto a comparire si configura solo nel caso di una patologia, sempre che sia stata compiutamente documentata e certificata, relativa a condizioni fisiche in relazione alle quali l'allontanamento dal domicilio o dall'eventuale luogo di cura e comunque l'impossibilità a espletare il mandato difensivo, possa comportare un danno grave e non evitabile alla salute del richiedente (Cassazione numero 37808 del 12.9.2016); circostanza non riscontrabile nel caso di specie. Infatti, nel caso che ci occupa, il difensore richiedente ha indicato, quale impedimento assoluto a comparire e ad assolvere al mandato difensivo, la presenza di piccola formazione polipoide angiomatosa tra terzo anteriore e terzo medio della corda vocale destra che si interpone tra le corde in fonazione, allegando a tal fine certificato rilasciato dalla Clinica Otorinolaringologica dell'Università degli Studi di Milano, a firma della Dottoressa Giovanna Cantarella, in data 21.5.2018, nonché certificato di una struttura sanitaria pubblica datato 24.7.13, dal quale si evince che il richiedente era affetto da emangioma cavernoso laringeo. Ebbene, dalla lettura completa della certificazione in data 21.5.2018, si desume che il richiedente - il quale riferiva di exeresi di polipo angiomatoso cordale nel 2013 - non si sia mai sottoposto ad una terapia riabilitativa con costanza. Soprattutto si evince come dall'esame strumentale al quale il professionista si è sottoposto - ovvero alla videolaringoscopia HD NBI - emerge che l'organo oggetto di indagine, ossia le corde vocali, sono risultate normomobili, salvo la presenza di piccola formazione polipoide angiomatosa tra terzo anteriore e terzo medio delle corda vocale destra che si interpone tra le corde in fonazione, senza rilevare ulteriori problematiche, suggerendo una riabilitazione logopedica, con riposo vocale assoluto per un mese. Da tanto già emerge la inammissibilità della istanza di rinvio, in considerazione della patologia riscontrata al difensore richiedente, valutata anche in relazione alla attività da effettuare in udienza: non è prevista infatti per la data odierna la discussione finale o altra attività che potrebbe vedere impegnato il difensore in lunghi interventi. Per la data odierna è prevista la testimonianza di un agente operante che è stata già indicata come molto diffusa, sicché deve ragionevolmente presumersi che oggi ci si limiterà all'esame



da parte del Pubblico Ministero richiedente e che il controesame sarà procrastinato nelle prossime udienze. Con le ulteriori conseguenze, da un lato, che l'attività difensiva odierna potrà al più consistere in un controllo della correttezza delle domande formulate dalla parte richiedente tramite opposizioni - attività che il difensore ben potrebbe comunque formulare avvalendosi dell'ausilio di un collega - dall'altro, che il controesame vero e proprio potrà essere effettuato in una data successiva, quando - ove il difensore seguirà le indicazioni mediche prescrittegli - le sue condizioni di salute saranno presumibilmente migliorate. Inoltre va evidenziata la grave negligenza del difensore paziente che, dopo l'intervento del 2013, non ha eseguito terapia in modo costante, nonostante la sua professione che lo esponeva a un surmenage vocale; circostanza quest'ultima che incide, altresì, sull'aspetto della prevedibilità e prevenibilità dell'evento lamentato. Infatti la prenotazione della visita effettuata in data di ieri risale tuttavia al 14 maggio 2018 - come si evince dalla fattura allegata - elemento che induce a ritenere in modo corretto che non si sia trattato di un evento acuto ed imprevedibile ma che rientrasse in quel normale controllo di un soggetto affetto da patologia (poliposi alle corde vocali) che, notoriamente, ha carattere recidivante e che quindi, a maggior ragione, avrebbe imposto, da un lato, la necessità di sottoporsi a riabilitazione e, dall'altro, di avvalersi di collaboratori di studio che potessero sopperire ad eventuale impedimento fisico (non impeditivo di un'adeguata elaborazione della Difesa). Infatti la impossibilità di avvalersi di un sostituto processuale fiduciario - circostanza nel caso rappresentata soltanto in modo generico ad apodittico - non è stata adeguatamente esplicitata con riferimento, per un verso, a quell'onere di preordinata assistenza che la detta patologia - della cui esistenza e della cui manifestazione patologica il difensore era a conoscenza sin dal 2013 - avrebbe imposto; per altro verso, in considerazione della costante collaborazione in studio ed in aula processuale di alcuni difensori suoi colleghi di studio - Avvocati Urso e Convertino - professionisti questi ultimi che sono stati sempre presenti in udienza come risultante dai relativi verbali, coadiuvandolo nella preparazione delle udienze e nella esplicazione concreta del diritto di difesa nel corso della udienza dibattimentale (sottoposizione alla sua attenzione di documenti, ricerche giurisprudenziali in corso di espletamento di prove testimoniali, suggerimenti di temi da sottoporre al dichiarante in esame, nonché ogni attività ausiliare alla difesa), sicché deve ritenersi del tutto irragionevole che costoro non siano edotti circa il thema probandum della odierna udienza. Non potendosi sottovalutare altresì che la sostanziale indeterminatezza del termine di guarigione del difensore rende del tutto recessiva la sua istanza a fronte della necessità di procedere con il dibattimento in modo sollecito, in considerazione della sua straordinaria

complessità e delicatezza, del numero delle parti coinvolte, del numero e della qualità delle imputazioni, del numero dei testimoni e della articolazione dell'istruttoria dibattimentale, dell'impegno organizzativo degli uffici giudiziari (anche con riferimento ai Giudici Popolari) e del principio sancito dal comma 2 dell'Articolo 132 bis Disposizioni di Attuazione C.P.P. in relazione alle fattispecie criminose per cui si procede e della prescrizione già maturatasi per alcune delle contestazioni in imputazione e imminente per altre, nonché della innegabile rilevanza sociale del processo. Infine non può sottacersi l'episodio dell'8.11.2017 che ha riguardato sempre il medesimo difensore e che induce a ritenere non implausibile un intento defatigatorio. Nel corso di detta udienza veniva invero richiesto un rinvio per motivi di salute piuttosto gravi, smentiti dal sostituto processuale del difensore nell'arco della stessa giornata di udienza da una certificazione sanitaria riportante invece una patologia ben più lieve e gestibile farmacologicamente, come stigmatizzato nelle due ordinanze emesse dalla Corte in quella data, cui si fa integrale rinvio. Conclusivamente, l'addotto motivo di salute non può ritenersi idoneo ad integrare un assoluto impedimento a comparire del difensore e conseguentemente l'istanza va rigettata. Per questi motivi rigetta l'istanza e dispone procedersi oltre". Devo dare atto del fatto che era stata depositata un'istanza di chiamare in ora tarda da parte dell'Avvocato Vozza. Avvocato, visto che lei è presente, la problematica deve ritenersi superata.

*(L'Avvocato Vozza interviene fuori microfono)*

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sì, sì, ha già fatto. Va bene. Allora possiamo introdurre il teste.

#### **DEPOSIZIONE DEL TESTIMONE DI NOI GIUSEPPE**

IL TESTE, AMMONITO AI SENSI DELL'ARTICOLO 497 CODICE DI PROCEDURA PENALE, LEGGE LA FORMULA DI IMPEGNO: «Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza».

FORNISCE LE GENERALITA': Tenente Colonnello Giuseppe Di Noi, nato a Manduria (Taranto) il 4 maggio 1979; in servizio presso il GICO della Guardia di Finanza di Roma.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Risponda alle domande dei Pubblici Ministeri e poi delle altre Parti.

P.M. R. EPIFANI - Sì. Grazie, Presidente.

**ESAME DEI PUBBLICI MINISTERI, DOTT. R. EPIFANI E DOTT.SSA G. CANNARILE**

P.M. R. EPIFANI - Buongiorno, Colonello.

TESTE G. DI NOI - Buongiorno.

P.M. R. EPIFANI - Senta: lei, su delega dell'ufficio, ha diretto e coordinate prevalentemente l'attività di indagine sui fatti oggetto di questo processo.

TESTE G. DI NOI - Sì.

P.M. R. EPIFANI - Ecco. Io vorrei che... Anche per illustrare e rendere più agevole il compito di comprensione alla Corte, le chiederei di cominciare proprio dall'incipit di questa indagine - come parte - e poi, via via, gli accertamenti e le successive attività che avete compiuto.

TESTE G. DI NOI - Sì. Presidente, avrei necessità - ove non ci siano controindicazioni - di consultare degli appunti che ovviamente riepilogano un po' il contenuto delle informative e, ove possibile, utilizzare il PC per orientarmi...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Se non ci sono opposizioni delle altre Parti, è senz'altro autorizzato.

TESTE G. DI NOI - Grazie.

*(Il teste, durante la sua deposizione, consulta atti in suo possesso)*

P.M. R. EPIFANI - Precisando anche le mansioni, le funzioni che svolgeva all'epoca.

TESTE G. DI NOI - Certo. Allora, all'epoca ero il Comandante del Secondo Nucleo Operativo del Gruppo Taranto.

P.M. R. EPIFANI - Sì. Parliamo di che anni?

TESTE G. DI NOI - Parliamo degli anni dal 2009, quindi dall'avvio sostanzialmente delle attività investigative... Ho cessato l'incarico nell'ottobre del 2013.

P.M. R. EPIFANI - Bene.

TESTE G. DI NOI - Allora, sostanzialmente l'attività investigativa ha origine in esito alla presentazione di un esposto presso il Gruppo Taranto della Guardia di Finanza; esposto presentato il 3 dicembre del 2009 da parte dell'Ingegnere Ruggieri Antonio che, all'epoca dei fatti, era dirigente presso l'Ente Provincia di Taranto. L'esponente rappresentava la circostanza di essere all'epoca dirigente del IV Settore Personale e evidenziava come, per effetto di alcune attività d'ufficio da parte della Polizia Provinciale che gli dipendeva funzionalmente, aveva avuto modo di registrare in qualche modo atteggiamenti di ostilità da parte dell'allora Assessore all'Ecologia

Michele Conserva sia verso la sua persona, sia verso alcuni dipendenti del proprio ufficio - ed indicava, tra gli altri, il Dottor Filippo Bellini - e sia verso i vertici e alcuni funzionari della Polizia Provinciale stessa. Ed indicava tra l'altro due episodi specifici che, a suo dire, avevano sostanzialmente acuito i reprimenda dell'Assessore verso la sua persona appunto e verso i funzionari dipendenti. Evidenziava tra l'altro che, a suo giudizio, per effetto di alcune attività della Polizia Provinciale... - si trattava sostanzialmente di attività di controllo presso alcuni opifici industriali in agro di Crispiano - ...a suo dire, per effetto di questi controlli gli fosse stata sottratta la competenza funzionale della Polizia Provinciale, tra l'altro nel breve volgere di appena un mese da quando gli era stato conferito l'incarico dirigenziale, nella misura in cui il 29 ottobre del 2009 - con un decreto del Presidente dell'Ente, il decreto 160 - si era provveduto ad una riorganizzazione dei settori della Provincia di Taranto, con conseguente riallocazione del servizio Aree Protette, Parco Naturale Terra delle Gravine e Vigilanza Ambientale nell'ambito del IX Settore Ecologia, all'epoca dei fatti affidato alla dirigenza dell'Ingegnere Ignazio Morrone. Per l'appunto, l'esponente evidenziava come avesse avuto la sensazione che la sottrazione della competenza funzionale della Polizia Provinciale si fosse determinata appunto per effetto del volere dell'Assessore Conserva e in conseguenza di questa attività di controllo presso questi opifici in agro di Crispiano. Indicava anche due attività ispettive seguite dalla Polizia Provinciale che, a suo dire, avevano determinato queste circostanze e l'adozione del decreto presidenziale, con particolare riferimento ad un primo controllo eseguito presso una ditta individuale denominata "Carpignano Angelo" e, a distanza di pochi giorni, un secondo controllo eseguito presso una società che indicava nella "GP Impianti s.r.l.". Specificava in particolare, con riferimento al primo controllo, la circostanza che, dovendo la Polizia Provinciale eseguire un sopralluogo - presso il sito dell'opificio - preordinato ad una valutazione di incidenza ambientale in relazione ad alcuni lavori che dovevano essere compiuti, atteso come l'opificio stesso ricadesse in un'area sottoposta a vincolo e in un'area indicata come sito di interesse comunitario... ecco, per effetto di quel sopralluogo fosse stata rilevata l'esistenza di un manufatto verosimilmente abusivo. In conseguenza di tanto, l'Ingegnere Ruggieri si determinava, per un verso, ad inoltrare una missiva al responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Crispiano evidenziando la circostanza che, ove quel manufatto fosse stato costruito con regolare rilascio di un permesso a costruire, il permesso a costruire dovesse essere annullato in autotutela poiché quel permesso amministrativo non aveva tenuto conto della circostanza che quell'edificazione dovesse essere sottoposta a preventiva valutazione di incidenza ambientale. Parallelamente, inoltrava una missiva alla Procura della Repubblica presso

il Tribunale di Taranto e al Corpo Forestale dello Stato. Evidenziava poi appunto le circostanze afferenti un secondo controllo presso la “GP Impianti” appunto. Anche in questo caso il controllo era stato determinato da una istanza rivolta da questa società all’Ente Provincia di Taranto - al Servizio Acque in particolare - per l’ottenimento di un’autorizzazione in materia ambientale sul trattamento delle acque meteoriche. Il Servizio Acque aveva interessato il Servizio Aree Protette e Parco Naturale Terre delle Gravine poiché il rilascio di quella autorizzazione amministrativa era anche in quel caso subordinato a una valutazione di incidenza ambientale, atteso come anche quell’opificio - a detta dell’Ingegnere Ruggieri - ricadesse in un’area dichiarata sito di interesse comunitario. Per effetto di quell’istanza... L’istanza era andata per competenza alla Polizia Provinciale e il dirigente della Polizia Provinciale - che indicava nel Capitano Nicola Rinaldi - aveva assegnato la pratica alla Sezione Aree Protette e, dunque, aveva disposto un sopralluogo presso il sito che veniva eseguito da due Vice Sovrintendenti della Polizia Provinciale che l’esponente indicava nel Vice Sovrintendente Daniela Ruggieri e nel Vice Sovrintendente Viesti Angelo. In esito a quel sopralluogo vennero rilevate talune irregolarità con particolare riferimento alla mancanza di un’autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche; motivo per il quale il rappresentante legale della società era stato invitato ad una produzione documentale presso gli uffici della Polizia Provinciale. Le dichiarazioni rese dall’Ingegnere Ruggieri venivano riscontrate attraverso l’acquisizione di sommarie informazioni da uno dei due Vice Sovrintendenti che aveva partecipato a quel controllo, con particolare riferimento al Vice Sovrintendente Daniela Ruggieri la quale circostanziava ulteriormente quei fatti, confermava sostanzialmente le dichiarazioni rese dall’Ingegnere Ruggieri e indicava appunto come si erano svolte le modalità del controllo, la circostanza che per l’appunto fosse stato richiesto al rappresentante della società - che indicava nel signor Gallone Pietro - una produzione documentale presso l’Ente Provincia e indicava allo stesso modo come, a distanza di qualche giorno dall’esecuzione di quel controllo, nel mentre si trovava impiegata in un servizio di pattuglia sul territorio proprio con il collega Viesti che con lei aveva partecipato al sopralluogo in sito presso la “GP Impianti”, fosse stata contattata telefonicamente dal responsabile del servizio - dal suo dirigente - il quale le aveva sostanzialmente chiesto di rientrare in sede atteso che l’Assessore Conserva voleva, per l’appunto, incontrare la pattuglia verbalizzante. Rientrata in sede apprendeva come l’Assessore Conserva avesse affrontato sia il Dottor Filippo Bellini sia anche il Capitano De Gennaro - che era il suo responsabile d’ufficio - proprio con riferimento al merito di quel controllo. Confermava anche di essere stata direttamente affrontata dall’Assessore Conserva il quale le aveva evidenziato come la circostanza di

quel controllo avrebbe pregiudicato in qualche modo l'operatività di quell'azienda, atteso che la mancanza dell'autorizzazione poteva essere comunque sanata con il rilascio dell'autorizzazione stessa. Riferiva che il rappresentante legale della "GP Impianti", alla data fissata per la produzione documentale, avesse inviato un fax chiedendo un rinvio rispetto al termine fissato e come in una seconda occasione, allorquando era stato fissato un nuovo incontro, avesse casualmente incontrato presso la portineria dell'ufficio il rappresentante legale della "GP Impianti" - il signor Gallone - e, invitatolo a seguirla negli uffici per le formalità connesse all'acquisizione documentale, il Gallone aveva evidenziato come si dovesse preventivamente recare a colloquio dall'Assessore Conserva. Peraltro specificava come poi quel giorno fosse pervenuto un ulteriore fax concernente un'ulteriore istanza di rinvio rispetto alla produzione documentale e, in sostanza, riferiva di non conoscere gli esiti di quella trattazione perché poi non era stata... non aveva curato la fase concernente l'eventuale redazione di comunicazione di notizia di reato, eccetera. Queste circostanze venivano rappresentate all'Autorità Giudiziaria e, sostanzialmente, con la richiesta di esecuzione di mirate attività tecniche finalizzate a evidenziare ulteriori riscontri con particolare riferimento appunto alle circostanze narrate dall'esponente e dalla dichiarante. L'Autorità Giudiziaria, vagliata la sussistenza dei gravi indizi per disporre appunto le intercettazioni, richiedeva al G.I.P. e il G.I.P. disponeva l'avvio delle attività tecniche che sostanzialmente iniziavano nella seconda metà di gennaio del 2010.

P.M. R. EPIFANI - Chiedo scusa se mi inserisco in questa fase, però potrebbe essere utile farlo già adesso. Se già da adesso ci può indicare dati più precisi con riferimento alle utenze che erano oggetto di captazione.

TESTE G. DI NOI - Sì.

P.M. R. EPIFANI - Quindi i RIT che comunque vi erano noti...

TESTE G. DI NOI - Sì.

P.M. R. EPIFANI - ...le utenze telefoniche, laddove si trattava di conversazioni telefoniche; la titolarità delle medesime; invece per le captazioni di conversazioni tra presenti, quantomeno i luoghi in cui venivano allocate le apparecchiature. Poi in prosieguo, ovviamente, ci occuperemo dei soggetti coinvolti nelle varie conversazioni.

TESTE G. DI NOI - Allora, in una prima fase delle attività investigative, le attività intercettive hanno interessato essenzialmente la figura dell'Assessore Michele Conserva. Per la precisione, le attività tecniche venivano avviate il 28 gennaio del 2010 con riferimento ad alcune utenze mobili nella disponibilità dell'Assessore Conserva e con riferimento a un'utenza fissa d'ufficio e al fax dell'ufficio. Faccio riferimento in particolare alle intercettazioni autorizzate con decreto autorizzativo 25 del 2010, con avvio delle attività

di intercettazione il 28 gennaio del 2010. Devo citare anche la numerazione telefonica?

P.M. R. EPIFANI - Sì.

TESTE G. DI NOI - La numerazione telefonica sottoposta ad attività tecnica è il numero 3488937961, come ho detto in uso all'Assessore Conserva. In pari data venivano avviate, con decreto autorizzativo numero 26 del 2010, le intercettazioni telefoniche con riferimento ad un'ulteriore utenza mobile che è la 3346752438, sempre accertato essere in uso all'Assessore Conserva. Nelle stesse date venivano avviate le attività di intercettazione telefonica con riferimento a tre utenze fisse di cui due utenze fax, tutte attestate presso l'ufficio dell'Assessore Conserva. Faccio riferimento alle attività tecniche autorizzate con decreto numero 27 del 2010 - avvio delle intercettazioni il 28 gennaio del 2010 - rispetto all'utenza 0997320119, all'utenza 0997320114, intercettate in esecuzione del decreto autorizzativo numero 28 del 2010, con avvio delle attività tecniche il 28 gennaio del 2010. In immediata prosecuzione rispetto all'avvio di queste attività tecniche, veniva richiesta ed ottenuta autorizzazione all'effettuazione di intercettazioni di colloqui tra presenti, con particolare riferimento agli uffici siti in via Lago di Bolsena di Taranto presso gli uffici della Provincia di Taranto, con particolare riferimento all'ufficio in uso all'Assessore Michele Conserva. Le attività intercettive iniziavano il successivo 3 febbraio del 2010 e venivano autorizzate con decreto numero 24 del 2010. Immediatamente a seguire, quindi precisamente il 6 febbraio del 2010, veniva dato avvio ad un'ulteriore attività di intercettazione con un riferimento ad un altro numero di fax, che è il numero 0997320141 - autorizzato in esecuzione del decreto 59 del 2010 - sempre riferibile agli uffici della Provincia di Taranto. La prosecuzione delle attività tecniche poi, anche in virtù dei contatti e dei colloqui sia tra presenti e sia dei colloqui telefonici intercettati, faceva sì che le attività intercettive fossero ampliate verso una serie di altri soggetti e, dunque, verso altre utenze telefoniche ovvero verso altri obiettivi ove vi era contezza si svolgesse l'attività criminosa con riferimento alle intercettazioni tra presenti. Le attività intercettive avviate immediatamente dopo il primo gruppo di intercettazioni che riguardava essenzialmente... o - meglio - esclusivamente la figura dell'Assessore Conserva, sono le attività intercettive avviate il successivo 16 di febbraio del 2010, con particolare riferimento alle utenze telefoniche in uso al signor Girolamo Archinà. Faccio riferimento in particolare all'intercettazione autorizzata con decreto autorizzativo numero 90 del 2010 in riferimento all'utenza mobile 3357582160. In pari data veniva dato avvio alle intercettazioni di conversazioni telefoniche con riferimento a un'utenza in uso a Giampiero Santoro - funzionario istruttore presso la Provincia di Taranto e stretto collaboratore dell'Assessore Conserva - autorizzate con decreto numero 91 del 2010 rispetto all'utenza 3351363100. Anche in

questo caso poi l'avvio delle intercettazioni segnatamente alla figura di Girolamo Archinà che - anticipo - era il responsabile pro tempore delle relazioni esterne di Ilva S.p.A., consentivano di evidenziare la circostanza che l'Archinà stesso avesse in uso ulteriori utenze mobili rispetto alle quali venivano estese le attività tecniche. In particolare, il 24 febbraio e il 25 febbraio venivano estese le attività intercettive a due ulteriori utenze mobili: la prima autorizzata con decreto numero 145 del 2010 - e faccio riferimento all'utenza 3394163022- la seconda riferibile all'utenza 3668044276, autorizzata con decreto numero 146 del 2010. Rispetto a questi obiettivi ancora, tra l'altro in...

P.M. G. CANNARILE - Scusi, può precisare i RIT delle ultime due utenze?

TESTE G. DI NOI - Sì: si tratta dei RIT rispettivamente numero 146 del 2010, con riferimento all'utenza 3668044276 - le cui attività tecniche sono state avviate il 25 febbraio del 2010 - e RIT 145 del 2010, con riferimento all'utenza 3394163022, con avvio delle attività tecniche il giorno antecedente, quindi il 24 febbraio del 2010. Dicevo: sostanzialmente in epoca... contemporaneamente all'avvio di queste attività intercettive, nei medesimi giorni avevano avvio ulteriori attività tecniche, con particolare riferimento all'utenza attestata presso l'abitazione dell'Assessore Michele Conserva - 0998110906 - intercettata in esecuzione del decreto 147 e con avvio delle attività tecniche il 25 febbraio del 2010; l'utenza in uso a tale Cinzia Fumarola, persona in confidenza con l'Assessore Conserva, sottoposta ad intercettazione in data 24 febbraio del 2010 in esecuzione del decreto 148 del 2010 e con riferimento all'utenza mobile 3479096307; l'utenza mobile riferibile all'Ingegnere Maurizio Notarnicola, risultato in contatto con l'Assessore Michele Conserva, sottoposto ad intercettazione in pari data - quindi il 24 febbraio del 2010 - con decreto autorizzativo numero 149 del 2010 (l'utenza è la numero 3293173212). A distanza di qualche tempo, le attività tecniche poi venivano ulteriormente estese con particolare riferimento alle intercettazioni di conversazioni tra presenti con riferimento all'autovettura in uso all'Assessore Michele Conserva - targata "DS376XZ" - avviate il 14 aprile del 2010 in esecuzione del decreto autorizzativo numero 150 del 2010. Sempre nel mese di aprile le attività intercettive venivano estese con riferimento alla figura del Professor Lorenzo Liberti e di alcuni suoi collaboratori - faccio riferimento in particolare al Dottor Gianluca Intini - nonché in relazione ai locali della "Teta s.r.l.", società all'interno della quale il Professor Liberti si accertò avere un ufficio nella sua disponibilità. In particolare, le utenze in uso al Professor Liberti erano rispettivamente un'utenza mobile e un'utenza fissa attestata presso l'abitazione. Faccio riferimento, nel primo caso, all'utenza mobile 3293173047 con avvio delle attività tecniche il 13 aprile del 2010, intercettate in esecuzione del decreto autorizzativo 253



del 2010; l'utenza dell'abitazione invece è contraddistinta dalla numerazione 0805542544. Anche in tal caso, l'avvio delle attività tecniche si ha in data 13 aprile del 2010 e le operazioni intercettive sono state autorizzate con decreto numero 254 del 2010. In pari data veniva dato avvio - come ho detto - all'intercettazione nei confronti di Gianluca Intini e con riferimento all'utenza mobile a lui in uso, l'utenza 3284778786 intercettata in esecuzione del decreto 255 del 2010, nonché dell'ufficio della "Teta s.r.l." la cui numerazione è 0805559716, autorizzata con decreto 256 del 2010. In pari data, tra l'altro, avevano avvio le attività di intercettazione con riferimento ad un'utenza mobile in uso al Ragionier Riva Fabio, in particolare l'utenza 335224944 autorizzata con decreto numero 257 del 2010, nonché in relazione all'utenza mobile in uso al Dottor Luigi Capogrosso - all'epoca direttore dello stabilimento Ilva di Taranto - con riferimento all'utenza 3558440198 e autorizzata con decreto numero 258 del 2010.

P.M. G. CANNARILE - Può ripetere l'utenza telefonica, cortesia?

TESTE G. DI NOI - Sì: 3358480198. Le attività tecniche nei confronti di Girolamo Archinà venivano poi estese all'autovettura a lui in uso. L'avvio delle intercettazioni di conversazioni tra presenti si aveva il 3 maggio del 2010 con riferimento all'autovettura targata "DA518NE", autorizzata con decreto 259 del 2010.

P.M. R. EPIFANI - Chiedo scusa, Colonnello: quando si tratta di intercettazioni di conversazioni tra presenti a bordo di autoveicoli, se può specificare se era stato installato anche un sistema di rilevazione GPS della posizione.

TESTE G. DI NOI - Sì, tutte le attività intercettive venivano... Alle attività di captazione delle conversazioni veniva associata un'attività di tracciamento attraverso GPS.

P.M. R. EPIFANI - Questo per tutti gli autoveicoli?

TESTE G. DI NOI - Sì, a fattor comune...

P.M. R. EPIFANI - Quelli che ci ha detto e quelli che...

TESTE G. DI NOI - Sì, altri che nel prosieguo indicherò.

P.M. R. EPIFANI - Grazie.

TESTE G. DI NOI - In tema di attività intercettive, il 29 aprile venivano autorizzate quelle con riferimento alla vettura in uso al Professor Lorenzo Liberti - targata "EP504XB" - autorizzate con decreto numero 261 del 2010. Rispetto ad Archinà Girolamo le attività di captazione si estendevano anche alla casella di posta elettronica a lui in uso - "girolamo.archinà@rivagroup.com" - con avvio delle attività il 30 di aprile del 2010, autorizzate con decreto numero 262 del 2010. Ancora e in pari data venivano avviate attività intercettive nei confronti di Vito Balice, in esecuzione del decreto numero 321 del 2010 rispetto all'utenza mobile 3479307510, nonché attività intercettive nei confronti di una serie di ulteriori soggetti che rilevavano con riferimento ai contatti

intercorsi con l'Assessore Michele Conserva per circostanze differenti sostanzialmente dalla vicenda per cui è processo oggi che, se crede, posso citare o...

P.M. R. EPIFANI - Sì, riferisca.

TESTE G. DI NOI - Faccio riferimento allora all'utenza mobile 3939931903, intercettata a decorrere dall'11 giugno del 2010 in esecuzione del decreto numero 396 del 2010 e risultata essere in uso alla Dottoressa Stefania Santoro; ancora un'ulteriore utenza in uso alla Dottoressa Stefania Santoro, avviato in pari data in esecuzione del decreto 397 del 2010 con riferimento alla numerazione 3496812387; numerazione in uso all'Ingegnere Carmelo Dellisanti, con avvio delle attività tecniche l'11 giugno del 2010 in esecuzione del decreto 398 del 2010, in riferimento alla numerazione 3492171956; ulteriore utenza mobile in uso all'Ingegnere Carmelo Dellisanti con riferimento alla numerazione 3921631894, in esecuzione del decreto 399 del 2010 con avvio delle attività tecniche l'11 giugno del 2010; intercettazione di un'utenza fissa presso la "Promed Engineering" - società riferibile all'Ingegnere Carmelo Dellisanti - rispondente alla numerazione 0994731158, decreto autorizzativo numero 400 del 2010 avviato in data 11 giugno del 2010; nonché rispetto all'utenza fax attestata presso la stessa società, con avvio delle attività tecniche in pari data in esecuzione del decreto autorizzativo 401 del 2010 ed in relazione alla numerazione 0994722801. In quegli uffici poi e con riferimento ai luoghi nella disponibilità dell'Ingegnere Carmelo Dellisanti venivano, a decorrere dall'1 luglio 2010, avviate attività di intercettazioni di conversazioni tra presenti in esecuzione del decreto autorizzativo numero 402 del 2010 e, il successivo 13 luglio del 2010, attività di intercettazioni di conversazioni tra presenti con riferimento all'autovettura targata "DC241WW", in esecuzione del decreto autorizzativo 403 del 2010. Ancora, il successivo 28 settembre del 2010 venivano avviate attività tecniche con riferimento all'utenza intestata a Maria Daniela Camarda - numerazione 3495670578 - in esecuzione del decreto 524 del 2010; nei confronti di Duccio Antonio, numerazione 3356103091, in esecuzione del decreto autorizzativo 526 del 2010, con avvio delle intercettazioni il 29 settembre del 2010; una casella di posta elettronica accertata essere in uso all'Ingegnere Carmelo Dellisanti - "cdellisanti@promedengineering.com" - le cui attività tecniche sono state avviate l'1 ottobre del 2010 in esecuzione del decreto 527 del 2010; l'account e-mail riferibile a Maria Daniela Camarda - "madanica@libero.it" - in esecuzione del decreto autorizzativo 528 del 2010, con avvio delle attività tecniche il 27 settembre del 2010.

P.M. R. EPIFANI - Sono tutti quelli...

TESTE G. DI NOI - Devo specificare che, con riferimento ad alcune attività tecniche e in particolare con riferimento alle intercettazioni di conversazioni tra presenti rispetto alle

autovetture in uso rispettivamente a Girolamo Archinà e a Lorenzo Liberti, le attività tecniche sono state autorizzate in una prima circostanza - come ho detto - con decreto autorizzativo... quella del Professor Liberti numero 261 del 2010, con avvio delle attività tecniche il 29 aprile del 2010 e cessazione delle attività tecniche il 14 maggio del 2010 e ulteriormente autorizzata quella riferibile appunto al Professor Liberti con riferimento al decreto autorizzativo 354 del 2010, con avvio delle attività tecniche il successivo 20 maggio del 2010. Allo stesso modo le attività tecniche in relazione alla vettura in uso al Girolamo Archinà: è stata in prima istanza autorizzata - come ho detto - col decreto 259 del 2010, avvio delle attività tecniche il 3 maggio del 2010 e cessazione il 18 maggio del 2010 e ulteriormente autorizzata con decreto autorizzativo 355 del 2010, con avvio delle attività tecniche il 19 maggio del 2010.

P.M. G. CANNARILE - Per quanto riguarda invece sempre la posizione di Archinà e con specifico riferimento all'e-mail, aveva fatto riferimento a un precedente RIT. È l'unico quello e ce ne sono stati anche degli altri?

TESTE G. DI NOI - No, ce n'è un secondo. Anche in questo caso, la medesima mail peraltro... è stata nuovamente autorizzata l'attività di intercettazione con decreto autorizzativo 356 del 2010, avvio delle attività tecniche il 19 maggio del 2010.

P.M. G. CANNARILE - Sì. E per quanto riguarda invece la posizione di Liberti, oltre a quelle da lei indicate ci sono state altre attività avviate?

TESTE G. DI NOI - No, non mi risulta.

P.M. G. CANNARILE - Ricorda in particolare il RIT 384 del 2010 a cosa facesse riferimento?

TESTE G. DI NOI - Sì: è un decreto autorizzativo inerente l'intercettazione di conversazione tra presenti con riferimento agli uffici della "Teta s.r.l." in uso al Professor Liberti, con avvio delle attività tecniche il 26 giugno del 2010. Posso continuare?

P.M. G. CANNARILE - Sì, sì.

TESTE G. DI NOI - Quindi dicevo per l'appunto che le circostanze riferite dall'Ingegnere Ruggieri Antonio e confermate in esito al verbale di sommarie informazioni redatto nei confronti del Vice Sovrintendente Daniela Ruggieri, venivano rappresentate all'Autorità Giudiziaria la quale predisponendo l'avvio delle attività intercettive nel tempo per come le ho indicate. L'avvio delle attività tecniche non consentiva di acquisire ulteriori elementi di riscontro rispetto al contenuto dell'esposto presentato dall'Ingegnere Antonio Ruggieri. Tuttavia consentiva, allo stesso tempo, di prendere cognizione di una serie di contatti che in quel lasso temporale - come ho detto, mi riferisco sostanzialmente dalla fine del mese di gennaio, dal 28 gennaio del 2010 - l'Assessore Conserva aveva con vari interlocutori, atteso come apparisse relazionarsi, per un verso, con un professionista - con un ingegnere in particolare: l'Ingegnere Carmelo Dellisanti - in

relazione alla trattazione di alcune tematiche concernenti il rilascio o il rinnovo di autorizzazioni in materia ambientale a cognizione del IX Settore Ecologia della Provincia di Taranto, da parte di soggetti che avevano attività soggetta appunto alla necessità di autorizzazioni sulla materia ricadenti in ambito provinciale. Per altro verso, consentivano di prendere cognizione nell'immediatezza di tutt'una serie di contatti dell'Assessore Michele Conserva a vari livelli in relazione a una tematica che pareva investire Ilva S.p.A. con particolare riferimento alla necessità o comunque all'esistenza, presso il IX Settore Ecologia della Provincia, di una trattazione concernente appunto il rilascio di un'autorizzazione amministrativa in materia ambientale. L'avvio delle attività tecniche consentiva di prendere cognizione del fatto che il rilascio di questa autorizzazione stesse vivendo un momento - per così dire - travagliato nella misura in cui appunto l'iter amministrativo connesso al rilascio dell'autorizzazione viveva una fase in qualche modo di stallo. Di questa circostanza si apprendeva chiaramente per l'appunto dagli esiti delle attività intercettive, con particolare riferimento a una conversazione captata il 28 gennaio del 2010 ed intercorsa proprio tra l'Assessore Michele Conserva e l'Ingegnere Maurizio Notarnicola.

P.M. R. EPIFANI - Chiedo scusa....

TESTE G. DI NOI - Prego.

P.M. R. EPIFANI - In quel momento in cui captavate questa conversazione di cui ci dirà, avevate già compreso di che autorizzazione si trattasse?

TESTE G. DI NOI - No, non nel dettaglio nel senso che chiaramente poi le attività intercettive ci consentivano di prendere effettiva cognizione nel prosieguo dell'esecuzione del tema del quale stavano evidentemente discutendo e sul quale avvenivano i confronti telefonici all'interno dell'ufficio dell'Assessore. Emergeva in ogni caso, per l'appunto dall'avvio delle attività intercettive, certamente la circostanza che il rilascio di questa autorizzazione si presentasse particolarmente travagliato nella misura in cui vi erano taluni dubbi che, per l'appunto, la conversazione che ho citato... e faccio riferimento in particolare alla conversazione captata in esecuzione del decreto autorizzativo numero 25 del 2010 e registrata alla progressiva 21 del 28 gennaio 2010... tale conversazione - come detto - intercorsa tra l'Assessore Conserva e l'Ingegnere Maurizio Notarnicola consentiva...

AVVOCATO V. VOZZA - Presidente, chiedo scusa, c'è un'opposizione finalizzata a questo: io non credo che il teste possa né sintetizzare il contenuto di una intercettazione che immagino peraltro abbia formato oggetto della perizia da voi conferita e sollecitata dal Pubblico Ministero... Quindi il contenuto di quella conversazione lo leggeremo così come trascritto dal perito Caforio. Non può - ribadisco - né assolutamente sintetizzarlo

tantomeno valutarlo, ossia spiegare il contenuto - a suo modo di vedere assolutamente soggettivo e valutativo - di quella telefonata o di quella conversazione della quale appunto ognuno di noi prenderà atto. Non a caso avete disposto una perizia proprio perché si possa tutti quanti prendere atto di un contenuto condiviso così come espresso dal perito. Aggiungo anche... e questo a futura memoria, così magari la Corte fissa le direttive anche in questo senso. Io credo che il teste possa peraltro fare riferimento - pur senza appunto valutarle, sintetizzarle e quant'altro - soltanto a quelle conversazioni che egli stesso eventualmente ha ascoltato. Ove così non fosse, credo che l'Ufficio del Pubblico Ministero abbia già indicato nella propria lista testi una serie di Militari della Guardia di Finanza che hanno materialmente proceduto alla captazione di quelle conversazioni. Quindi le questioni sono sostanzialmente due: l'una è che, a prescindere dall'ascolto effettivo, non può certamente sintetizzarle, anche perché questa sintesi passa necessariamente attraverso un momento valutativo che non è consentito soprattutto in presenza della perizia trascrittiva; la seconda è che comunque di telefonate o di conversazioni intercettate - sia pure con i limiti che ho dinanzi esposto - possa riferire soltanto chi la ha eventualmente sentite.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Gli altri difensori si associano?

AVVOCATO G. CAIAZZA - Si associano, sì.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Il Pubblico Ministero?

P.M. R. EPIFANI - Sì, Presidente, brevemente. È a tutti noto che la prova che utilizzerà la Corte è costituita dalle conversazioni... - lo avete scritto tante volte - ...non dalle trascrizioni della perizia ma addirittura dalle bobine. Quelle sono e quelle resteranno. Ovviamente l'Ufficiale di Polizia Giudiziaria, per poter espletare una narrazione della vicenda - come si è dipanata l'indagine - dovrà inevitabilmente fare riferimento a quelle varie sequenze che hanno contraddistinto l'andamento delle indagini. Ma è chiaro che l'oggetto della prova non è costituito dal riassunto che farà l'Ufficiale di Polizia Giudiziaria che opera solo un riferimento per spiegare e rendere comprensibile com'è andata avanti l'indagine. Per quanto riguarda l'altro aspetto, il Colonnello Di Noi all'epoca era il responsabile dell'articolazione di Polizia Giudiziaria che espletava le indagini. Per cui, al di là del fatto che possa essere stato materialmente con la cuffia a captare le conversazioni, ha diretto l'attività di indagine, ha firmato l'informativa, sicuramente si è relazionato con tutti gli Ufficiali di Polizia Giudiziaria che noi comunque abbiamo citato e che ci riferiranno... per essere ancora più chiari: "quelli con la cuffia" che ho detto prima. Per cui è chiaro che l'Ufficiale di Polizia Giudiziaria ha una cognizione estesa di tutta l'indagine e ha sottoscritto l'informativa che sta consultando e che i cui appunti sono evidentemente ricavati da quei dati.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sì. Le Parti Civili?

AVVOCATO P. PALASCIANO - Si associano.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - L'eccezione è respinta sotto entrambi i profili perché - il primo profilo - è solo una ricostruzione dell'andamento delle indagini, quindi è funzionale, è meramente funzionale alla ricostruzione dell'indagine, degli elementi che sono stati utilizzati ai fini della prosecuzione delle indagini. Sotto il secondo profilo, penso che la giurisprudenza sia abbondante nel senso di affermare che il coordinatore delle indagini - cioè l'Ufficiale che firma le notizie di reato - può deporre su tutte le circostanze che sono riportate nella comunicazione della notizia di reato. Salvo poi per gli aspetti specifici... sentiremo i singoli operanti. Quindi è respinta questa opposizione. Prego.

TESTE G. DI NOI - Dicevo che sostanzialmente il contenuto della conversazione che ho citato evidenziava la circostanza che in quel frangente i tecnici della Provincia - e in primo luogo il dirigente pro tempore, l'Ingegnere Ignazio Morrone, il dirigente del IX Settore, competente a discernere in relazione a quella richiesta di autorizzazione - per l'appunto versassero in difficoltà rispetto a due ordini di tematiche: una di carattere tecnico-procedurale, l'altra di carattere normativo. Sotto il profilo tecnico-procedurale sostanzialmente la Provincia si interrogava in quel frangente se, atteso come lo stabilimento tarantino nel febbraio del 2007 avesse presentato al Ministero dell'Ambiente autorizzazione funzionale ad ottenere l'Autorizzazione Integrata Ambientale ed avendo quella autorizzazione portata onnicomprensiva rispetto a tutti i siti che necessitassero di autorizzazioni sulla materia riferibile al medesimo gestore... se dunque la Provincia fosse competente, attesa l'entrata in vigore della norma del Decreto Legislativo 59 del 2005 che disciplinava appunto l'AIA e preso atto del fatto che lo stabilimento avesse proposto istanza funzionale ad ottenere quell'autorizzazione, se dunque fossero competenti. Il secondo ordine di problematiche che emergevano avuto riguardo al contenuto della conversazione che sto citando, atteneva alla circostanza che, nelle more della istruttoria connessa al vaglio della autorizzabilità rispetto all'istanza proposta, fosse entrato in vigore un ulteriore provvedimento normativo - in particolare il Decreto Legislativo 36 del 2003 - e se dunque fosse necessario, allo scopo di autorizzare quel sito, adeguare lo stesso sito ai criteri costruttivi introdotti dalla nuova norma nella misura in cui l'istanza e dunque l'approvazione del progetto esecutivo per la realizzazione del sito stesso da autorizzare, fossero antecedenti appunto all'entrata in vigore della nuova fonte normativa. Sul tema emergeva appunto la perplessità degli uffici - la cui responsabilità politica ricadeva in capo all'Assessore Conserva - e dunque la circostanza che il Conserva avesse inviato i tecnici del IX Settore per un confronto, avesse invitato e tale confronto fosse effettivamente avvenuto. In effetti, in quella

conversazione Notarnicola rendeva conto al Conserva del confronto con i tecnici della Provincia in ordine a queste perplessità e dunque prospettava una soluzione che sostanzialmente consisteva nell'acquisizione di un parere pro veritate sulla materia che consentisse in qualche modo ai tecnici - e soprattutto al dirigente che poi doveva licenziare il provvedimento autorizzativo - di avere un sostegno di tipo tecnico-giuridico con riferimento appunto all'autorizzabilità dell'istanza. Nel corso della conversazione, peraltro, Notarnicola prospettava all'interlocutore - al Conserva - alcuni Avvocati che riteneva esperti della materia e, tra gli altri, veniva individuato - quale esperto appunto di Diritto Ambientale - l'Avvocato Vittorio Triggiani del Foro di Bari. Per cui sostanzialmente i due concordavano che Notarnicola si sarebbe fatto portatore presso il Triggiani dell'esigenza di un incontro - informale, chiaramente, in prima istanza - all'esito del quale il Conserva avrebbe potuto esplicitare le esigenze connesse al rilascio del parere pro veritate e, in particolare, all'esito del quale avrebbero potuto concordare le modalità con le quali poi tecnicamente il quesito sarebbe dovuto essere predisposto per consentire al legale l'emissione di un parere pro veritate aderente rispetto alle esigenze. In questo senso l'Assessore Conserva e l'Ingegnere Notarnicola si risentivano peraltro nuovamente. Faccio riferimento alla conversazione di cui all'RI 25, progressiva 78, intercettata il giorno successivo rispetto a questa prima conversazione. In effetti, Notarnicola riferiva di aver acquisito una preliminare disponibilità da parte dell'Avvocato Vittorio Triggiani ed evidenziava come si sarebbero potuti incontrare presso gli uffici della Provincia il martedì successivo appunto per discutere delle modalità sottese al conferimento dell'incarico funzionale alla predisposizione di un parere pro veritate. Sul tema, peraltro, si poneva una problematica di ordine amministrativo nella misura in cui l'Ente Provincia di Taranto è dotata di un ufficio interno che cura gli affari legali e il contenzioso della Provincia appunto, al quale quindi in prima istanza possono essere rivolte istanze della specie. Pertanto si registrava l'interessamento dell'Assessore Conserva funzionale a rendere effettivamente possibile l'esternalizzazione di un parere. E in tal senso si registrava una conversazione tra presenti a distanza di qualche giorno - precisamente il 3 febbraio del 2010 - intercorsa all'interno degli uffici in uso all'Assessore presso gli uffici della Provincia e dunque intercettata in esecuzione del decreto autorizzativo 24 del 2010 e registrata alla progressiva numero 40 delle attività intercettive, nel corso della quale si poteva captare un colloquio tra l'Assessore Conserva appunto e l'Avvocato Cesare Semeraro - che era appunto il dirigente dell'Ufficio Affari Legali e Contenzioso dell'Ente Provincia di Taranto - nel corso della quale il Conserva esplicitava la necessità appunto di conferire...

AVVOCATO V. VOZZA - Presidente, chiedo scusa - poi sul punto, evidentemente, non intervengo più - a me era parso che l'ordinanza della Corte fosse nel senso che può fare riferimento per spiegare anche cronologicamente le attività di indagini svolte. A me pare che, da questo pronunciamento della Corte ad ora, il teste continui in realtà esclusivamente a farci un riassunto necessariamente soggettivo - perché evidentemente il riassunto altro non può essere - di conversazioni che il perito ha trascritto. In questo senso io chiedo un chiarimento alla Corte, oltre a reiterare la mia opposizione. Perché un conto è dire "Sulla scorta di questa intercettazione abbiamo svolto questa attività di indagine", un conto è venire qui e farci il riassunto di conversazioni trascritte dal perito che - come ha giustamente detto l'Ufficio di Procura - potremmo anche riascoltare noi, atteso che poi il materiale probatorio principe è rappresentato dalle bobine. In questo senso io chiedo un intervento della Corte e reitero la mia opposizione.

AVVOCATO G. CAIAZZA - Sì, Presidente. Vorrei anche io, nell'associarmi, invitare la Corte a definire in modo preciso il criterio che deve regolare la deposizione del Capitano. Comprendiamo francamente la necessità che si faccia riferimento alle intercettazioni. Ma questo può accadere solo con un sintetico riferimento al contenuto che abbia sollecitato attività di riscontro investigativo e la esposizione del riscontro investigativo che il Capitano Di Noi e i suoi collaboratori hanno raccolto intorno a quel contenuto. Se ci deve fare la versione in prosa delle telefonate, ce la leggiamo da soli. Quindi lui ci deve venire a dire: "Poiché in quella conversazione si faceva riferimento a un certo decreto ministeriale o a una certa proposta, noi abbiamo verificato che...". Questo! Ci deve dire quello che ha verificato, non quello che è nelle registrazioni che ce lo sentiamo da soli e - come preannuncio - quando faremo il controesame anche un po' meglio di come le ha ascoltate il Capitano Di Noi.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sì. Pubblico Ministero, magari se volete indirizzare... Probabilmente questi rilievi non sono del tutto infondati, nel senso che poi questa esposizione forse un po' si sta dilungando in maniera ampia.

AVVOCATO MARZULLO - Presidente...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Prego, Avvocato. Voleva intervenire anche lei? Scusi.

AVVOCATO MARZULLO - Chiedo scusa se prendo la parola un secondo.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Prego.

AVVOCATO MARZULLO - Io mi associo alle questioni che hanno posto i colleghi. Ma volevo anche capire: la ricostruzione è basata soltanto sulle fonie che sono state trascritte al momento ed indicate dalla Procura? È così o ci si... Perché noi abbiamo chiesto anche la trascrizione di altre fonie che non mi risulta siano state ancora trascritte e depositate. Quindi la ricostruzione tiene conto soltanto delle fonie indicate dalla Procura. Questo



volevo comprendere.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sicuramente la deposizione ha ad oggetto conversazioni trascritte.

P.M. G. CANNARILE - Sì, sicuramente.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Su questo penso che non ci siano dubbi.

P.M. G. CANNARILE - Sì. Sono le conversazioni che sono state indicate a suo tempo dal Pubblico Ministero e che sono state oggetto, ovviamente, di trascrizione. Per quanto riguarda poi le conversazioni che sono state indicate dalla Difesa e che non risultano eventualmente inserite nell'informativa, a riguardo poi sarà onere della Difesa - in sede di controesame - ovviamente chiedere tutti i possibili chiarimenti in merito a quelle conversazioni. Per quanto riguarda l'eccezione che era stata pocanzi riproposta dalla Difesa, la Corte già ha dato le indicazioni di massima, nel senso che il teste deve fare riferimento alle conversazioni e al contenuto delle conversazioni nei limiti in cui questo è necessario per comprendere quella che è stata l'evoluzione dell'attività di indagine. Però è ovvio che determinati passaggi risultano di fondamentale importanza per comprendere come poi appunto la P.G. ha proseguito nella propria attività di indagine, dando luogo ovviamente a determinate attività. Poi, nel caso di specie in particolare, stiamo esaminando una conversazione ambientale - la progressiva 40 del RIT 24/10 - e, di conseguenza, diventa indispensabili essere un pochettino più incisivi in relazione al contenuto proprio per far comprendere quelli che ovviamente sono gli interlocutori. Perché noi nella perizia ci ritroveremo la trascrizione con l'indicazione "Voce 1", Voce 2", "Voce 3", "Voce 4" e via di seguito. Di conseguenza, sono indispensabili quei riferimenti fatti dal teste che consentano poi di interpretare quella trascrizione con riferimento appunto agli interlocutori.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene.

AVVOCATO MARZULLO - Quindi se ho capito bene - sulla base di quello che dice l'Ufficio di Procura - noi possiamo fare il controesame solo dopo che avremo a disposizione le trascrizioni di quelle fonie che abbiamo tempestivamente indicato? Per poter fare un controesame e domande al teste anche su quelle trascrizioni.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, abbiamo già ribadito in più occasioni - l'ha ricordato anche il Pubblico Ministero - che la prova è costituita dalla bobina sulla quale sono registrate le conversazioni che voi avete - penso - nella vostra disponibilità.

AVVOCATO MARZULLO - Sì, certo. Tant'è che le abbiamo indicate ai fini trascrittivi.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Quindi non ci sono sostanziali ostacoli a procedere in quel senso.

AVVOCATO MARZULLO - Però non abbiamo a disposizione la trascrizione, Presidente.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Questo poi è un problema che ci porremo al momento

del controesame.

AVVOCATO MARZULLO - Altrimenti il controesame...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Comunque...

AVVOCATO V. VOZZA - Presidente, posso prima che lei si pronunci? Proprio perché la Procura mi pare che abbia introdotto un tema nuovo che è quello della individuazione dei soggetti che colloquiano, a maggior ragione credo che si rinvigorisca la questione che avevo precedentemente posto. Evidentemente l'identificazione dei soggetti che colloquiano - almeno qui spero di aver ragione - credo possa essere utilmente svolta soltanto da chi quelle conversazioni ha ascoltato. Altrimenti il Colonnello ci riferirà quello che gli ha detto il suo subalterno allorquando ha ascoltato quelle conversazioni. Peraltro se dovessimo fare domande in ordine alla modalità, al perché, a come li ha individuati, verosimilmente, non avendole ascoltate lui, ci verrà risposto che non potrà rispondere. Quindi proprio sul tema - ed era la seconda questione che avevo posto - della identificazione dei soggetti che parlano, lì mi sembra platealmente logico che possa rispondere soltanto chi quelle voci ha sentito e non chi invece ha raccolto quelle informazioni o - meglio - quelle valutazioni da un terzo soggetto.

P.M. R. EPIFANI - Fermo restando che si tratta di considerazioni che immaginerei potessero farsi a deposizione avanzata... ha appena iniziato il teste! Ci dovrà dire da dove sono partiti i successivi approfondimenti. Facciamolo parlare! Poi, nell'eventualità in cui si dovesse richiedere - come sarà sicuramente fatto - di riferire sugli interlocutori, il Colonnello Di Noi avrà cura di specificare in che modo è venuto a conoscenza di quegli elementi che lo inducono a riferire circa l'identificazione e quindi specificherà se ha ascoltato, se ha interloquito, se ha visto la trascrizione, ci specificherà quelle sue attività. Però ce le deve dire perché, altrimenti, rischiamo di eccedere nelle ipotesi.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Devo soltanto ribadire l'ordinanza che ho già pronunciato nel senso di limitare il riferimento al contenuto delle conversazioni per quello che è strettamente funzionale all'esposizione degli elementi che sono stati utilizzati per la prosecuzione delle indagini. Quindi, in questi limiti, senz'altro è ammissibile il riferimento al contenuto delle conversazioni che però stava diventando molto dettagliato e approfondito da parte del Colonnello. Lì forse si era superato questo limite della stretta finalizzazione e funzionalità a quei fini che abbiamo detto. Per quanto riguarda l'identificazione dei soggetti delle conversazioni, anche qui si tratta soltanto di... ribadisco quello che ho già detto. È consentito perché il Colonnello ha diretto le indagini. Chiaramente sarà approfondito in un secondo momento - nel corso anche del controesame - come abbia appreso, se si tratti di una conoscenza diretta o soltanto come coordinatore e avendo la direzione dell'indagine. Però senz'altro può riferire. Anche se,

Pubblico Ministero, il Colonnello non stava riferendo dell'identità dei soggetti - diciamo - stava riferendo in maniera generale. Quindi cerchiamo di limitare al massimo questa deposizione a quello che veramente è essenziale ai fini di comprendere l'evoluzione dell'indagine. Anche perché, altrimenti, questi suoi riferimenti... l'utilizzabilità è piuttosto dubbia insomma.

P.M. R. EPIFANI - Presidente, però...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - L'utilizzabilità ai fini della prova è abbastanza dubbia, per non dire proprio...

*(L'Avvocato Caiazza interviene fuori microfono)*

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sì, sì. Se questo serve all'Ufficio della Procura per far comprendere alla Corte quello che è stato l'iter delle indagini, insomma non ci sono particolari questioni o impedimenti. Però deve essere chiaro che queste dichiarazioni non sono utilizzabili ai fini della prova ma solo a comprendere come si è svolta l'indagine, da che cosa è nata, quali sono stati i momenti iniziali delle indagini, da che cosa è scaturito questo processo poi. Quindi cerchiamo di limitare al minimo. Però se è inevitabile riferire il contenuto delle intercettazioni, lo potrà fare.

P.M. R. EPIFANI - Ecco, Presidente. Io su questo vorrei... Perché poi è difficile capire fino a che punto il teste può entrare nel contenuto della conversazione o tenersene alla larga. Però chi - come me e anche la Difesa - ha l'informativa sul tavolo - cosa che voi non avete - sa che da ogni riferimento che il Colonnello ha fatto sono scaturite decine di assunzioni di informazioni di persone informate sui fatti, sono scaturite acquisizioni documentali, sono scaturite altre intercettazioni. Come si può prescindere da questo dato? Io ne ho difficoltà però lo devo rappresentare alla Corte.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Cerchiamo di ridurre al minimo queste ricostruzioni.

AVVOCATO V. VOZZA - Mi permetto di dissentire sulla ricostruzione degli sviluppi in esito alle intercettazioni. Mi pare che siano quasi ed esclusivamente intercettazioni.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Andiamo avanti allora.

TESTE G. DI NOI - Sì. Allora - dicevo - acquisita la disponibilità sostanzialmente dell'Avvocato Triggiani di corrispondere all'istanza di pronunciarsi con un parere pro veritate in relazione alla vicenda, l'Assessore Conserva si attivava e incontrava l'Avvocato Cesare Semeraro - l'Avvocato dell'Ente - perché sostanzialmente emergeva...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Tanto a voi risulta solo dalle intercettazioni o avete fatto degli appostamenti? Avete assunto delle sommarie informazioni?

TESTE G. DI NOI - Nel caso di specie no, non sono state fatte attività di appostamento nel caso di specie. L'Avvocato Cesare Semeraro è stato escusso a sommarie informazioni sul tema.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sì. Questi sono elementi che ci interessano. Tra l'altro l'abbiamo già sentito.

*(L'Avvocato Caiazza interviene fuori microfono)*

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sì, lo so. Però si inserisce in questa ricostruzione dell'indagine. Prego.

TESTE G. DI NOI - Dicevo: l'Assessore Conserva aveva un incontro con l'Avvocato Semeraro presso il suo ufficio. L'incontro e il dialogo era oggetto di captazione in esecuzione appunto del decreto 24 del 2010 - era registrato alla progressiva 40 - e avveniva il 3 febbraio del 2010. Sostanzialmente, dal contenuto della conversazione intercettata emergeva...

AVVOCATO L. PERRONE - Si dovrebbe fermare al dato storico dell'intercettazione con il dato dell'orario, del progressivo e poi ce la leggiamo.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - No, Avvocato, non credo si possa andare avanti così altrimenti sarebbe inutile sentire il Colonnello. Lo mandiamo a casa e...

*(L'Avvocato Perrone interviene fuori microfono)*

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene.

AVVOCATO V. VOZZA - Presidente - chiedo scusa - laddove ha già detto che a seguito di questa telefonata non è stata svolta alcuna attività di indagine in senso proprio, a questo punto non può che riferire un sunto di quella telefonata che io credo - proprio alla luce di quello che lei ha detto - non sia ammissibile. Abbiamo detto che il riferimento è ammissibile e consentito solo allorquando costituisce uno spunto investigativo e una traccia cui segue un riscontro con attività di indagine propria. Se il teste ha appena detto che il contenuto di questa telefonata - cioè l'incontro e quant'altro - non è stato oggetto di un'attività di indagine propria e continua a riferirci a e sintetizzarci il contenuto della telefonata, a me pare che sia in senso contrario non rispetto alla mia eccezione ma rispetto alla sua ordinanza.

AVVOCATO G. CAIAZZA - Aggiungo - Presidente - che, se dovessimo ragionare in questi termini, allora ci deve parlare anche del contenuto delle sommarie informazioni testimoniali che avesse raccolto. Cioè qui noi dobbiamo ricondurre la deposizione.

Cerchiamo di dire anche a carte scoperte... lo accennava il collega: le informative del Capitano Di Noi sono quasi esclusivamente commenti ed interpretazioni - che spesso noi riteniamo errate o arbitrarie - del contenuto di intercettazioni telefoniche, cioè indagini di riscontro del contenuto delle intercettazioni telefoniche sono pochissime. La deposizione, se dovesse essere fatta nei termini che noi riteniamo corretta, il Capitano Di Noi la fa in venti minuti, perché indagini di riscontro al contenuto delle intercettazioni noi non ne abbiamo trovate, salvo poca roba con qualche sommarie informazione testimoniale e quant'altro. Poi c'è una ricucitura, un "taglia e cuci" del contenuto delle intercettazioni per centinaia di pagine: "Si deve intendere in questo modo", "Riteniamo che significhi questo", "Va quindi interpretato in quest'altro modo". Questo è il lavoro del Capitano Di Noi.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, però il Capitano non ha detto niente su queste interpretazioni, non ha riferito mai su queste interpretazioni di cui lei riferisce che è infarcito il rapporto, quindi correttamente non è stato riferito nulla su queste interpretazioni. Per il momento si ha una ricostruzione. Quanto più sobria è possibile questa ricostruzione senza - diciamo - entrare nella valutazione, quanto più... Ripeto: la finalizzazione alla prosecuzione delle indagini deve essere il faro che deve guidare l'escussione di questo teste. Però, a quanto ho capito, visto che l'indagine si fonda essenzialmente... quantomeno la parte dell'indagine che ha condotto il Colonnello si fonda essenzialmente sulle intercettazioni. Mi sembra che sia inevitabile, a questo punto, seguire il filo delle intercettazioni. Certo, poi sulla utilizzabilità sarà un problema che ci porremo in seguito, cioè di quello che della deposizione del Colonnello sia utilizzabile ai fini della prova. Quindi si può andare avanti. Le eccezioni sono rigettate. Prego.

TESTE G. DI NOI - Allora, dicevo...

P.M. R. EPIFANI - Parlavamo della numero 40.

TESTE G. DI NOI - Sì. Dicevo: si registra un incontro tra l'Assessore Conserva e l'Avvocato Cesare Semeraro. Il tenore della conversazione che si registra sostanzialmente concerne l'esigenza dell'Assessore Conserva di esternalizzare il parere pro veritate. Di contro, l'Avvocato Semeraro obietta la circostanza di non poter esternalizzare il parere sostanzialmente - e questo su suggerimento del Conserva - dichiarando l'impossibilità a corrispondervi con il proprio ufficio in relazione ai carichi di lavoro in essere. Dunque, sostanzialmente suggerisce un'ulteriore strada che è quella che l'Ingegnere Morrone - il dirigente dell'ufficio - porti la questione all'attenzione della Giunta Provinciale evidenziando che il parere del quale necessita è squisitamente di carattere tecnico-giuridico e, quindi, richiede un'elevata specializzazione per cui ritiene che il parere

stesso debba essere conferito da un esperto della materia.

P.M. R. EPIFANI - Colonnello, visto che ci siamo, così ci portiamo avanti da questo punto di vista: progressiva 40 del RIT 24/10.

TESTE G. DI NOI - Sì.

P.M. R. EPIFANI - Lei ha già sentito di cosa si dibatteva. Gli interlocutori voi li avete individuati? Lei ha partecipato a queste attività, ha ascoltato questa conversazione, ha letto la trascrizione, si è relazionato con i suoi sottoposti? Ci dica questo aspetto.

TESTE G. DI NOI - Sì, chiaramente sì. In prima istanza ne ho preso atto, perché l'ascolto della conversazione è stata eseguita da altri Militari e quindi io ho preso atto del contenuto della trascrizione. Ho poi fatto, in fase di redazione dell'informativa finale, un generale riascolto di talune attività tecniche, quelle che ritenevamo più significative. Onestamente non ricordo se, nel caso di specie, questa intercettazione io l'abbia ascoltata. In ogni caso - come accennavo - sul punto, sulla conversazione è stato tra gli altri escusso a sommarie informazioni l'Avvocato Cesare Semeraro il quale, tra l'altro, ha confermato...

AVVOCATO V. VOZZA - No, Presidente! Almeno sulle sommarie informazioni ci accolga l'opposizione!

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. No, su questo non può riferire. È stato escusso a sommarie informazioni in merito al contenuto delle intercettazioni. O no?

TESTE G. DI NOI - Sì, sì. Volevo solo specificare che ha confermato essere l'interlocutore del...

AVVOCATO V. VOZZA - E non può dirlo perché non può riferire il contenuto delle SIT!

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Che fosse lui l'interlocutore ha confermato?

TESTE G. DI NOI - Sì.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Possiamo andare avanti.

P.M. R. EPIFANI - Prego, prosegua.

TESTE G. DI NOI - Perfetto. Ecco, rispetto a questo...

P.M. G. CANNARILE - Chiedo scusa, mi inserisco.

TESTE G. DI NOI - Prego.

P.M. G. CANNARILE - Lei prima faceva riferimento anche all'Ingegnere Morrone. L'Ingegnere Morrone era presente nel corso di quel colloquio, di quella conversazione?

TESTE G. DI NOI - L'Ingegnere Morrone entra nell'ufficio nel corso della conversazione. Sì, era presente.

P.M. G. CANNARILE - Quindi prende parte anche alla conversazione.

TESTE G. DI NOI - Sì.

P.M. G. CANNARILE - E chi altri è presente in questa circostanza?

TESTE G. DI NOI - Allora, oltre all'Assessore Conserva, all'Avvocato Semeraro e all'Ingegnere

Morrone, è presente Sandro Locorotondo.

P.M. G. CANNARILE - Sì. Grazie.

TESTE G. DI NOI - Prego. Nella prosecuzione delle attività investigative si assisteva ad alcune circostanze particolari. Nella fattispecie, intanto contestualmente all'avvio delle attività tecniche si prendeva cognizione dell'esistenza di contatti telefonici tra l'Assessore Michele Conserva e il Dottor Girolamo Archinà. Nella fattispecie, il 28 gennaio si registravano due conversazioni telefoniche in stretta sequenza, registrate alle progressive 2 e 3 dell'RI 25 del 2010, preordinate a un incontro de visu tra i due. Nel...

P.M. R. EPIFANI - Chiedo scusa, Colonnello...

TESTE G. DI NOI - Prego.

P.M. R. EPIFANI - Archinà... Voi poi - immagino nel prosieguo - avete verificato chi fosse questa persona, che carica svolgeva, quali fossero le sue mansioni?

TESTE G. DI NOI - Sì, accertammo essere il responsabile relazioni esterne pro tempore Ilva da... essenzialmente da consultazione fonti aperte.

P.M. R. EPIFANI - Va bene. Prego.

TESTE G. DI NOI - Dicevo: la prosecuzione delle attività investigative evidenziava la circostanza che l'Assessore Conserva apprendesse di essere coinvolto in indagini di natura penale. In questo senso, l'8 febbraio si registravano una serie di eventi che avevano prologo con una conversazione telefonica. Faccio riferimento alla progressiva 26 del 2010 registrata... alla progressiva 812 registrata in esecuzione del decreto autorizzativo 26 del 2010, allorquando l'Assessore Conserva parlava con l'Avvocato Donato Perrini e riferiva sostanzialmente di aver rivolto un'istanza - per il tramite di una loro comune conoscenza - funzionale ad ottenere degli atti processuali. In quel contesto riferiva di aver appreso di essere attualmente sottoposto a nuove attività investigative e anche indicando nel Rinaldi - quindi nel Capitano Nicola Rinaldi, funzionario responsabile della Polizia Provinciale - e nel Ruggieri - ovvero l'Ingegnere Antonio Ruggieri - i fautori di questa ulteriore iniziativa giudiziaria nei suoi confronti e, dunque, sostanzialmente evidenziava come verosimilmente questa nuova iniziativa fosse da ritenersi connessa alla circostanza che la precedente indagine si stesse avviando all'archiviazione.

P.M. G. CANNARILE - Scusi, Colonnello, solo una....

TESTE G. DI NOI - Sì.

P.M. G. CANNARILE - ...a questo riguardo. Lei ha fatto riferimento alla conversazione 812 dell'8 febbraio 2010.

TESTE G. DI NOI - Sì.

P.M. G. CANNARILE - Una conversazione - ha detto - tra Conserva e l'Avvocato Perrini.

---

TESTE G. DI NOI - Sì.

P.M. G. CANNARILE - Ecco. L'Avvocato Perrini come veniva identificato in questa circostanza?

TESTE G. DI NOI - Veniva chiamato col nome di Battesimo, in realtà veniva chiamato "Renato". Il nome di Battesimo è "Donato Perrini". Però diciamo che l'insieme delle conversazioni intercettate e gli argomenti trattati ci facevano comprendere come il riferimento fosse appunto ad un legale. Peraltro, anche in questo caso la circostanza che quelle conversazione siano avvenute la conferma il Perrini. Se posso proseguire...

P.M. G. CANNARILE - Sì.

TESTE G. DI NOI - Dicevo: tra l'altro, sul tema l'Assessore Conserva tornava nuovamente l'11 febbraio del 2010, allorquando nel suo ufficio veniva captata una intercettazione di conversazioni tra presenti - faccio, nel caso di specie, riferimento alla progressiva 493 dell'RI 24 del 2010 - nel corso della quale sostanzialmente, per l'appunto, il Conserva tornava sul tema in ordine alla circostanza di aver appreso di essere attualmente sottoposto a indagine e, peraltro, l'intercettazione stessa rivelava come il Conserva avesse nella propria disponibilità un documento, un atto giudiziario che sottoponeva al suo interlocutore che veniva identificato nel Maresciallo Panico in forza al NOE - Nucleo Operativo dei Carabinieri per l'Ambiente - il quale, appunto, ne leggeva degli ampi stralci. Anche nel caso di specie il Conserva evidenziava come, a suo dire, quella nuova iniziativa giudiziaria fosse da ricollegarsi alla circostanza che la precedente iniziativa nei suoi confronti si stava avviando per l'appunto all'archiviazione e, dunque, quelli che lui riteneva essere i suoi detrattori avessero dato impulso a una nuova iniziativa in questo senso per, in qualche modo, evitare eventuali conseguenze penali cui si sarebbero esposti laddove il Conserva avesse ritenuto di procedere nei loro confronti con una denuncia per calunnia. Specifico che, nel caso di specie, si apprendeva anche delle modalità con le quali il Conserva era venuto a conoscenza di essere indagato perché specificava come tale notizia gli fosse stata veicolata da un soggetto il quale aveva ricevuto questa forma di confidenza da parte del Capitano Rinaldi. Nel fare riferimento alla circostanza, il Conserva dava precisi riferimenti in ordine agli esiti del controllo appunto presso la "GP Impianti s.r.l.". Il successivo 16 febbraio si registrava una nuova conversazione con...

AVVOCATO G. CAIAZZA - Presidente, io desidero verbalizzare che noi riteniamo integralmente nulla ed inutilizzabile la deposizione del Colonnello Di Noi perché sta semplicemente riepilogando il contenuto delle intercettazioni. Non sta prestando ossequio alla vostra ordinanza; non c'è nessuno spunto investigativo; non ci si riferisce a nessun riscontro effettuato in termini investigativi delle conversazioni; non ci sono



pedinamenti che confermano; non ci sono documenti che confermano; non si fa riferimento a nessuna attività. Questa è la versione in prosa delle intercettazioni telefoniche. Quindi io intanto, quale difensore di Archinà, chiedo che risulti formalmente a verbale che io ritengo totalmente inutilizzabile la deposizione - lo dico per ora e vale per tutto il resto, non interverrò più - in questi termini formulata del Colonnello Di Noi.

AVVOCATO C. URSO - Ci associamo tutti, Presidente. Tutte le Difese si associano a questa questione.

AVVOCATO L. PERRONE - Sì, anche l'Avvocato Perrone si associa.

P.M. G. CANNARILE - Presidente, mi permetto solo di evidenziare che, dopo aver parlato della conversazione dell'8 febbraio, il Colonnello Di Noi stava per accennare alla conversazione del 16 febbraio e proprio in quella circostanza - guarda caso! - ci sono delle attività di indagine che poi sono state effettivamente poste in essere dalla Guardia di Finanza, quindi dalla P.G. procedente in quel contesto.

AVVOCATO C. URSO - E andiamo direttamente alla attività di indagine!

P.M. G. CANNARILE - Però è ovvio che, se non viene fatto alcun tipo di riferimento alle conversazioni, non si comprende neppure perché in quella data - il 16 febbraio - la pattuglia operante fa una determinata attività.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene, va bene. Sono respinte le eccezioni. Può continuare sempre cercando di limitare al minimo... Comunque non è vietato che riferisca su questi aspetti dell'indagine, visto che l'indagine si fonda sulle intercettazioni e, quindi, da questa attività poi scaturivano degli atti di indagine che il Colonnello ci va a illustrare, ci andrà ad illustrare. Prego.

TESTE G. DI NOI - Sì. Con particolare riferimento al contenuto della conversazione dell'11 febbraio e alla circostanza che il Conserva tra l'altro favorisse al suo interlocutore - al Maresciallo Panico - questo documento, questo atto giudiziario, posso anticipare la circostanza che, nel prosieguo delle attività investigative e allo scopo di approfondire per l'appunto il contenuto delle attività intercettive, veniva disposta tra l'altro l'acquisizione del fascicolo di indagine del procedimento penale 9547 del 2006 che aveva effettivamente riguardato, tra gli altri, la posizione dell'Assessore Michele Conserva quale indagato nell'ambito di quel procedimento penale. L'acquisizione di quel fascicolo processuale consentiva di accertare come l'atto che il Conserva aveva favorito al Panico e che il Panico aveva per l'appunto letto per ampi stralci nel corso dell'intercettazione, fosse una richiesta di archiviazione predisposta il 15 gennaio del 2010 dal Pubblico Ministero procedente - la Dottoressa Pina Montinaro - rispetto alla quale il G.I.P. si sarebbe pronunciato a distanza di oltre un anno. Quindi,

sostanzialmente, consentiva di evidenziare come il Conserva avesse la disponibilità di quest'atto da considerarsi un atto interno e indirizzato appunto dal Pubblico Ministero al G.I.P..

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Un atto coperto da segreto?

TESTE G. DI NOI - Un atto coperto da segreto.

AVVOCATO V. VOZZA - Questo lo valutiamo noi però, Presidente! Mi perdoni!

P.M. G. CANNARILE - Chiedo scusa, Colonnello... Posso, Presidente?

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Prego.

P.M. G. CANNARILE - Allora, lei ha fatto riferimento ad una data per quanto riguarda questo atto. Lei ricorda?

TESTE G. DI NOI - 15 gennaio 2010.

P.M. G. CANNARILE - 15 gennaio 2010. Lei ricorda in quale data quel documento è giunto presso l'ufficio G.I.P. e vi è l'apposizione di ricezione da parte dell'ufficio G.I.P.?

TESTE G. DI NOI - Sicuramente nel 2011. Non ricordo la data ma credo...

P.M. G. CANNARILE - La data precisa non la ricorda.

TESTE G. DI NOI - No, non ricordo la data precisa.

P.M. G. CANNARILE - Va bene, Presidente. In ogni caso l'avremo agli atti. Accerteremo questo.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Possiamo andare avanti.

TESTE G. DI NOI - Peraltro - come dicevo - il successivo 16 febbraio, per un verso, una pattuglia del Gruppo Taranto eseguiva un'attività di osservazione nei pressi della Provincia notando in quel sito la presenza del Dottor Girolamo Archinà. La circostanza sarebbe stata poi oggetto di conversazioni intercettate in quel giorno e nei giorni a seguire, nella misura in cui il 16 febbraio del 2010 riteniamo che l'Assessore Conserva avesse avuto contezza tra l'altro di essere sottoposto ad intercettazioni. Devo precisare che gli eventi che poi andrò a descrivere e che evidenziano la circostanza che il Conserva avesse appreso di essere sottoposto ad intercettazioni, sono preceduti da una conversazione telefonica e da un nuovo incontro tra l'Assessore Conserva e l'Avvocato Donato Perrini che si incontravano presso gli uffici della Procura della Repubblica in Viale Magna Grecia. Anche in tal caso, quell'incontro era preceduto - come ho detto - da una conversazione telefonica. Faccio riferimento all'RI 26 del 2010, progressiva 1457, prodromica appunto all'incontro. Rientrato in...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Dell'incontro lei ha...

TESTE G. DI NOI - Dell'incontro presso gli uffici della Procura della Repubblica.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - ...ha cognizione diretta?

TESTE G. DI NOI - Non fu eseguita un'attività di riscontro diretto rispetto all'incontro stesso.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Possiamo andare avanti.

TESTE G. DI NOI - Dicevo: gli eventi che seguivano la circostanza di questo incontro facevano ritenere che appunto il Conserva potesse aver appreso della circostanza di essere sottoposto ad intercettazioni. In effetti, rientrato in ufficio tentava a più riprese... o - meglio - effettuava una telefonata verosimilmente verso la segreteria del Presidente Gianni Florido, il Presidente della Provincia. La conversazione telefonica non veniva captata perché, verosimilmente, effettuata con utenza non sottoposta ad intercettazione. Tuttavia della circostanza si apprendeva sempre avuto riguardo alle intercettazioni di conversazioni tra presenti in quel frangente in corso presso l'ufficio dell'Assessore Conserva. In particolare, faccio riferimento alla conversazione registrata alla progressiva 810 dell'RI 24 del 2010, in data 16 febbraio del 2010. Nel corso di questa conversazione, il Conserva rappresentava l'urgenza di conferire col Presidente dell'Ente. Tra l'altro il tracciamento dell'utenza mobile del Conserva, in particolare quella monitorata in esecuzione del decreto 25 del 2010, evidenziava - con particolare riferimento al ponte radio agganciato dalla cella telefonica - come in effetti il Conserva, abbandonato l'ufficio, si fosse più che verosimilmente diretto presso gli uffici di Presidenza siti in via Anfiteatro poiché appunto, tra le 12 circa e le 15 di quel giorno, la cella di impegno dell'utenza radiomobile interessava una cella compatibile con gli uffici di via Anfiteatro. Peraltro, lo stato di agitazione del Conserva emergeva tra l'altro in considerazione di un'ulteriore conversazione captata all'interno del suo ufficio allorquando il Conserva si era già allontanato per raggiungere evidentemente l'ufficio di Presidenza, atteso che all'interno dell'ufficio si potevano ascoltare due interlocutori i quali appunto commentavano lo stato di grande agitazione che animava l'Assessore allorquando era rientrato in ufficio appunto evidenziando la circostanza di temere di essere... lui diceva "incolato di brutto" sostanzialmente - diceva: "Questa volta vogliono incularmi di brutto" - quindi il timore rispetto a delle conseguenze a cui riteneva fosse in procinto di esporsi. In particolare, la conversazione che ho citato è la progressiva 813 dell'RI 24 del 2010 del 16 febbraio del 2010. Peraltro nel pomeriggio...

P.M. G. CANNARILE - Tra chi intercorre questa conversazione?

TESTE G. DI NOI - Pietro De Sarlo e Sandro Locorotondo. Tra l'altro, nel pomeriggio di quel giorno si registravano un colloquio e uno scambio di SMS proprio tra il Conserva e il Presidente Florido. In una prima conversazione sostanzialmente emergeva che il Conserva fosse stato cercato dal Presidente, telefonicamente intendo. Evidentemente in quel frangente non era raggiungibile per cui, a distanza di qualche tempo, si accingeva a ricontattarlo intorno alle 16.45 circa. Il tenore della conversazione appariva particolare nella misura in cui il Presidente Florido commentava, rispetto alla circostanza che il

Conserva avesse il telefono acceso: “Fai bene a tenerlo acceso, così sembra che...”.

P.M. G. CANNARILE - Di quale conversazione stiamo parlando? Il progressivo.

TESTE G. DI NOI - Progressivo 1584 intercettato in esecuzione del decreto 26 del 2010.

Ancora, nella serata di quel giorno si registrava un SMS in uscita dall’utenza in uso al Presidente Florido e verso l’utenza del Conserva. Faccio riferimento alla progressiva 1604 - RI 26 del 2010 - nel corso della quale Florido gli inviava un messaggio sostanzialmente esprimendogli una qualche forma di solidarietà rappresentando “Tu sei una persona per bene e stai tranquillo”. Come dicevo, tutta una serie di ulteriori conversazioni tuttavia evidenziavano chiaramente la circostanza che il Conserva avesse appreso di essere intercettato. Tra le altre, cito la conversazione del 23 febbraio del 2010 - progressiva 1309 - registrata in esecuzione del decreto 24 del 2010. Anche in tal caso, una intercettazione di conversazioni tra presenti rispetto all’ufficio dell’Assessore Conserva. La singolarità e l’evidenza che il Conserva avesse cognizione di essere intercettato rinviene dal fatto che, nel momento in cui Conserva accedeva in ufficio, esclamava “Maresciallo, buongiorno” e, alla richiesta del suo accompagnatore De Sarlo Pietro se con la locuzione “Maresciallo” si stesse rivolgendo alla sua persona, Conserva precisava “No, a chi ci sta ascoltando”. Peraltro, nel corso di quella conversazione alla quale erano presenti anche ulteriori soggetti - e, tra gli altri, Giampiero Santoro - Conserva aveva modo di lamentare la circostanza... narrava ai presenti di essere stato contattato telefonicamente da un interlocutore il quale gli aveva anticipato che, accompagnato da un terzo soggetto, sarebbero andati a trovarlo in ufficio e, dunque, lamentava l’imprudenza utilizzata rispetto a quella conversazione telefonica proprio evidenziando come i telefoni fossero sotto controllo. Ed allo stesso modo, rivolgendosi a Giampiero Santoro, lo redarguiva rispetto a - evidentemente - delle osservazioni che il Santoro gli aveva fatto e che tuttavia - fatte a bassa voce - non erano state captate, non erano percepibili. Rimarcava come determinate cose non gli dovessero essere dette perché appunto era oggetto di controllo ed evidenziava, tra l’altro, come determinati soggetti fossero appostati a fare delle fotografie. Il riferimento si ritiene sia appunto all’attività di osservazione fatta il precedente 16 febbraio del 2010 nei pressi della Provincia di Taranto allorquando - come ho detto - era stata notata la presenza in loco di Girolamo Archinà. Ancora quale reazione alla circostanza di aver dapprima appreso di essere indagato - quindi sottoposto a intercettazioni telefoniche - si registravano alcune conversazioni telefoniche, una ritenuta significativa perché intercorsa con il Fumarola Cinzia, persona in confidenza con l’Assessore Conserva. Il tenore della conversazione che intercorreva il 18 febbraio 2010 e veniva registrata alla progressiva 1691 del decreto 26 del 2010... il tenore della conversazione lasciava ipotizzare come il contenuto della

stessa potesse essere stato in qualche modo preconcordato nella misura in cui Conserva chiamava in causa la figura di Archinà ipotizzando che lo stesso Archinà si stesse prestando a un complotto in suo danno contattandolo telefonicamente e proponendogli - al telefono - delle argomentazioni il cui contenuto il Conserva sostanzialmente disconosceva nel merito e che riteneva appunto, per come rappresentato alla sua interlocutrice, che fossero meramente strumentali a favorire eventuali attività captative in suo danno. Così come evidenziava che - a suo dire - Archinà si stesse allo stesso modo prestando a questo complotto in suo danno comparso nei pressi della sede della Provincia, contattandolo insistentemente allo scopo di avere dei controlli, quasi a voler essere oggetto di fotografie in virtù appunto di un accordo tra quelli che nuovamente indicava come i suoi detrattori - citando, così come aveva già fatto, Ruggieri, Rinaldi, lo stesso Archinà ma anche l'Ingegnere Romandini - i quali sostanzialmente si erano coalizzati allo scopo di incastrarlo. Tra l'altro, analoghe argomentazioni proponeva nel corso di una successiva conversazione telefonica - con la medesima interlocutrice - intercorsa il 27 marzo del 2010. Faccio riferimento al decreto 26 del 2010 e alla conversazione registrata alla progressiva 4746 nel corso della quale, per l'appunto, nuovamente evidenziava la strumentalità di quella nuova attività investigativa rispetto agli esiti di una precedente vicenda giudiziaria che lo aveva riguardato, nel caso di specie anche citando esplicitamente la circostanza che l'oggetto di indagine fosse da parte della Guardia di Finanza. In proposito, peraltro, questa conversazione era preceduta da un nuovo incontro del giorno antecedente - del 26 marzo del 2010 - ancora una volta con l'Avvocato Donato Perrini, preceduto anche in questo caso da un contatto telefonico funzionale all'incontro. Faccio riferimento all'intercettazione di cui al decreto 26 del 2010, progressiva 4671; incontro accertato effettivamente esserci stato in esito ad una specifica attività di osservazione posta in essere da un Militare in forza al Gruppo. Quale conseguenza...

P.M. G. CANNARILE - Chiedo scusa, dove avviene questo incontro?

TESTE G. DI NOI - Anche in questo caso presso gli uffici della Procura della Repubblica.

P.M. G. CANNARILE - Presso gli uffici della Procura? Può essere più dettagliato?

TESTE G. DI NOI - Viale Magna Grecia, se mal non ricordo.

P.M. G. CANNARILE - È sicuro di questo?

TESTE G. DI NOI - No.

P.M. G. CANNARILE - Abbiamo parlato dell'incontro del 26 marzo del 2010.

TESTE G. DI NOI - Sì.

P.M. G. CANNARILE - Lei ha detto che è stata fatta un'attività di appostamento a questo riguardo.

TESTE G. DI NOI - Sì, a cura del Finziere Scelto Marra Francesco in forza al...

P.M. G. CANNARILE - Va bene. Quindi, a riguardo, potrà essere più dettagliato poi l'Appuntato Marra.

TESTE G. DI NOI - Sì, senz'altro.

P.M. G. CANNARILE - Va bene. Grazie.

TESTE G. DI NOI - Dicevo: per effetto di queste circostanze - ovvero della circostanza di aver appreso di essere indagato e, in una fase successiva, avendo appreso della circostanza di essere allo stesso modo sottoposto ad intercettazioni telefoniche - emergeva come sostanzialmente... Peraltro, aggiungo la circostanza che il Conserva fosse consapevole di essere indagato. Emergeva, tra l'altro, da una conversazione del 25 febbraio del 2010, anche in tal caso intercorsa tra il Conserva e il De Sarlo - faccio riferimento alla progressiva 1445 del decreto autorizzativo 24 del 2010 - nel corso della quale emerge come Conserva diede disposizione al De Sarlo di eseguire una vera e propria attività di bonifica all'interno dell'ufficio a lui in uso, specificando appunto la necessità di ricercare apparati utili all'esecuzione di intercettazioni. Per effetto di tutte queste circostanze e rispetto alla vicenda che atteneva al rilascio dell'autorizzazione a beneficio del polo siderurgico tarantino di cui ho accennato in premessa, si assisteva in qualche modo a un mutato atteggiamento dell'Assessore Conserva circa gli esiti che avrebbero dovuto avere i lavori del...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Che vuole dire "Il polo siderurgico tarantino"?

TESTE G. DI NOI - Ilva S.p.A.. Era un'autorizzazione a beneficio dello stabilimento tarantino di Ilva S.p.A.. Dicevo: si assisteva a un mutato atteggiamento del Conserva rispetto alla necessità di pervenire a una definizione - anche positiva - in termini di accoglimento e di rilascio di quella autorizzazione. Si percepiva tra l'altro che l'attività di direzione degli uffici fosse in qualche modo in capo al Conserva e questo si percepiva per effetto di una conversazione intercorsa il 23 febbraio del 2010 tra due tecnici istruttori - Giampiero Santoro e Franco Di Michele - nel corso della quale appunto emergeva come i due si trovassero in difficoltà quanto all'iter amministrativo entro il quale sarebbero dovuti proseguire i lavori funzionali al rilascio, nella misura in cui evidenziavano appunto come, per un verso, l'Assessore Conserva in quel periodo fosse intrattabile, per altro verso Morrone stesse testualmente "nel pallone", ritenessero inopportuno richiedere direttive sull'andamento dell'ufficio alla persona del Presidente della Provincia e, allo stesso modo, commentavano come - qualunque tipologia di esito avesse avuto quell'iter amministrativo - sarebbe stato comunque un iter viziato nella misura in cui non erano stati acquisiti il parere del Comitato Tecnico sui Rifiuti circa la materia e difettasse l'iter procedimentale di alcuni pareri endoprocedimentali tra i quali

quello di ARPA. La conversazione alla quale mi riferisco in particolare è la progressiva 111 dell'RI 91 del 2010.

P.M. R. EPIFANI - In che data? Chiedo scusa.

TESTE G. DI NOI - 23 febbraio del 2010.

P.M. R. EPIFANI - Le ripropongo la domanda, attualizzandola: a questa data, voi avevate una idea più chiara del contesto oggetto di queste conversazioni? Detto in termini più diretti: di che stavano parlando, a cosa si riferivano?

TESTE G. DI NOI - Allora, ritenevamo che verosimilmente il riferimento fosse al rilascio di una autorizzazione con riferimento all'esercizio del primo modulo di una discarica di ex seconda categoria, in area Cava Mater Gratiae dello stabilimento tarantino. Lo ritenevamo anche in considerazione di precedenti acquisizioni nell'ambito di altri contesti investigativi, avuto riguardo ai quali emergeva come effettivamente quella trattazione fosse a cognizione della Provincia di Taranto già a far data dal 2006/2007; circostanza che poi veniva di volta in volta confermata dalle successive conversazioni telefoniche e in particolare poi dai primi atti che forma la Provincia effettivamente che ci consentono di prendere effettiva cognizione che il tema trattato fosse appunto attinente la discarica in area Cava Mater Gratiae.

P.M. R. EPIFANI - E voi in che modo cercaste di affrontare questo filone investigativo? Avete acquisito documentazione? Avete fatto dei sopralluoghi?

TESTE G. DI NOI - Allora, l'acquisizione...

P.M. R. EPIFANI - Come vi siete mossi, da un punto di vista investigativo, di fronte a questa ipotesi che veniva proposta dalle conversazioni?

TESTE G. DI NOI - Sì, c'è stata una formale acquisizione - presso l'Ente Provincia di Taranto - della documentazione pertinente l'iter autorizzativo concernente appunto la discarica a cui ho fatto cenno, quindi l'autorizzazione all'esercizio del primo modulo di una discarica in area Cava Mater Gratiae dello stabilimento tarantino. L'acquisizione documentale è stata fatta sostanzialmente all'esito delle attività intercettive e, quindi, è stata fatta in qualche modo un'opera di ricostruzione. Perché l'acquisizione documentale viene fatta il 4 dicembre del 2012, poi si opera una rilettura del contenuto delle conversazioni - anche alla luce della documentazione acquisita - che ci consente di ricostruire tutto l'iter autorizzativo connesso appunto alla vicenda inerente la trattazione amministrativa di cui sto riferendo.

P.M. R. EPIFANI - Se ho ben compreso, avete incrociato i dati desunti dalla documentazione con le conversazioni?

TESTE G. DI NOI - Sì, sì. Confermo.

P.M. R. EPIFANI - Ecco. Ci vuole segnalare i risultati di questo lavoro? Cioè come avete

individuato che quelle conversazioni riguardavano quel tipo di autorizzazione amministrativa?

TESTE G. DI NOI - Anche rispetto...

P.M. R. EPIFANI - E soprattutto se ci indica quali.

TESTE G. DI NOI - Scusi...

P.M. R. EPIFANI - Soprattutto se ci indica quali conversazioni voi avete utilizzato per questo lavoro di natura congiunta (intercettazioni e documentazione acquisita).

TESTE G. DI NOI - Allora, sostanzialmente... preliminarmente potrei sintetizzare la vicenda concernente l'iter autorizzativo rispetto alla documentazione acquisita. Anche perché - come dicevo - effettivamente vi è riscontro anche rispetto al contenuto di conversazioni delle quali ho già accennato e con particolare riferimento alle perplessità di tipo tecnico-giuridico e di tipo amministrativo-procedurale, anche avuto riguardo alla documentazione amministrativa poi prodotta dall'Ente Provincia o comunque da Ilva a riscontro rispetto ad interlocuzioni con la Provincia in relazione al contenuto delle intercettazioni. In particolare, effettivamente - come ho accennato - uno dei temi che si poneva per come è emerso dalle intercettazioni era connesso alla necessità di adeguare il sito di stoccaggio realizzato rispetto all'entrata in vigore del Decreto Legislativo 36 del 2003. In effetti, l'acquisizione documentale evidenziava come il piano esecutivo concernente la realizzazione di quel sito fosse effettivamente stato sottoposto all'Ente Provincia e dunque approvato nel lontano '98, quindi in epoca antecedente rispetto all'entrata in vigore del Decreto Legislativo 36 del 2003. Peraltro, a distanza di molti anni - ed in particolare solo nell'agosto del 2006 - si registrava una prima comunicazione di Ilva verso la Provincia, con la quale segnalava come i lavori fossero in corso e come fosse stato in particolare esteso il primo strato di materiale drenante rispetto alla realizzazione della discarica; lavori che venivano completati il successivo 25 gennaio del 2007 come si evince, in questo caso, da una comunicazione che Ilva indirizza alla Provincia di Taranto. Il successivo 3 agosto del 2007 l'Ilva faceva istanza per la messa in esercizio del primo modulo della discarica. Anche in questo caso, la disamina della documentazione acquisita consentiva di prendere cognizione del secondo dei fattori di titubanza a cui ho accennato - quindi il fattore tecnico-procedurale - nella misura in cui effettivamente tra la documentazione acquisita si riscontrava come, in effetti, il 28 febbraio del 2007 Ilva S.p.A. avesse inoltrato al Ministero dell'Ambiente istanza funzionale all'ottenimento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale. Anche in tal caso, effettivamente la disamina della documentazione faceva emergere come già all'epoca il dirigente pro tempore del IX Settore Ecologia della Provincia di Taranto - l'Ingegnere Luigi Romandini - avesse espresso formalmente, quindi con documentazione



che abbiamo rinvenuto in atti, perplessità in ordine all'autorizzabilità di quel sito proprio avuto riguardo alla circostanza che l'Ilva avesse fatto istanza funzionale all'ottenimento dell'AIA e, quindi, con propria missiva avesse indicato al gestore - quindi a Ilva S.p.A. - come l'istanza di autorizzazione dovesse essere appunto rivolta al Ministero. Anche in tal caso ne nasceva una sorta di contenzioso e quindi uno scambio epistolare tra il gestore - Ilva S.p.A. - e la Provincia, atteso come Ilva, preso atto delle indicazioni del dirigente del IX Settore, avesse ribadito come invece ritenesse la competenza al rilascio dell'autorizzazione in capo alla Provincia; circostanza che portava il dirigente a coinvolgere nel merito il Comitato Tecnico sui Rifiuti il quale, già l'8 maggio del 2008, si pronunciava in ordine alla necessità di adeguare il sito ai criteri costruttivi di cui al Decreto Legislativo 36 del 2003, attesa l'entrata in vigore di quella norma. Quindi in qualche modo le perplessità che noi registriamo in fase intercettiva e agli inizi dell'anno 2010, erano perplessità già affrontate in qualche modo e in realtà mai risolte rispetto alle titubanze dell'epoca. Tra l'altro nel 2010 - in particolare il 4 marzo del 2010 - il Comitato Tecnico sui Rifiuti, investito nuovamente della materia, si pronuncerà sostanzialmente allo stesso modo. Quindi il dirigente inoltra, il 29 di maggio del 2008, comunicazione al gestore Ilva S.p.A. rispetto a quanto statuito dal Comitato Tecnico. Nelle more, peraltro, il Ministero dell'Ambiente chiariva con una propria missiva indirizzata all'Ente Provincia la circostanza riferibile alla competenza della Provincia rispetto al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale. Rispetto al parere delle Comitato Tecnico ne nasceva un contenzioso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale che si pronunciava con propria ordinanza il 19 novembre del 2008. Faccio riferimento all'ordinanza numero 1058, con la quale assegnava all'Ente Provincia termine perentorio al 15 dicembre del 2008 in ordine al pronunciamento circa l'autorizzazione o meno di quel sito. Rispetto alla sentenza del TAR, l'Ingegnere Romandini - con proprie missive acquisite in esito appunto all'acquisizione documentale del 2012 - evidenziava la circostanza dell'opportunità di impugnare la sentenza del TAR sia con una missiva indirizzata al Presidente della Provincia e sia con una missiva indirizzata all'Avvocato dell'Ente. In particolare è una missiva del 5 dicembre del 2012 in cui, appunto, evidenziava l'opportunità dell'impugnazione dell'ordinanza del TAR al fine di garantire il rispetto della normativa ambientale. Tuttavia non aveva seguito appunto l'impugnazione dell'ordinanza del TAR. Per cui Romandini, dovendo appunto adempiere al contenuto dell'ordinanza e al termine perentorio fissato per la definizione del procedimento amministrativo, con propria delibera... determina dirigenziale - la numero 206 del 15 dicembre del 2008 - negava l'autorizzazione in materia ambientale rispetto appunto all'istanza funzionale ad

ottenere l'autorizzazione all'esercizio del primo modulo della discarica. Peraltro, all'avvio delle attività intercettive la vicenda continuava ad apparire attuale e ad attuale cognizione del IX Settore dell'Ente Provincia di Taranto in considerazione del fatto che, in esito all'acquisizione documentale compiuta, si evidenziava come avverso la determina dirigenziale del 15 dicembre 2008 - numero 206, a firma dell'Ingegnere Luigi Romandini - anche in tal caso Ilva avesse fatto ricorso al TAR il quale si era ulteriormente pronunciato nel maggio del 2009 - in particolare il 20 maggio del 2009, con ordinanza numero 1551 - evidenziando la circostanza che la determina dirigenziale di rigetto dell'autorizzazione avesse un vizio di motivazione, atteso che genericamente indicava come il sito autorizzando non fosse conforme ai dettami normativi del Decreto Legislativo 36 del 2003. Il TAR evidenziava come la determina dovesse analiticamente indicare quali aspetti tecnici (tecnico-costruttivi) non fossero aderenti rispetto al dettato normativo. E, dunque, il 9 settembre del 2009 l'Ente Provincia comunicava ad Ilva l'avvio della... la rinnovazione del procedimento amministrativo finalizzato appunto alla valutazione in ordine alla autorizzabilità di quel sito. Quindi a settembre del 2009 si riavvia il procedimento amministrativo e le attività tecniche, per l'appunto, hanno avvio il 28 gennaio del 2010 e consentono di cogliere come ci si trovi in una fase cruciale perché sostanzialmente vanno ad emergere le medesime perplessità che in qualche modo erano già state affrontate e in qualche modo risolte dalla precedente dirigenza del IX Settore che intanto era mutata. In effetti, nel prosieguo dell'attività tecnica - come dicevo - se in una prima fase si assisteva ad un atteggiamento dell'Assessore Michele Conserva possibilista rispetto al rilascio dell'autorizzazione, per effetto delle circostanze che ho indicato si assiste, per un verso, appunto al disorientamento dei tecnici istruttori dell'ufficio quanto alla prosecuzione della trattazione di quella istanza e, per altro verso, a un concreto mutato atteggiamento dell'Assessore Conserva rispetto appunto agli esiti da conferire a questa istanza di autorizzazione. Tant'è che, per l'appunto, viene nuovamente coinvolto e convocato il Comitato Tecnico - circostanza della quale si ha traccia nell'acquisizione documentale compiuta il 4 dicembre del 2012 - il quale, investito sulla vicenda, nuovamente si pronuncia rispetto alla necessità di adeguare quel sito ai criteri costruttivi del Decreto Legislativo 36 del 2003 e alla necessità di acquisire alcuni pareri endoprocedimentali rispetto appunto alla trattazione, tra i quali il parere di ARPA Puglia sul merito. In effetti, il Comitato Tecnico in tal senso si pronuncia e la pronuncia del Comitato Tecnico viene evidentemente indirizzata ad Ilva S.p.A. e in qualche modo scatena tutt'una serie di reazioni, talché viene in rilievo appunto in quella fase - in particolare tra il 4 marzo e il 5 marzo del 2010 - la figura, tra le altre, di Girolamo Archinà il quale prende atto del pronunciamento del

Comitato Tecnico e si attiva allo scopo sostanzialmente di incontrare il Presidente Gianni Florido.

P.M. R. EPIFANI - Di questo dato che lei ci ha detto - questo attivismo di Archinà per incontrare Florido - da dove ne avete preso contezza?

TESTE G. DI NOI - Questo dato lo traiamo dalle intercettazioni telefoniche in quel frangente in essere e, nella fattispecie, da una conversazione telefonica del 5 marzo del... due conversazioni telefoniche del 5 marzo del 2010, registrate in esecuzione del decreto autorizzativo numero 90 del 2010. Dalla prima - la progressiva 782 - in particolare con riferimento a questa prima conversazione, emerge la circostanza che Archinà si metta in contatto con il Dottor Veste - capo segreteria del Presidente Gianni Florido - cui rappresentava appunto la circostanza di aver ricevuto quella che lui definiva "una presa in giro" da parte di - accennava - "via Lago...", con riferimento evidentemente agli uffici di via Lago di Bolsena della Provincia di Taranto - e dunque uffici dove è allocato il IX Settore Ecologia della Provincia - e, quindi, con chiaro riferimento alla missiva del Comitato Tecnico; circostanza che si deduce anche dal fatto che con il Veste aveva modo di commentare o comunque esternava una considerazione in ordine alla circostanza che, a suo dire, i Comitati Tecnici fossero stati aboliti. Quindi questo ci faceva immediatamente ricollegare il contenuto della conversazione rispetto agli eventi di cui ho riferito. Tra l'altro, la disamina del brogliaccio delle conversazioni telefoniche riferibili all'RI 90 del 2010 evidenziava come, in quel frangente in particolare e immediatamente prima di contattare il Veste ma anche tra quella conversazione e una successiva che sarebbe intercorsa di lì a breve col medesimo interlocutore, Archinà avesse più volte provato a contattare il centralino dell'Ente Provincia di Taranto con riferimento agli uffici del IX Settore, nonché il numero diretto dell'Ingegnere Aniello Polignano. In effetti, in una successiva conversazione... Faccio riferimento alla progressiva 797 del 5 marzo del...

P.M. G. CANNARILE - Scusi, in questi tentativi... Lei ha detto che sono... rimangono dei tentativi?

TESTE G. DI NOI - Tentativi non risposti.

P.M. G. CANNARILE - In che senso?

TESTE G. DI NOI - Non c'era riscontro al tentativo di chiamata, cioè nessuno rispondeva.

P.M. G. CANNARILE - Ha detto che Archinà chiama anche il centralino dell'Ente.

TESTE G. DI NOI - Chiama il centralino.

P.M. G. CANNARILE - E in queste circostanze?

TESTE G. DI NOI - Credo che negassero... cioè il centralino chiaramente rispondeva ma negassero la possibilità di interloquire con i funzionari del IX Settore. Della circostanza

Archinà si lamentava in una seconda conversazione con il medesimo interlocutore, quindi con il Dottor Veste della Segreteria del Presidente Florido. Faccio riferimento alla progressiva 797 in cui appunto aveva modo di evidenziare come, più volte tentato di contattare gli uffici della Provincia, con riferimento evidentemente... alla luce dei tentativi di conversazione registrati sull'utenza sottoposta in intercettazione agli uffici del IX Settore Ecologia... evidenziasse come non riuscisse a interloquire con alcuno dei funzionari e rimarcava come... esplicitava come - rispetto evidentemente a quegli uffici - "Abbiamo tolto una peste e ce ne ritroviamo tre di pesti". Allo stesso modo, il monitoraggio dell'utenza telefonica in uso all'Archinà (le cui intercettazioni sono state disposte con decreto autorizzativo numero 90) consentiva tra l'altro - e ancora una volta rispetto ai ponti radio telefonici interessati da quell'utenza - di riscontrare come quella cella, a partire dalle 12.15 del 5 marzo, agganciasse effettivamente un ponte radio in luogo compatibile con via Anfiteatro e, quindi, con gli uffici di Presidenza. Peraltro, gli eventi dei giorni successivi consentivano di riscontrare come effettivamente il Presidente Florido avesse avuto cognizione della... avesse evidentemente interloquuto con Archinà alla luce delle reazioni che si determinavano per l'appunto e delle quali avevamo contezza nella prosecuzione delle attività intercettive. Intanto emergeva come...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Pensavamo di sospendere però non più di una ventina di minuti, perché poi alle cinque meno un quarto dobbiamo chiudere l'udienza per un'esigenza di un Giudice. Va bene? Quindi facciamo alle due e quarto, massimo due e venti, il tempo di una breve pausa.

Il presente procedimento viene sospeso alle ore 13.58 e riprende alle ore 14.34.

P.M. G. CANNARILE - Stavamo esaminando gli eventi del 4 e 5 marzo.

TESTE G. DI NOI - Sì.

P.M. G. CANNARILE - Se possiamo riprendere. Avevamo già fatto riferimento alle conversazioni del 5 marzo e, quindi, quello che poi era successo nei giorni precedenti.

TESTE G. DI NOI - Sì. Devo fare una precisazione rispetto a quanto avevo accennato in ordine al mutato atteggiamento dell'Assessore Conserva rispetto alla trattazione della vicenda Mater Gratiae. Il mutato atteggiamento si esplicitava non solo nell'aver abbandonato il percorso concernente la richiesta di un parere pro veritate all'esterno dell'Ente Provincia - e dunque nel coinvolgimento del Comitato Tecnico in relazione alla trattazione - ma anche in alcuni contatti che il giorno 2 marzo del 2010 erano stati oggetto di intercettazione telefonica, con particolare riferimento ai colloqui telefonici

intrattenuti dall'Assessore Conserva con alcuni funzionari istruttori incaricati della trattazione, rispetto ai quali emergeva a fattor comune come - per l'appunto - l'Assessore iniziasse a caldeggiare con i singoli interlocutori l'espressione di un diniego rispetto alla autorizzazione dell'esercizio del sito in area Ilva. In particolare, faccio riferimento a una conversazione intercorsa con la Dottoressa Fabiola Mancarella, in particolare registrata in esecuzione del decreto 26 del 2010 alla progressiva 2625. Di analogo tenore erano le conversazioni in pari data sia con l'Ingegnere Morrone - una in particolare: quella di cui al decreto 26 del 2010, alla progressiva 2699 - così come quelle due registrate con il Dottor Giampiero Santoro in esecuzione del medesimo decreto - il 26 del 2010 - alle progressive 2714 e 2718. Per effetto del mutato atteggiamento dell'Assessore Conserva e per effetto del pronunciamento del Comitato Tecnico notificato a Ilva S.p.A., si assisteva - come ho già anticipato - a una serie di reazioni che, per un verso, riguardavano la persona di Archinà Girolamo che tentava a più riprese - con due conversazioni telefoniche in particolare - di mettersi in contatto, per il tramite del segretario, con il Presidente Florido; contatto che deve ritenersi effettivamente avvenuto alla luce agli eventi... sia alla luce della circostanza che l'utenza di Archinà interessava il ponte radiomobile compatibile con gli uffici della Presidenza in via Anfiteatro il giorno 5 marzo alle 12.15 circa, sia anche in considerazione di quelle che erano le reazioni successive a questo incontro registrate con riferimento sia all'Archinà stesso e sia al Florido appunto. In particolare, rispetto all'Archinà, l'11 marzo del 2010 veniva registrata - in esecuzione del decreto autorizzativo 90 del 2010, alla progressiva 1000 - una cosiddetta "call conference" intercorsa tra Archinà stesso, il Ragionier Riva Fabio, l'Ingegnere Luigi Capogrosso e l'Avvocato Perli Francesco, rispettivamente Capogrosso - come ho detto - direttore dello stabilimento Ilva di Taranto, l'Avvocato Perli Francesco un consulente esterno della società Ilva. Nell'ambito di questa conferenza telefonica, sostanzialmente era il Perli a rivolgersi all'Archinà chiedendo cosa fosse successo da un punto di vista politico rispetto appunto al diniego espresso dal... o comunque rispetto alla missiva del Comitato Tecnico che giudicava sostanzialmente "due dita negli occhi" per l'azienda istante, nonostante - evidenziava il Perli - avesse ricevuto ampie rassicurazioni in ordine a quella trattazione direttamente dal Presidente Florido il quale - diceva - gli aveva garantito che l'iter fosse in corso di svolgimento e che gli uffici avrebbero proceduto. Significativa appariva l'esternazione di Archinà il quale faceva riferimento a una asfissiante presenza della Guardia di Finanza presso gli uffici della Provincia di Taranto che aveva, in qualche modo, comportato l'immobilismo degli uffici stessi anche rispetto alla trattazione di quella istanza di Ilva S.p.A.; esternazione rispetto alla quale veniva in

qualche modo redarguito dal Capogrosso il quale lo invitava a non affrontare simili argomentazioni telefonicamente. Parallelamente - dicevo - si assisteva all'interessamento del Presidente Gianni Florido in relazione... al diretto interessamento del Presidente Gianni Florido in relazione alla vicenda; interessamento peraltro a fattor comune, confermato anche dai vari addetti all'ufficio del IX Settore che di volta in volta poi sono stati escussi a sommarie informazioni nel prosieguo dell'attività investigativa e che trovava riscontro comunque in esito alle attività intercettive in corso, allorquando il 6 marzo del 2010 contattava l'Assessore Michele Conserva. Faccio riferimento in particolare al decreto 26 del 2010, progressiva 3031. In prima istanza peraltro sollevava una obiezione - la circostanza che i Comitati Tecnici fossero stati aboliti - che era la medesima obiezione sollevata il giorno prima da Archinà al Dottor Veste e che, quindi, ci induceva ulteriormente a ritenere che il colloquio tra i due - tra Archinà Girolamo e il Presidente Florido - fosse effettivamente avvenuto. Quindi evidenziava come, per l'appunto, chiedesse lumi in ordine al pronunciamento del Comitato Tecnico e commentasse la circostanza che, per effetto di quel pronunciamento, la Provincia fosse ritornata al punto di partenza; circostanza che - come ho detto - peraltro trova effettivo riscontro in esito all'acquisizione documentale compiuta il 4 dicembre del 2012, allorquando per l'appunto potevamo cogliere come le dinamiche che si stavano verificando in quel frangente fossero dinamiche che si erano già riproposte nel maggio del 2008 allorquando nei medesimi termini il Comitato Tecnico si era espresso e, avverso appunto a quell'indicazione del Comitato Tecnico, Ilva poi avesse fatto ricorso al TAR, con tutti gli esiti di cui ho detto e che avevano portato alla rinnovazione della procedura. Peraltro, rispetto alle osservazioni del Presidente Florido, Conserva effettivamente commentava come si sentisse gli occhi addosso in quel frangente e come dunque... velatamente lasciava intendere come non fosse disponibile ad assecondare - come dire? - il volere del Presidente stesso. E che il Presidente fosse portatore di una precisa indicazione si poteva cogliere il giorno successivo - il 7 marzo del 2010 - allorquando veniva captata una conversazione tra lo stesso Assessore Conserva e il Consigliere Regionale Donato Pentassuglia. Faccio riferimento alla conversazione di cui al decreto autorizzativo 25 del 2010 e registrata alla progressiva 3068, nel corso della quale il Conserva aveva modo di evidenziare la circostanza appunto che "Gianni" - quindi è evidentemente il Presidente Florido, alla luce dei complessivi esiti delle attività intercettive - lo stesse pressando per una questione che lui riteneva particolarmente...

Presidente "Lo stesse..."?

TESTE G. DI NOI - ...pressando per la risoluzione di una questione che lui riteneva

particolarmente delicata in considerazione del fatto che era una questione che, in quel frangente, era oggetto di attenzione - evidentemente di attenzione investigativa - e sulla quale appunto volevano... Testualmente diceva: "Una questione sulla quale vogliono fottermi". E dunque ribadiva come non fosse disponibile a fare da sponda al Presidente rispetto alle istanze delle aziende, giudicando la circostanza - a suo dire - pericolosa. Peraltro, che in effetti i rapporti tra Conserva e il Presidente si fossero in qualche modo incancreniti per effetto delle differenti posizioni che avevano acquisito in relazione alla vicenda autorizzazioni alla discarica Ilva... della circostanza si aveva contezza in pari data - cioè il 7 marzo del 2010 - allorquando era il Conserva ad inviare un SMS al Presidente Florido - registrato alla progressiva 3068 del decreto autorizzativo 25 del 2010 - nel corso della quale sostanzialmente lui si diceva disponibile a farsi da parte rispetto al percorso politico che il Presidente intendeva evidentemente seguire. Allo stesso modo, ulteriori captazioni evidenziavano il livore del Presidente anche rispetto al dirigente pro tempore dell'Ufficio Ecologia e Ambiente - ovvero l'Ingegnere Ignazio Morrone - oltre alla circostanza che il Presidente fosse per l'appunto adirato rispetto all'andamento di quella vicenda con riferimento appunto alla trattazione da parte degli uffici della Provincia di quella richiesta di autorizzazione; circostanza che si acquisiva nel corso di più...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Quale richiesta di autorizzazione? Vuole precisare?

TESTE G. DI NOI - La richiesta di autorizzazione all'esercizio della discarica Cava Mater Gratiae da parte di Ilva S.p.A.. Atteggiamento di contrarietà che aveva modo di percepirsi avuto riguardo a più conversazioni - sia tra presenti che telefoniche - con particolare riferimento tra l'altro, quanto alle conversazioni tra presenti, ad una conversazione del 10 marzo del 2010 allorquando era il Conserva stesso a rappresentare al Notarnicola come, rispetto all'andamento di quella vicenda, il Presidente fosse particolarmente adirato. Faccio riferimento alla conversazione di cui alla progressiva 2328 - registrata in esecuzione del decreto 24 del 2010 - o ancora alla conversazione del giorno successivo - quindi dell'11 marzo del 2010 - ancora una volta captata all'interno dell'ufficio dell'Assessore Conserva e registrata alla progressiva 2356 del decreto autorizzativo 24 del 2010, allorquando il Conserva esplicitava all'Ingegnere Morrone - quindi al dirigente dell'ufficio - proprio la circostanza che il Presidente fosse adirato e ce l'avesse in particolar modo con lui anche evidenziando che il... L'acredine che in quel frangente si registrava da parte del Presidente verso il Morrone trovava fondamento nella circostanza che il Presidente Florido avesse dato, nel corso di una riunione informale della cui effettività acquisivamo contezza in esito all'assunzione di sommarie informazioni da più soggetti che poi avevano effettivamente preso parte a

quella riunione... avesse dato indicazione che la trattazione dell'autorizzazione all'esercizio della discarica Mater Gratiae e l'esplicitazione di un provvedimento dovesse essere preventivamente... dovesse essere preceduta da un tavolo tecnico con i vertici della società, nell'ambito del quale sarebbero dovute essere trattate le eventuali criticità connesse. Della circostanza peraltro che il Presidente Florido fosse adirato con il Conserva si apprendeva anche in esito ad un'ulteriore conversazione ambientale, anche questa del 10 marzo del 2010, questa volta interlocutori Giampiero Santoro e l'Assessore Michele Conserva, ancora una volta registrata all'interno dell'ufficio del Conserva e quindi in esecuzione del decreto autorizzativo 24 del 2010. Faccio riferimento in particolare alla conversazione 2531 del 10 marzo del 2010, allorquando il Santoro riferiva al Conserva di essere stato presso gli uffici di Presidenza - verosimilmente per una riunione indetta presso quegli uffici e alla quale aveva preso parte anche il Morrone - e sottolineava la circostanza che il Presidente Florido, incrociato negli uffici il Morrone, gli avesse addirittura negato il saluto. D'altra parte, le intercettazioni evidenziavano allo stesso modo come il Morrone si trovasse in uno stato di difficoltà non riuscendo appunto a... non avendo la serenità necessaria allo scopo di definire quella trattazione, talché il 13 marzo del 2010 contattava l'Ingegnere Maurizio Notarnicola e gli chiedeva sostanzialmente di favorirgli un contatto con l'Avvocato Vittorio Triggiani per ottenere una sorta di confronto di natura privata, diceva il Morrone. E, sebbene non esplicitasse in qualche modo il merito del consulto che aveva necessità di chiedere, alla luce del tenore complessivo della conversazione il riferimento era evidentemente appunto all'iter amministrativo in quel frangente in corso presso il settore della Provincia da lui diretto e concernente l'autorizzazione all'esercizio della discarica in area Cava Mater Gratiae. La conversazione a cui ho fatto riferimento è in particolare la conversazione di cui al decreto autorizzativo 149 del 2010, registrata alla progressiva 776 del 13 di marzo.

P.M. G. CANNARILE - Scusi, ritornando un attimo indietro al 10 marzo del 2010, viene registrata anche la conversazione progressiva 431. Ci può indicare gli interlocutori di questa conversazione?

TESTE G. DI NOI - Sì.

P.M. R. EPIFANI - Il RIT è il 91/10.

TESTE G. DI NOI - Allora, la conversazione 431 del 10 marzo 2010 interviene tra Giampiero Santoro e Michele Conserva. È la conversazione cui ho fatto riferimento allorquando il Santoro relaziona Conserva in ordine alla circostanza di aver incontrato il Presidente appunto allorquando si trovava in compagnia dell'Ingegnere Morrone, evidenziando come il Presidente non avesse salutato il Morrone appunto.



AVVOCATO G. CAIAZZA - Presidente, chiedo scusa, un'obiezione di carattere generale: quando il teste riferisce sull'identificazione degli interlocutori, ci voglia dire - per favore - in base a quali elementi è effettuata la identificazione. Vale per tutte le prossime...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sì. Pubblico Ministero, il teste va sollecitato nel riferire... o riservate di farlo in un secondo momento con gli altri verbalizzanti?

P.M. G. CANNARILE - No. Se, di volta in volta, è in grado di indicare...

AVVOCATO G. CAIAZZA - L'ha detto! Ha detto che sono loro. Ci dica come fa a dire che sono loro.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sì. Come fa a dire che sono questi gli interlocutori, per esempio, di questa conversazione?

TESTE G. DI NOI - Allora, Presidente, devo premettere che a fattor comune rispetto alle identificazioni - come ho già avuto modo di accennare nel corso della deposizione - molte conversazioni sono state oggetto di contestazione, nell'ambito della redazione dei verbali di sommarie informazioni, rispetto a una serie di soggetti che sono stati escussi con riferimento al contenuto delle attività investigative e a fattor comune, rispetto all'esibizione della conversazione, hanno confermato - le persone informate sui fatti - di esserne gli interlocutori.

AVVOCATO L. PERRONE - Presidente, in relazione a questa specifica, l'eccezione declinata dal collega era in relazione all'affermazione che ha fatto testè in relazione all'intercettazione di cui le ha chiesto il Pubblico Ministero.

TESTE G. DI NOI - Allora, intanto c'è riferimento ai nomi di Battesimo e quindi, sostanzialmente nell'incipit della conversazione, il Conserva si rivolge al Giampiero Santoro chiamandolo, per l'appunto, per nome di Battesimo. Devo dire che questa è una intercettazione che... ovviamente all'interno degli uffici dell'Assessore Conserva; uffici che abitualmente l'Assessore frequentava. Quindi, quanto all'identificazione all'interlocutore del Santoro, evidentemente vi è riconducibilità degli uffici stessi alla persona del Conserva. Si tratta di una attività intercettiva che è durata diversi mesi, per cui ovviamente c'è stata una familiarità rispetto... E devo dire che il Santoro era abitualmente presente all'interno degli uffici dell'Assessore Conserva perché, come ho accennato nell'incipit della mia deposizione, l'Assessore Conserva e Giampiero Santoro risultavano peraltro coinvolti in ulteriori dinamiche che attenevano altre vicende ma in esito alle quali risultavano quotidianamente relazionarsi. Per cui insomma gli elementi a sostegno, quanto all'identificazione, sono essenzialmente questi. Non ricordo - ma ritengo di sì - se, anche sull'intercettazione in esame, il Santoro sia stato sentito e abbia confermato peraltro la circostanza di essere

l'interlocutore del Conserva.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ci sono altre domande?

P.M. G. CANNARILE - No, no. Possiamo andare avanti. Stavamo esaminando poi gli eventi del 13 marzo. Ci eravamo interrotti.

TESTE G. DI NOI - Sì. Sostanzialmente, sono questi gli eventi che concernevano in una prima fase delle indagini l'andamento del... le dinamiche che interessavano i vari interlocutori - e quindi gli indagati - rispetto alla tematica che li vedeva relazionarsi nella fattispecie con Girolamo Archinà e, quindi, con esponenti di rango dirigenziale della società Ilva S.p.A.. Devo evidenziare un'ulteriore circostanza: quella per cui, in esito alla conversazione - cui ho fatto cenno - dell'11 marzo del 2010 (la call conference che interveniva tra l'Avvocato Perli, Riva Fabio, Capogrosso Luigi e Archinà Girolamo di cui alla progressiva 1000 del RI 90 del 2010) anche sul tema ed in relazione alla identificazione degli interlocutori... L'RI 90 del 2010 attiene ad un'intercettazione di un'utenza in uso ad Archinà, per come accertato nel corso delle attività investigative. Trattandosi di call conference peraltro, gli interlocutori in quella conversazione si introducono nella misura in cui hanno necessità poi di parlare. Per effetto di quella conversazione si registra un risvolto in particolare che è quello che rinviene da una successiva intercettazione del 17 marzo del 2010 - anche in questo caso registrata in esecuzione del decreto 90 del 2010, alla progressiva 1164 - allorquando si registrava una conversazione tra Girolamo Archinà, usuario dell'utenza intercettata - e l'Avvocato Albanese - la circostanza che l'interlocutore, nel caso di specie, sia l'Avvocato Albanese rinviene chiaramente da una successiva intercettazione telefonica, allorquando Archinà telefona a Angelo Vieste e fa riferimento alla circostanza di essersi sentito con l'Avvocato e riferisce i contenuti di quella conversazione - il cui contenuto evidenziava come l'Avvocato Albanese, per conto di Ilva, avesse inoltrato una missiva all'attenzione del Presidente Gianni Florido e dunque riferiva all'Archinà della circostanza che, per effetto di quella missiva, il Presidente si fosse determinato ad interloquire con il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Taranto proprio in relazione appunto a quella che nella conversazione che ho citato in precedenza - quella dell'11 marzo - Archinà definiva "la presenza asfissiante" della Guardia di Finanza presso gli uffici della Provincia. Emergeva quindi che il Presidente Florido avrebbe tentato un'interlocuzione con il Procuratore della Repubblica rispetto a questo tema e al conseguente immobilismo che questa definita "presenza asfissiante" stava cagionando rispetto all'ordinaria operatività degli uffici della Provincia. Rispetto al complessivo contenuto delle attività intercettive, venivano eseguiti poi mirati accertamenti e approfondimenti investigativi che constavano - come ho già accennato - in primo luogo

nell'escussione a sommarie informazioni di numerose persone informate sui fatti, quindi nella acquisizione di un fascicolo processuale riferibile al procedimento penale 9547 del 2006...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ci può indicare queste persone sentite a sommarie informazioni?

TESTE G. DI NOI - Sì. Allora, sono stati sentiti diversi soggetti che a vario titolo sono intervenuti nelle conversazioni che ho citato con gli indagati. Senz'altro l'Ingegnere Luigi Romandini che era stato dirigente del settore competente, in relazione al rilascio dell'autorizzazione a beneficio di Ilva S.p.A., fino al 2009. Allo stesso modo è stato escusso a sommarie informazioni l'Ingegnere Antonio Ruggieri, dirigente pro tempore - all'epoca delle indagini - del medesimo ufficio. Sono stati escussi a sommarie informazioni diversi funzionari istruttori incaricati della trattazione della pratica. Tra essi, senz'altro Giampiero Santoro - il Dottor Santoro appunto - quale funzionario istruttore presso l'Ente Provincia di Taranto; il Dottor Francesco Di Michele; la Dottoressa Fabiola Mancarella; il Consigliere Regionale Donato Pentassuglia; il Segretario Particolare del Presidente Florido, il Dottor Angelo Viesti... Veste, chiedo scusa! Grossomodo, queste le deposizioni essenziali. Poi, a margine e rispetto ad altre vicende oggetto di cognizione, sono stati sentiti ulteriori soggetti, tra gli altri - per esempio - il Professor Assennato (Giorgio Assennato), il direttore pro tempore di ARPA Puglia. Quindi - dicevo - sono stati eseguiti questi approfondimenti investigativi consistiti, per un verso, nell'escussione a sommarie informazioni delle persone che ho indicato e, per altro verso, nella acquisizione documentale presso l'Ente Provincia di Taranto di tutta la trattazione amministrativa concernente la vicenda connessa al rilascio dell'autorizzazione amministrativa - a beneficio di Ilva S.p.A. - in relazione alla discarica in area Cava Mater Gratiae; acquisizione documentale eseguita il 4 dicembre del 2012 e della quale ho sommariamente riferito. Peraltro, sono stati acquisiti gli atti del procedimento penale 9547 del 2006 - a cognizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Taranto e intanto oggetto di archiviazione - che è il procedimento penale rispetto al quale ho già indicato la circostanza che il Conserva fosse, tra l'altro unitamente al Presidente Gianni Florido, indagato per un'ipotesi di concussione nell'ambito di quel fascicolo e in relazione al quale l'11 febbraio del 2010 le conversazioni intercettate all'interno dell'ufficio del Conserva evidenziavano la circostanza che il Conserva stesso avesse nella sua disponibilità un atto giudiziario che poi si rivelava essere, anche alla luce dell'acquisizione giudiziaria compiuta, una richiesta di archiviazione del procedimento penale - a firma del Pubblico Ministero procedente - del precedente mese di gennaio del 2010. Nella fattispecie, gli approfondimenti investigativi si rendevano necessari allo scopo di contestualizzare il

contenuto di talune intercettazioni. Faccio in particolare riferimento alla intercettazione - che ho già citato - intercorsa il 5 marzo del 2010, allorquando Archinà nel relazionarsi con Angelo Veste - è la progressiva 797 dell'RI 90 del 2010 - evidenziava la circostanza di aver tolto una peste ("Abbiamo tolto una peste e ci ritroviamo tre pesti"). Quindi l'esigenza era quella di comprendere appunto, di contestualizzare questa intercettazione. Per altro verso, ulteriori attività intercettive consentivano di prendere cognizione della consapevolezza da parte dell'Archinà di quelli che sarebbero stati gli scenari che si sarebbero susseguiti quanto appunto all'avvicendamento di figure apicali all'interno della Provincia, con particolare riferimento al settore appunto deputato che aveva cognizione dell'istanza Ilva in relazione alla discarica in area Cava Mater Gratiae e, quindi, al IX Settore Ecologia. In proposito, significativa appariva una conversazione del 19 maggio del 2010 nel corso della quale... - faccio riferimento alla conversazione di cui all'RI 90 del 2010, progressiva 4318, interlocutori Archinà Girolamo e Riva Fabio - ...nel corso della quale Archinà sostanzialmente... o, meglio, Riva Fabio riferiva che il padre - l'Ingegnere Riva Emilio - era stato... c'era stato un tentativo di contatto tra l'Ingegnere Antonio Rinaldi e Riva Emilio e, dunque, Riva Fabio domandava ad Archinà quale posizione rivestisse l'Ingegnere Ruggieri anche per prefigurarsi in qualche modo il contenuto della conversazione che sarebbe poi intercorsa con il padre. In proposito, Archinà ripercorreva la circostanza che l'Ingegnere Ruggieri ormai si trovasse in congedo e allo stesso era stata affidata in passato la dirigenza del IX Settore, evidenziando come nel prosieguo vi fosse stata la dirigenza fosse stata affidata all'Ingegnere Romandini, quindi all'Ingegnere Ignazio Morrone, sottolineando come... sottolineava la circostanza che di lì a breve ci sarebbe stata la svolta o, meglio, l'evoluzione. In effetti, in una conversazione del precedente 7 maggio... due conversazioni del precedente 7 maggio, intercettate all'interno dell'autovettura in uso all'Assessore Michele Conserva ed intercorse con tale Nicola - un soggetto del quale le attività investigative non hanno consentito la compiuta identificazione - e con l'Ingegnere Notarnicola Maurizio - faccio riferimento alle progressive 303 e 304 dell'RI 150 del 2010 - evidenziavano la circostanza che, per l'appunto, il Conserva in quel frangente si fosse prefigurato di affidare - a decorrere dal successivo mese di settembre - la dirigenza del IX Settore all'Ingegnere Roberto Primerano. E dunque, evidentemente, allorquando Archinà accennava a quella che definiva l'evoluzione, evidentemente le due conversazioni... cioè quella conversazione andava contestualizzata rispetto alla conversazione del precedente 7 maggio e faceva comprendere come Archinà avesse piena consapevolezza delle dinamiche appunto che animavano la parte politica della Provincia quanto all'affidamento di quegli incarichi. Devo dire come le attività

investigative avessero consentito di registrare un'analogia rispetto a questa vicenda con riferimento ad analoga vicenda che, alcuni mesi dopo, si sarebbe proposta a livello regionale e con particolare riferimento alla figura del Professor Giorgio Assennato - allora direttore di ARPA - il quale avrebbe cessato dall'incarico, per scadenza sostanzialmente, agli inizi del successivo mese di gennaio del 2011 e rispetto al quale il complesso delle attività tecniche evidenziava come si potesse profilare il mancato rinnovo. Anche in questo caso, il 21 settembre del 2011 una conversazione tra Riva Fabio e l'Avvocato Perli Francesco evidenziava la circostanza che i vertici Ilva avessero in qualche modo potere di intervento - circostanza che poi veniva corroborata da ulteriori intercettazioni in esito alle quali si apprendeva delle dirette interlocuzioni con il Presidente Vendola, allora Governatore della Regione Puglia - avessero la possibilità di incidere anche in questo caso sulla nomina o comunque sul rinnovo di incarichi che evidentemente erano di interesse per l'Ilva, nella misura in cui appunto nella conversazione che ho citato - la progressiva 6825 dell'RI 257 - l'Avvocato Perli Francesco riferiva di aver incontrato l'Assennato a margine di un convegno che si era tenuto a Taranto ed evidenziava come avessero avuto un colloquio per effetto del quale lui aveva ritenuto che il Professor Assennato si fosse molto responsabilizzato ed evidenziava all'interlocutore (a Riva Fabio) "Facciamo attenzione perché potremmo trovarcene uno anche molto peggio, quindi potremmo vedere come funziona questo nuovo rapporto", tra l'altro evidenziando come Assennato l'avesse addirittura abbracciato a margine di quell'incontro. Allo stesso modo, le medesime dinamiche si potevano osservare nella misura in cui i vertici di Ilva - consulenti esterni piuttosto che espressione della governance interna - si relazionassero con i vertici del Ministero dell'Ambiente in relazione al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale sulla quale poi magari tornerò in maniera più approfondita. Quindi sostanzialmente emergeva come per l'appunto Archinà, nel far riferimento alla "peste che ci siamo tolta"... e non a caso peraltro - almeno a mio giudizio - utilizzasse la prima persona plurale coinvolgendo sé stesso in questa forma di rimozione.

AVVOCATO V. VOZZA - Presidente, però questa è veramente una suggestione, neanche una valutazione! A suo giudizio perché utilizzasse la prima persona plurale non è ammissibile! C'è opposizione.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Vuole spiegare meglio questa affermazione? Chiaramente, lei non può esprimere pareri personali. Deve comunque riferire di...

AVVOCATO V. VOZZA - Presidente, io mi permetto di dire che non deve tanto spiegare quanto semmai riferire. Il testo lo abbiamo: ognuno lo interpreterà come crede.

TESTE G. DI NOI - Sì. Come ho detto, nel corso dell'intercettazione che ho citato, Archinà

riferiva appunto: “Ci siamo tolti una peste e ce ne ritroviamo tre”.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Quindi siete riusciti a capire a chi si riferiva?

TESTE G. DI NOI - Il riferimento era evidentemente alla figura di Romandini Luigi. Questa circostanza rinviene appunto dalla evidenza che Archinà avesse perfetta contezza dei dirigenti che nel tempo si erano susseguiti alla direzione di quel settore della Provincia ma anche dalla circostanza che, sentito il dirigente Romandini il 30 novembre del 2012 a sommarie informazioni...

AVVOCATO V. VOZZA - Presidente - prima che ne parli - ovviamente il contenuto delle SIT in nessuna parte può essere riferita dal teste Pubblico Ufficiale.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sì, non può riferire sul contenuto delle sommarie informazioni se non - ripeto - sempre nei limiti.

TESTE G. DI NOI - Sì, Presidente. Solo alcune circostanze. In quel contesto il...

*(L'Avvocato Perrone interviene fuori microfono)*

TESTE G. DI NOI - Ha fatto una produzione documentale sulla quale...

P.M. G. CANNARILE - Infatti! Dati oggettivi inerenti all'escussione.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Facciamolo finire. A che cosa si riferiva? Che oggetto aveva questa produzione documentale?

TESTE G. DI NOI - Allora sostanzialmente, a sostegno delle dichiarazioni rese, il Dottor Romandini esibiva atti e documenti inerenti il suo operato presso la Provincia di Taranto allorquando era dirigente del Settore Ecologia e Ambiente e, tra gli altri, un verbale della Polizia Provinciale, un verbale concernente una contestazione amministrativa ai sensi dell'Articolo 190 del Decreto Legislativo 156 del 2010. Si tratta del verbale numero 401 del 27 gennaio, concernente una... 2009, concernente una contestazione per una violazione amministrativa nei confronti dello stabilimento siderurgico tarantino Ilva S.p.A. per una violazione in materia ambientale. Esibiva, tra gli altri, un Decreto presidenziale: si tratta del Decreto presidenziale numero 18 del 5 marzo del 2009, avuto riguardo al quale emergeva come, in esito ad un atto di indirizzo adottato dalla Giunta Provinciale con delibera numero 21 dell'11 febbraio del 2009, con quel Decreto presidenziale si fosse provveduto ad una riorganizzazione degli uffici della Provincia di Taranto per effetto dei quali sostanzialmente all'Ingegnere Ruggieri fosse stato affidato l'incarico... la dirigenza del Settore... o, meglio, del Servizio Aree Protette, Parco Naturale Terra delle Gravine e Vigilanza Ambientale con conseguente dipendenza funzionale della Polizia Provinciale, mentre il Dottor Romandini fosse stato incaricato della direzione del Settore Personale della Provincia di Taranto. Dirigente

Romandini che peraltro rimaneva in carica presso quel settore fino al settembre del 2009, allorquando poi veniva trasferito alla dirigenza del Settore Agricoltura. Tra l'altro, come ho indicato nella parte iniziale dell'esposizione, per effetto di un altro decreto presidenziale - il numero 160 del 29 ottobre del 2009 - la competenza funzionale della Polizia Provinciale poi sarebbe stata sottratta all'Ingegnere Ruggieri e affidata quindi al IX Settore Ecologia e Ambiente, con l'attribuzione della competenza sul Servizio Aree Protette, Parco Naturale Terre delle Gravine e Vigilanza Ambientale nuovamente a quel settore la cui dirigenza veniva affidata all'Ingegnere Ignazio Morrone. A margine ancora rispetto all'acquisizione di sommarie informazioni, Romandini indicava tutt'una serie di circostanze che trovavano riscontro poi in esito all'acquisizione del fascicolo processuale di cui al procedimento 9547 del 2006. L'approfondimento degli atti di indagine contenuti nell'ambito di quel fascicolo evidenziava come l'incipit dell'attività investigativa fosse riconducibile ad un sequestro operato dal Gruppo Taranto nel 2006 - in particolare il 10 ottobre del 2006 - con riferimento ai fanghi di dragaggio da riferirsi al... temporaneamente stoccati da TCT S.p.A. in un'area del porto tarantino. Le circostanze di quel sequestro erano appunto analiticamente ricostruite negli atti di indagine che ho avuto modo di consultare per effetto dell'acquisizione del fascicolo ed emergeva in particolare come anche l'iter amministrativo che aveva portato al rilascio della temporanea autorizzazione allo stoccaggio di quei fanghi, fosse un iter amministrativo già a cognizione del IX Settore della Provincia di Taranto; un iter amministrativo che aveva avuto inizio nell'anno 2005, allorquando appunto la Provincia di Taranto autorizzava il deposito temporaneo di quei fanghi di dragaggio presso il sito individuato, con una determina dirigenziale che è la numero 91 del 17 giugno del 2005. Il sito di stoccaggio veniva autorizzato in virtù della previsione normativa dell'Articolo 2 comma 1 lettera g) del Decreto Legislativo 36 del 2003, il quale sostanzialmente prevedeva che il periodo di stoccaggio non potesse essere superiore a un anno nella misura in cui oggetto di stoccaggio fossero rifiuti destinati allo smaltimento. Diversamente, laddove i rifiuti fossero stati destinati al recupero, lo stoccaggio temporaneo poteva protrarsi per un periodo di tre anni. Il decorso del termine di stoccaggio veniva fissato al 5 luglio del 2005 con un'ulteriore determina dirigenziale adottata nel maggio del 2006 - con la determina numero 50 del 18 maggio del 2006 - che fissava anche il termine perentorio entro il quale il gestore - quindi TCT S.p.A. - avrebbe dovuto provvedere allo smaltimento dei rifiuti; termine che era fissato al 4 di luglio del 2006. Peraltro, nella vicenda si inseriva un'istanza del gestore - quindi di TCT S.p.A. - la quale, il 16 di giugno del 2006, chiedeva appunto un differimento del termine perentorio entro il quale procedere allo smaltimento dei rifiuti

ovvero, in subordine, la mancata applicazione della norma tenuto conto che quel rifiuto non dovesse considerarsi come da destinare allo smaltimento, bensì come rifiuto destinabile al recupero e quindi come il termine potesse essere procrastinato a tre anni e non all'iniziale anno di concessione. Sul tema la Provincia, con una successiva missiva del 4 luglio, preso atto delle osservazioni del gestore, intimava comunque la rimozione dei rifiuti e TCT S.p.A. il successivo 28 luglio rivolgeva una nuova istanza - una istanza stragiudiziale - corroborata, tra l'altro, da alcuni elaborati tecnici da parte di consulenti esterni che appunto evidenziavano la circostanza che a quei rifiuti dovesse essere attribuita una nomenclatura differente rispetto alla originaria nomenclatura e che quindi, appunto, potessero considerarsi rifiuti destinati al recupero ovvero al trattamento e non allo smaltimento. Anche in tal caso l'ufficio - in persona del dirigente pro tempore Ingegnere Romandini - si determinava alla richiesta di un parere pro veritate che veniva rivolto il 9 ottobre del 2006 all'Avvocato Valeria Pellegrino per appunto discernere sotto il profilo tecnico della vicenda. Il giorno successivo interveniva appunto il sequestro - ad opera del Gruppo Taranto della Guardia di Finanza - di quei rifiuti essendo comunque decorso il termine originario assegnato con la determina dirigenziale. Anche in quella circostanza ovviamente veniva - allo scopo di chiarire i contorni della vicenda - escusso in atti il Dottor Luigi Romandini il 24 e il 25 novembre del 2006. Anche in quella circostanza il Dottor Romandini, a sostegno delle dichiarazioni rese, produceva taluni documenti e, tra gli altri, la propria determina dirigenziale - numero 139 del 22 novembre del 2006 - con la quale sostanzialmente esprimeva il diniego rispetto all'istanza di proroga ovvero di riclassificazione di quei rifiuti avanzata da TCT S.p.A.. Le attività tecniche avviate nell'ambito di quel procedimento penale consentivano in effetti di prendere cognizione della circostanza che, per effetto di quella determina dirigenziale adottata dall'Ingegnere Romandini, si registravano tutt'una serie di comportamenti da parte del Presidente Florido e da parte dell'Assessore al ramo Michele Conserva nei confronti appunto dell'Ingegnere... nonché da parte del Direttore Generale pro tempore dell'Ente - Dottor Vincenzo Specchia - nei confronti dell'Ingegnere Romandini. Allo stesso modo, quelle attività tecniche consentivano di prendere cognizione già all'epoca della circostanza dell'esistenza di contatti - documentati appunto in esito alle intercettazioni telefoniche - tra l'Assessore Michele Conserva e il Dottor Girolamo Archinà. In particolare, il 15 dicembre del 2006 si registrava una conversazione telefonica tra...

AVVOCATO M. ROSSETTI - Presidente, chiedo scusa, sta parlando di intercettazioni relative a un processo archiviato e per il quale mai è stata chiesta l'apertura delle indagini, cioè completamente estranee a questo processo. Anche per regolare le domande...

---



PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, mi sembrava che ci fosse proprio il collegamento.

AVVOCATO M. ROSSETTI - Confido che ovviamente, se questo è il metodo di ascolto del teste, poi non limiterà le domande del controesame.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Certo. Non è mai successo che abbiamo limitato le domande del controesame.

AVVOCATO M. ROSSETTI - Siccome stiamo parlando di processi completamente estranei e per i quali è stato detto ripetutamente che erano estranei, giusto per parità di condizioni...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - È giusto. Colonnello, perché ci sta riferendo di quest'altra indagine?

P.M. G. CANNARILE - Comunque, Presidente, a questo riguardo mi preme solo sottolineare che gli atti relativi a quel procedimento furono acquisiti in copia già nel corso delle indagini.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sì, sì, sono stati prodotti.

P.M. G. CANNARILE - Ed è stata richiesta anche la trascrizione di talune delle conversazioni relative al procedimento del 2006: sono appunto proprio le conversazioni in relazione alle quali il Colonnello Di Noi oggi sta riferendo. Quindi sono state già oggetto di trascrizione da parte del perito queste conversazioni.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Adesso vuole specificare la rilevanza di questa acquisizione rispetto ai fatti per cui si procede in questo processo?

TESTE G. DI NOI - Sì.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Prego.

TESTE G. DI NOI - Come dicevo, Presidente, per effetto dell'acquisizione di quel fascicolo processuale e del riascolto di talune intercettazioni contenute agli atti di quel fascicolo processuale, emergeva come già nel 2006 emergessero contatti tra il Dottor Archinà Girolamo e l'Assessore Michele Conserva. Questo anche assume rilevanza in considerazione delle conversazioni cui ho fatto cenno in precedenza, in particolare quelle intercorse tra l'Assessore Michele Conserva e la signora Cinzia Fumarola, avuto riguardo alle quali il Conserva evidenziava la scarsa conoscenza della persona dell'Archinà. Di contro appunto, l'approfondimento investigativo eseguito sugli atti di indagine eseguiti nel 2006 testimoniava non solo l'esistenza... il rapporto di conoscenza in essere ma anche la circostanza che i due si relazionassero verosimilmente per questioni d'ufficio, nella misura in cui appunto il 15 dicembre del 2006 Santoro Giampiero contattasse il Conserva e gli riferisse appunto come fosse stato cercato da Archinà e, rispetto a questa circostanza, Conserva evidenziava come non fosse in grado di garantire nulla a nessuno perché - evidenziava - "E' tutto a rompere", evidentemente

o verosimilmente con riferimento...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Scusi, "Perché...?"

TESTE G. DI NOI - "È tutto a rompere", "In questo momento è tutto a rompere", cioè come non ci fosse un atteggiamento positivo presso...

AVVOCATO C. URSO - Presidente, è una evidente interpretazione!

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Immagino che sia una frase dell'intercettazione.

TESTE G. DI NOI - Sì, sì, una frase dell'intercettazione.

AVVOCATO C. URSO - La frase! Ma il significato, Presidente...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Non ha detto niente sul significato.

AVVOCATO V. VOZZA - Come no! "A significare che..." ha appena detto! Ha appena spiegato il significato, a suo parere, di quella frase. Non è ammissibile!

PRESIDENTE S. D'ERRICO - E che cosa ha detto sul significato?

TESTE G. DI NOI - No, lei mi chiedeva perché e io ho specificato che verosimilmente il riferimento fosse all'andamento dell'ufficio insomma. "È tutto a rompere".

AVVOCATO V. VOZZA - Quella è la frase.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Andiamo avanti senza commenti.

TESTE G. DI NOI - Sì.

P.M. G. CANNARILE - Chiedo scusa, con riferimento a questa conversazione...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Commenti del teste volevo dire.

AVVOCATO V. VOZZA - Sì, sì!

P.M. G. CANNARILE - ...stiamo parlando...? Lo ha specificato?

TESTE G. DI NOI - Sì: si tratta dell'RI 553 del 2006, progressiva 70.

P.M. G. CANNARILE - Sì. Del 15.12.2006.

TESTE G. DI NOI - 15.12.2006. Tra l'altro, la disamina di quegli atti di indagine consentiva di prendere cognizione delle motivazioni per le quali tanto il Presidente Florido quanto l'Assessore Michele Conserva avessero appunto caldeggiato la circostanza che dovessero essere assecondate le istanze di TCT rispetto all'operato dell'Ingegnere Romandini: perché, per un verso, emergeva come evidentemente vi fosse una qualche aspettativa in termini di ritorno elettorale; per altro verso, emergeva - dal contenuto delle intercettazioni - come il Presidente Florido fosse legato anche da vincolo di conoscenza, da vincolo amicale al Capitano di Lungo Corso Russo che era rappresentante di TCT S.p.A.. Quanto al primo aspetto in particolare - cioè quanto a un'aspettativa in termini di ritorno elettorale, ovvero quanto a una consapevolezza di un ipotetico mancato ritorno in termini elettorali per effetto del mancato accoglimento delle istanze di TCT rispetto alla vicenda concernente l'autorizzazione alla proroga dello stoccaggio dei fanghi di dragaggio - si registrava ancora una volta una conversazione tra

Conserva Michele e Santoro Giampiero del 16 dicembre del 2006. Faccio riferimento all'RI 553 del 2006, progressiva 109 nel corso della quale, dopo aver paventato il licenziamento di Romandini - il Conserva - evidenziava appunto come si rassegnasse alla circostanza che potesse essere disperso il bacino di voti che rappresentava TCT appunto e, dunque, commentava: "Se dobbiamo perdere i voti di TCT, vuol dire che li andiamo a recuperare da un'altra parte". Allo stesso modo - dicevo - le motivazioni che avevano portato a questo atteggiamento di ostilità verso il Romandini erano da ricercarsi anche nel rapporto di conoscenza accertato esserci tra il Presidente Gianni Florido e il Capitano di Lungo Corso Russo. Anche in questo caso lo testimonia una intercettazione telefonica del 22 dicembre del 2006. Faccio riferimento all'RI 547 del 2006, progressiva 1501 nel corso della quale tra l'altro dapprima il Presidente Florido si soffermava a rappresentare la circostanza che la parte amministrativa della Provincia rappresentasse un contropotere effettivo all'indirizzo politico; per altro verso, evidenziava appunto come, rispetto alla figura di Romandini e evidentemente alla determinazione che aveva assunto con riferimento alla vicenda del TCT, egli si sarebbe evidentemente esposto anche a delle conseguenze di carattere amministrativo-disciplinare, eccetera in termini di risarcimento del danno, nella misura in cui ovviamente quel diniego poi avesse avuto un'ulteriore fase di impugnazione eccetera, evidenziando con una frase che peraltro lasciava sospesa ("Lui deve sapere che adesso per lui si apre una fase..."). Ripeto, il contenuto della...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Chi pronunciava questa fase?

TESTE G. DI NOI - Il Presidente Florido rispetto alla figura di Luigi Romandini appunto. Rispetto al contenuto generale della conversazione, emergeva per l'appunto come comunque i due fossero legati da vincolo di amicizia, atteso che si sentivano tra l'altro in occasione dello scambio di auguri per le festività natalizie.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Il Presidente Florido con questo Russo, questo Capitano Russo?

TESTE G. DI NOI - Il Presidente Florido con il Capitano Russo, sì.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Ci sono altre domande?

P.M. G. CANNARILE - Sì. Può specificare gli interlocutori della conversazione... Abbiamo adesso esaminato quella del 22 dicembre. Quella precedente: la conversazione progressivo 300, RIT sempre 553/06 del 19.12.2006.

TESTE G. DI NOI - Sì.

P.M. G. CANNARILE - È precedente, rispetto a quella esaminata, di qualche foglio.

TESTE G. DI NOI - Scusi, dottoressa, ha detto progressiva...

P.M. G. CANNARILE - 300, pagina 28.

TESTE G. DI NOI - Gli interlocutori sono Giampiero Santoro e l'Assessore Conserva.

---

P.M. G. CANNARILE - Sì.

TESTE G. DI NOI - Dunque dicevo... se posso continuare.

P.M. G. CANNARILE - Sì.

TESTE G. DI NOI - I fatti oggetto di cognizione nell'ambito di quel procedimento penale evidenziavano appunto in qualche modo l'atteggiamento di livore, di resistenza rispetto all'operato dell'Ingegnere Luigi Romandini da parte degli esponenti politici della Provincia in persona dell'Assessore Michele Conserva e del Presidente Gianni Florido e, in qualche modo, consentivano di prendere cognizione di quello che era uno scenario che poi - come ho detto - lo stesso Romandini aveva ricostruito diffusamente nel corso dell'assunzione di informazioni. Scenario che aveva portato poi all'affidamento al Romandini del Settore Agricoltura dell'Ente Provincia di Taranto all'indomani delle elezioni provinciali che si erano tenute il precedente 6 e 7 giugno del 2009, con attribuzione - come ho detto - dell'incarico della dirigenza dell'ufficio del IX Settore in capo all'Ingegnere Ignazio Morrone. Tra l'altro, ritornando al contenuto delle intercettazioni captate nell'originario procedimento 345 del 2010 e poi riunito al procedimento 938, una serie di conversazioni evidenziavano quali erano le dinamiche rispetto alle quali l'Assessore Conserva e Santoro Giampiero (come ho già avuto modo di indicare, fido collaboratore dell'Assessore stesso)... qual era l'atteggiamento in via generale tenuto nei confronti dell'Ingegnere Morrone, nella misura in cui in plurimi confronti tra loro e con riferimento alla trattazione di varie e - tra l'altro - non meglio individuate trattazioni a cognizione del settore diretto dal Morrone appunto, avessero modo di evidenziare la considerazione che li animava rispetto al Morrone stesso e, tra le altre, la circostanza che in due intercettazioni in particolare... in una avessero modo di... nel commentare appunto l'andamento di una trattazione amministrativa, avessero modo di indicare la circostanza che il Morrone fosse tenuto come pupazzo. Faccio riferimento alla conversazione di cui all'RI 26 del 2010, progressiva 11253 del 19 luglio del 2010. Di analogo tenore era una conversazione del precedente mese di giugno (del 23 giugno del 2010) tra i medesimi interlocutori - la progressiva 9731 del decreto autorizzativo 26 del 2010 - nel corso della quale, sempre riferendosi alla figura del Morrone, Santoro riferiva all'Assessore Conserva come anche rispetto a questa trattazione appunto l'Assessore Conserva fosse... "L'abbiamo giocato", "L'abbiamo fatto credere". Come ho detto, nella prosecuzione poi delle attività investigative venivano escuse numerose persone informate sui fatti con particolare riferimento alle conversazioni intercettate con gli indagati e nella misura in cui queste conversazioni chiaramente coinvolgessero i soggetti di volta in volta escussi e ai quali sono stati posti quesiti sia di ordine generale rispetto agli incarichi rivestiti all'interno della Provincia rispetto al ruolo acquisito

nell'ambito del procedimento amministrativo concernente il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della discarica in area Cava Mater Gratiae, nonché rispetto appunto alle dinamiche d'ufficio che coinvolgevano gli altri interlocutori - ovvero gli altri colleghi d'ufficio - e la figura del dirigente ma anche la figura dell'Assessore Conserva e del Presidente Florido. Peraltro, una intercettazione in particolare evidenziava come gli stessi addetti all'ufficio del IX Settore individuassero una forte analogia tra le vicende che avevano riguardato, negli anni 2006/2007, TCT S.p.A. e l'iter amministrativo e contenzioso concernente quella procedura amministrativa e la vicenda Ilva appunto con riferimento alla questione inerente l'autorizzazione in relazione alla discarica Mater Gratiae.

P.M. G. CANNARILE - E di quale...

TESTE G. DI NOI - Nella fattispecie, faccio...

P.M. G. CANNARILE - Sì. Di quale conversazione...

TESTE G. DI NOI - Faccio riferimento ad una conversazione del 9 agosto del 2008 intercorsa sostanzialmente tra due funzionari istruttori...

*(Il teste consulta la documentazione in suo possesso)*

TESTE G. DI NOI - Allora, è la progressiva 348 del 5 marzo 2010, registrata in esecuzione del decreto autorizzativo 91 del 2010. È una conversazione che interviene tra Giampiero Santoro e Domenico Lovascio, nel corso della quale Santoro relazionava all'interlocutore rispetto all'andamento della pratica Ilva evidenziando appunto come la questione fosse stata rimessa al Comitato Tecnico. Ed era il Lovascio che in particolare faceva un parallelismo rispetto alla vicenda TCT evidenziando come, per l'appunto, le due vicende avessero le medesime criticità e significando come evidentemente, ove fosse stata data la proroga a TCT rispetto all'istanza di deposito dei fanghi di dragaggio, evidentemente gli stessi si sarebbero potuti esporre a delle conseguenze nella misura in cui - diceva il Lovascio - <<È stata fatta una cosa ugualissima e ho detto "Qua non si scherza">>, evidentemente con riferimento alle attività investigative eseguite con riferimento all'una e un'altra vicenda. Posso proseguire?

P.M. G. CANNARILE - Prego.

TESTE G. DI NOI - A margine rispetto a queste tematiche, le attività investigative consentivano di evidenziare - come ho detto - la circostanza che, nel mese di febbraio del 2007, Ilva avesse inoltrato al Ministero dell'Ambiente istanza tesa ad ottenere l'Autorizzazione Integrata Ambientale, quindi in materia ambientale. Le attività investigative eseguite, anche in questo caso consistite - in una prima fase - nell'esecuzione di intercettazioni

telefoniche e di conversazioni tra presenti e, dunque, in un'acquisizione documentale (del successivo mese di agosto del 2013) presso il Ministero dell'Ambiente, con riferimento all'iter amministrativo, agli atti concernenti tutti gli atti endoprocedimentali inerenti la pratica istruttoria pertinente il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale... Queste attività investigative consentivano di prendere cognizione della circostanza che, parallelamente alle interlocuzioni in ambito provinciale e in relazione alla vicenda connessa al rilascio dell'autorizzazione con riferimento alla discarica in area cava Mater Gratiae, parallelamente ai contatti in ambito regionale e con riferimento alle dinamiche e ai rapporti con gli uffici di Presidenza della Regione essenzialmente in relazione all'operato di ARPA Puglia, si registrassero allo stesso tempo una serie di interlocuzioni e di interrelazioni tra esponenti di Ilva S.p.A. appunto e soggetti con funzioni apicali all'interno del Ministero dell'Ambiente.

P.M. R. EPIFANI - Colonnello, chiedo scusa se interrompo ma solo per dare un contributo di comprensibilità. Parliamo di quello che voi avete riferito nell'informativa del 4 maggio 2013?

TESTE G. DI NOI - Sì, protocollo 216530 del 4 maggio 2013.

P.M. R. EPIFANI - Perfetto, che è relativo proprio alle attività di approfondimento con riguardo al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale.

TESTE G. DI NOI - Sì.

P.M. R. EPIFANI - Ecco. Perché su questo gradirei qualche chiarimento puntuale che le farò, magari più di qualcuno.

TESTE G. DI NOI - Sì.

P.M. R. EPIFANI - Allora, cominciamo da un dato formale: l'informativa è trasmessa dal Comandante del Gruppo, Tenente Colonnello Giuseppe Dell'Anna.

TESTE G. DI NOI - Sì.

P.M. R. EPIFANI - È trasmessa da costui. Però io in calce all'informativa - nell'ultima pagina - trovo una dicitura: "Le attività di indagine, coordinate dal Tenente Colonnello Giuseppe Dell'Anna, sono state dirette dal Maggiore - all'epoca Maggiore - Giuseppe Di Noi...".

TESTE G. DI NOI - Sì.

P.M. R. EPIFANI - "...e dal Luogotenente Filippo Nigro. Sono state effettuate, segnatamente al riascolto, dal Brigadiere Alfredo D'Arco e dall'Appuntato Francesco Marra...".

TESTE G. DI NOI - Sì.

P.M. R. EPIFANI - "...i quali hanno anche redatto la presente annotazione unitamente al Maggiore Giuseppe Di Noi".

TESTE G. DI NOI - Sì.

P.M. R. EPIFANI - Questa informativa e queste attività facevano seguito a una delega

dell'ufficio con cui vi si demandava il riascolto, cioè - una volta espletata l'attività di intercettazione - di effettuare nuove verifiche mirate appunto a esplorare i rapporti tra l'azienda e i soggetti preposti o comunque i soggetti che agivano nell'interesse dell'azienda e funzionari del Ministero dell'Ambiente. Dico bene?

TESTE G. DI NOI - Sì, confermo.

P.M. R. EPIFANI - Anche in questo caso l'informativa è supportata da una serie abbastanza cospicua di attività di intercettazioni.

TESTE G. DI NOI - Sì.

P.M. R. EPIFANI - La domanda che abbiamo posto tante volte: vale anche in questo caso quella precisazione che ci ha fatto prima, cioè le attività di ascolto sono state condotte materialmente dai suoi sottoposti ma su alcune ha anche partecipato lei?

TESTE G. DI NOI - Diciamo che nella prima fase - la fase concernente l'ascolto delle nuove intercettazioni - hanno proceduto in via esclusiva i miei collaboratori. Anche alla fase di riascolto... perché questa informativa è stata redatta ad attività tecniche concluse. Anche la fase di riascolto è stata fatta dai miei collaboratori i quali mi hanno evidenziato - ai fini della redazione dell'informativa - le conversazioni che appunto attenevano al tema oggetto di delega. Rispetto a talune delle intercettazioni, soprattutto allorquando appariva necessario meglio contestualizzare l'intercettazione stessa, talune intercettazioni le ho riascoltate meglio direttamente anch'io prendendo atto del lavoro di trascrizione già fatto.

P.M. R. EPIFANI - Sì, benissimo. Chiedo scusa, Presidente, ma devo contestualmente espletare il servizio di turno esterno, per cui qualcuno mi può anche cercare per questo motivo. Allora, cominciamo da una conversazione: la progressiva 468 del 22 aprile 2010.

TESTE G. DI NOI - Sì.

P.M. R. EPIFANI - Evocata a pagina 3 della vostra informativa.

TESTE G. DI NOI - Sì.

P.M. R. EPIFANI - Non trovo l'indicazione del RIT. Se ce lo può specificare.

TESTE G. DI NOI - È il RIT 257 del 2010.

P.M. R. EPIFANI - 257, benissimo. Ci può specificare gli interlocutori di questa...

TESTE G. DI NOI - Gli interlocutori sono il Ragionier Riva Fabio e l'Avvocato Francesco Perli.

P.M. R. EPIFANI - Sì. Diceva...

TESTE G. DI NOI - Dicevo: gli interlocutori sono il Ragionier Riva Fabio e l'Avvocato Francesco Perli.

P.M. R. EPIFANI - Bene. L'Avvocato Francesco Perli chi è? L'avete identificato? Aveva...

TESTE G. DI NOI - L'Avvocato Francesco Perli è un consulente esterno di Ilva sostanzialmente. È titolare di uno studio legale a Milano e si relazionava abitualmente

ed essenzialmente con la proprietà e, all'occorrenza, anche con il direttore dello stabilimento tarantino di Ilva S.p.A. ovvero con Girolamo Archinà, in relazione alle tematiche che attenevano essenzialmente i contatti con il Ministero dell'Ambiente e con particolare riferimento alla procedura di rilascio dell'AIA, al pari di un altro interlocutore che rispetto all'economia complessiva dell'indagine, laddove Archinà Girolamo ma anche l'Ingegnere Capogrosso ed evidentemente Riva Fabio emergono a fattori comuni rispetto a tutte le dinamiche oggetto di cognizione e che avevano riguardato lo stabilimento tarantino, quindi sia in relazione - come ho detto - ai rapporti in ambito locale, che in ambito regionale, che in ambito ministeriale con riferimento al particolare tema del rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale e quindi ai rapporti e alle relazioni con esponenti del Ministero dell'Ambiente... emergevano, oltre che Archinà, Capogrosso, appunto il Ragioniere Fabio Riva - che però erano essenzialmente soggetti passivi delle informazioni - anche le figure dell'Avvocato Francesco Perli e della Dottoressa Vittoria Romeo, già dipendente Ilva e poi collocata in congedo e diventata collaboratrice esterna della società.

P.M. G. CANNARILE - Senta, proprio in questa conversazione a cui lei faceva riferimento vi è il nome di Pelaggi. Può specificare chi è Pelaggi?

TESTE G. DI NOI - Sì. L'Avvocato Luigi Pelaggi era il capo segreteria pro tempore del Ministro Onorevole Stefania Prestigiacomo. Era un soggetto che risultava in contatto appunto con gli esponenti di Ilva che ho indicato.

P.M. G. CANNARILE - Per quanto riguarda questa parte dell'attività di indagine, lei ha detto che avete proceduto al riascolto di talune conversazioni telefoniche, nonché all'acquisizione di documentazione.

TESTE G. DI NOI - Sì.

P.M. G. CANNARILE - È stata acquisita anche documentazione.

TESTE G. DI NOI - Sì, è stata acquisita documentazione.

P.M. G. CANNARILE - Questo quando è stato effettuato?

TESTE G. DI NOI - Il 7 agosto del 2013 è stata acquisita la documentazione pertinente la trattazione concernente l'Autorizzazione Integrata Ambientale e, allo stesso tempo, è stata escussa a sommarie informazioni la Dottoressa Paolina Pepe in relazione ad alcune circostanze con riferimento ai ruoli in capo ai direttori... o, meglio, alle funzioni in capo ai direttori generali del Ministero dell'Ambiente.

P.M. G. CANNARILE - La documentazione che è stata acquisita ha trovato poi il riscontro in quello che era già via via emerso attraverso l'attività di intercettazione telefonica effettuata?

TESTE G. DI NOI - Sì, confermo.



P.M. G. CANNARILE - Se sì... ecco. Se può illustrare in questo senso, che cosa appunto è emerso dall'attività di intercettazione e che poi ha trovato riscontro in questa documentazione.

TESTE G. DI NOI - Confermo la circostanza che l'acquisizione e la disamina della documentazione abbia consentito di riscontrare il contenuto di talune intercettazioni captate, in particolare con riferimento alla rilevata esigenza - rilevata dalle attività tecniche - del gruppo istruttore a sostegno della Commissione che si occupava appunto dell'attività istruttoria connessa al rilascio dell'AIA - in primo luogo al riscontro in questi termini - di eseguire un sopralluogo in situ, presso lo stabilimento Ilva di Taranto. Di questa evidenza troviamo traccia tanto nelle conversazioni telefoniche che posso citare... Si tratta, tra le altre, della conversazione di cui al decreto autorizzativo 258 del 2010 - alla progressiva 4777 intercorsa tra Vittoria Romeo appunto e l'Ingegnere Capogrosso - avuto riguardo alla quale effettivamente emergeva la circostanza che, di lì a breve, vi sarebbe stato un sopralluogo della Commissione presso lo stabilimento e quanto riscontriamo nel verbale del gruppo istruttore in data 20 maggio del 2010, allorquando appunto nei lavori del gruppo istruttore emerge come fosse stata fissata - tra il 24 e il 26 di giugno di quell'anno - appunto una "tre giorni" nell'ambito della quale il gruppo istruttore avrebbe eseguito una visita presso lo stabilimento siderurgico tarantino. Peraltro, in un successivo verbale del gruppo istruttore del 27 maggio del 2010 emergeva come quel sopralluogo fosse stato anticipato ai giorni dal 14 al 16 giugno del 2010. Anche in questo caso, ovviamente, le attività tecniche davano contezza della circostanza che in quei giorni effettivamente si teneva il sopralluogo della Commissione presso lo stabilimento siderurgico tarantino.

P.M. R. EPIFANI - Sì. Senta, a pagina 4 voi fate un riferimento a Vittoria Romeo. Vuole specificare se l'avete identificata e chi è costei?

TESTE G. DI NOI - Sì. Vittoria Romeo è già dipendente Ilva, poi collocata in congedo. In quel frangente, nel corso delle attività investigative, risultava essere un consulente esterno della società Ilva S.p.A..

P.M. R. EPIFANI - Sì. Conversazione progressiva 4777 del 28 maggio 2012, RIT 258. Vuole specificare, se lo sa, gli interlocutori?

TESTE G. DI NOI - Gli interlocutori sono il Dottor Luigi Capogrosso - l'Ingegnere Luigi Capogrosso - e, per l'appunto, Vittoria Romeo. La circostanza della identificazione emerge alla luce del fatto che questa conversazione transita peraltro attraverso il centralino Ilva e, quindi, all'Ingegnere Capogrosso la segreteria introduce la interlocutrice indicandola per nome e cognome.

P.M. R. EPIFANI - La progressiva del RIT 257/10...

AVVOCATO V. VOZZA - Pubblico Ministero - mi perdoni, non voglio interromperla - se siamo tutti d'accordo, così magari evitiamo anche in controesame di fare duecento domande magari inutili... Siccome mi pare che il Tenente Colonnello abbia detto che in alcuni sporadici casi forse ha proceduto persino lui personalmente al riascolto...

TESTE G. DI NOI - Sì.

AVVOCATO V. VOZZA: ...mentre nella stragrande maggioranza dei casi, mi pare di capire...

TESTE G. DI NOI - Ho preso atto delle trascrizioni per come eseguite dai collaboratori.

AVVOCATO V. VOZZA: ...ha preso atto delle trascrizioni dei suoi collaboratori. Poiché - ovviamente - in quella fase di inquadramento non ci ha detto quali ha ascoltato direttamente e quali no, se siamo d'accordo sarebbe forse utile e comodo per tutti se in premessa dicesse - rispetto alla telefonata, alla conversazione sulla quale riferisce - se l'ha ascoltata lui o meno. Se siamo d'accordo... penso possa essere di utilità per tutti.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Lei è in grado di fare questa precisazione?

TESTE G. DI NOI - No, non sono in grado nella misura in cui si tratta di un'attività fatta diversi anni fa e, quindi, non ho cognizione di...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Quindi non può dire se questa in particolare è stata da lei personalmente ascoltata.

TESTE G. DI NOI - No.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene.

AVVOCATO V. VOZZA - Anche perché, come correttamente ha dato atto il Pubblico Ministero, in realtà in calce alle conclusioni si dice che "Le attività di riascolto sono state effettuate dal Brigadiere D'Arco e dall'Appuntato Marra". Apprendiamo oggi che il Tenente Colonnello qualcuna l'avrebbe anche personalmente sentita. Credo sia particolarmente utile capire quali, se lo ricorda.

TESTE G. DI NOI - Sì. Voglio specificare, Presidente, che nel mio caso...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ne ricorda qualcuna in particolare?

TESTE G. DI NOI - No. Ma non si trattò di un riascolto - come dire? - in esecuzione della delega, nel senso che il riascolto fu totalmente fatto dal Brigadiere D'Arco e dall'Appuntato Marra. Quelle conversazioni che io ritenni all'epoca di risentire, erano conversazioni già riascoltate in esecuzione della delega, ulteriormente trascritte - ove non già trascritte in fase di ascolto in prima istanza - e rispetto alle quali io avevo necessità di chiarirmi le idee rispetto ai toni della conversazione e, quindi, allo scopo di vagliarne la effettiva rilevanza e la portata del dialogo intercettato, eccetera. Rispetto all'esecuzione della delega - in termini di riascolto - io non ho redatto materialmente verbali di trascrizione, quindi non ho proceduto al riascolto in esecuzione della delega. Il mio riascolto è stato funzionale alla redazione dell'informativa in qualche modo.

---

P.M. R. EPIFANI - Però, Colonnello, immagino lei si sia confrontato con i Militari, ha chiesto contezza delle...

TESTE G. DI NOI - Assolutamente!

P.M. R. EPIFANI - Non credo che tralattivamente lei ha recepito un verbale...

TESTE G. DI NOI - No, no, no! Assolutamente!

P.M. R. EPIFANI - ...e così, ad occhi chiusi, ha firmato un'informativa di diverse centinaia di pagine.

AVVOCATO V. VOZZA - Io però pregherei il Pubblico Ministero di non essere così suggestivo nella domanda.

P.M. R. EPIFANI - Chiedo scusa, Avvocato, magari...

AVVOCATO V. VOZZA - Chiedo scusa, è un'opposizione!

P.M. R. EPIFANI - Non si può interrompere!

AVVOCATO V. VOZZA - Pubblico Ministero, mi pare che lei stia ponendo una domanda in modo suggestivo perciò inammissibile. Non può fare una domanda che prevede una risposta "Sì" o "No". "Immagino che lei abbia fatto questo, vero?" e il teste risponde di sì o di no. Non penso che sia possibile perché la domanda suggerisce la risposta e, essendo un teste da lei addotto, credo che posta in questi termini sia inammissibile. Devo intervenire per forza, visto che l'ha già proposta e la mia opposizione deve essere necessariamente a valle della sua domanda, non certo dopo la risposta del teste.

P.M. R. EPIFANI - Ma almeno faccia terminare la domanda!

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, è difficile porre questa domanda in altro modo...

AVVOCATO V. VOZZA - Se è inammissibile la domanda suggestiva è inammissibile!

PRESIDENTE S. D'ERRICO - ...perché abbiamo già sentito dal Colonnello che lui ha coordinato le indagini, è firmatario della comunicazione di notizia di reato, quindi... Diciamo che diamo...

AVVOCATO V. VOZZA - E' sul modo - su come è stata posta la domanda - la mia opposizione.

P.M. R. EPIFANI - L'ha scritta, l'ha scritta!

P.M. G. CANNARILE - L'ha scritta!

PRESIDENTE S. D'ERRICO - L'ha scritta, l'ha redatta lei. Con che modalità l'ha redatta, come ha proceduto?

TESTE G. DI NOI - Sostanzialmente, preso atto del... Ovviamente devo specificare che l'individuazione delle intercettazioni che dovessero essere oggetto di trascrizione è stata fatta - congiuntamente ai miei collaboratori - sulla base del brogliaccio, quindi dove c'era una sintesi ovvero intercettazioni già trascritte appunto rispetto alle quali si è poi valutato, alla luce dell'argomento che doveva essere oggetto di annotazione di P.G., che

fossero argomentazioni rilevanti e che quindi dovessero essere integralmente trascritte. Cioè io non ho preso atto del materiale che mi hanno portato. Il materiale è stato selezionato da me e in contraddittorio con i miei collaboratori, avuto riguardo al brogliaccio delle operazioni di intercettazione. Il materiale riascolto e la trascrizione di quelle intercettazioni - ove non già trascritte - non l'ho fatto io quantomeno a fattor comune. Ribadisco: non mi sono materialmente messo le cuffie e redatto i verbali di trascrizione. Evidentemente, ove vi fosse un dubbio anche rispetto alla comprensione del dialogo e al senso del dialogo, tra gli altri anch'io ho in quel caso indossato le cuffie e riascoltato le conversazioni stesse.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Possiamo andare avanti.

P.M. R. EPIFANI - Grazie. Allora parlavamo della conversazione RIT 257/10, progressiva 2473.

Ricorda, nelle modalità che ci ha detto, chi fossero gli interlocutori? È in grado di dirlo?

TESTE G. DI NOI - Sì: gli interlocutori sono, anche in questo caso, l'Avvocato Perli Francesco e Riva Fabio. Tale conversazione tra l'altro trova riscontro nei verbali poi acquisiti perché, anche in questo caso, fanno riferimento al sopralluogo da eseguirsi presso lo stabilimento.

P.M. R. EPIFANI - RIT 90/10, progressiva 5216.

TESTE G. DI NOI - Allora, gli interlocutori: Girolamo Archinà e Allegrini Ivo.

P.M. R. EPIFANI - Ecco, bene. Allegrini Ivo. Chi era Allegrini Ivo? L'avete identificato? Che verifiche avete fatto su questo nominativo?

TESTE G. DI NOI - Allegrini Ivo era già direttore del CNR Lazio e, dunque, consulente esterno di Ilva S.p.A..

P.M. R. EPIFANI - Progressiva... Pagina 15 della sua informativa: progressiva 2645 del 9 giugno 2010. Se mi specifica però anche il RIT con riferimento a questa...

TESTE G. DI NOI - Sì: si tratta dell'RI 257 del 2010, del 9 giugno del 2010, interlocutori Riva Fabio e l'Avvocato Perli Francesco. Devo specificare che, anche in questo caso, il contenuto della conversazione trova riscontro nell'acquisizione documentale eseguita presso il Ministero.

P.M. R. EPIFANI - Senta, nella conversazione c'è un riferimento a un certo Della Porta. Non so, ricorda questo dato, se avete fatto delle verifiche e degli approfondimenti su costui? Le parlo di pagina 16 dell'informativa.

TESTE G. DI NOI - Sì: si tratta del Professor Giuseppe Della Porta, Direttore Scientifico dell'Istituto Europeo di Oncologia.

P.M. R. EPIFANI - Sì. Progressiva 5520 del 16 giugno 2010, RIT 90/10.

TESTE G. DI NOI - Interlocutori l'Ingegnere Luigi Capogrosso e Archinà Girolamo.

P.M. R. EPIFANI - La 5524 del 16.6.2010.

TESTE G. DI NOI - Sì: sempre RI 90 del 2010, interlocutori Riva Fabio e la Dottoressa Vittoria Romeo.

P.M. R. EPIFANI - Bene. Del RIT 2578/10, la progressiva 2929 del 16 giugno 2010.

TESTE G. DI NOI - Ancora una volta, interlocutori la Dottoressa Vittoria Romeo e il Ragionier Fabio Riva.

P.M. R. EPIFANI - A pagina 25 dell'informativa è riportata la conversazione 3651 del 28 giugno 2010.

TESTE G. DI NOI - Interlocutori sono Fabio Riva e l'Avvocato Luigi Pelaggi.

P.M. R. EPIFANI - La 4022 del 5 luglio 2010.

TESTE G. DI NOI - Ancora una volta, interlocutori... La 4022, dottore? Mi scusi.

P.M. R. EPIFANI - 4022, pagina 27.

TESTE G. DI NOI - Avvocato Luigi Pelaggi e Riva Fabio.

P.M. R. EPIFANI - La 4240 dell'8 luglio 2010, anche se mi specifica il RIT.

TESTE G. DI NOI - La 4240: è l'RI 257 del 2010. Interlocutori sono L'Avvocato Perli Francesco e Fabio Riva.

P.M. R. EPIFANI - La 8621 del 9 luglio 2010, pagina 29.

TESTE G. DI NOI - Gli interlocutori sono l'Ingegnere Luigi Capogrosso e ancora una volta l'Avvocato Francesco Perli.

P.M. R. EPIFANI - La 9012 del 13 luglio 2010?

TESTE G. DI NOI - Interlocutori sono...

AVVOCATO V. VOZZA - Presidente, chiedo scusa - qui chiedo conforto al Pubblico Ministero - a me non risulterebbe trascritta. Non risulta trascritta dal perito questa telefonata. Stiamo facendo riferimento proprio al progressivo 90/12, 13 luglio 2010, ore 16.42. Potrebbe anche essermi sfuggita. A me non risulta trascritta. Se la Procura ha informazioni diverse, la pregherei di comunicarmele. Altrimenti rilevo...

P.M. R. EPIFANI - Non ho a disposizione l'elenco che abbiamo fornito ai...

AVVOCATO V. VOZZA - No. Ma, al di là dell'elenco che potrebbe anche essere completo, bisogna poi vedere se il perito le ha trascritte. A me, negli atti depositati dal perito, questa conversazione non risulta trascritta dal perito.

AVVOCATO A. MARIUCCI - Confermo, non è trascritta questa intercettazione. Non risulta nella perizia depositata.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Insiste con questa domanda, ha interesse? Altrimenti comunque...

P.M. R. EPIFANI - Se lo sa, ci riferisca comunque. Anche perché è una circostanza da appurare, francamente.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Pubblico Ministero, comunque le Difese degli Imputati si

oppongono a questa domanda. Se lei vuole insistere...

P.M. R. EPIFANI - Presidente, esiste sempre un 507 che potrebbe anche - un domani - comprendere la necessità di trascrivere queste conversazioni e ci troveremmo con...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Allora se avete interesse, esistendo comunque la bobina... Poi la trascrizione comunque è un aspetto - diciamo - secondario perché c'è la bobina. Eventualmente possiamo sentire in Aula questa conversazione - se sorgono problemi - o trascriverla o farla trascrivere.

P.M. R. EPIFANI - Se è in condizioni di rispondere...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - La domanda è ammessa allora. Prego.

TESTE G. DI NOI - Gli interlocutori sono l'Ingegnere Luigi Capogrosso e l'Avvocato Francesco Perli.

P.M. R. EPIFANI - La 4424 del 13 luglio 2010?

TESTE G. DI NOI - Gli interlocutori sono Fabio Riva, Daniele Riva e Vittoria Romeo.

P.M. R. EPIFANI - E chi è Daniele Riva?

TESTE G. DI NOI - Daniele Riva è il fratello di Fabio Riva. All'epoca, era responsabile dello stabilimento Ilva di Genova.

P.M. R. EPIFANI - La 4485 del 14 luglio 2010, pagina 35.

TESTE G. DI NOI - La 4485: gli interlocutori sono l'Avvocato Francesco Perli e il Ragioniere Fabio Riva.

P.M. R. EPIFANI - Ascolti: avete identificato, avete fatto accertamenti su tale Ticali?

TESTE G. DI NOI - L'Ingegnere Dario Ticali, da accertamenti eseguiti e anche in esito all'acquisizione documentale compiuta il 7 agosto del 2013, era il Presidente della Commissione IPCC AIA.

P.M. R. EPIFANI - "La Commissione...?"

TESTE G. DI NOI - IPCC AIA.

P.M. R. EPIFANI - Vuole spiegare alla Corte l'acronimo?

TESTE G. DI NOI - L'acronimo, onestamente, non lo ricordo.

P.M. R. EPIFANI - Non lo ricorda, va bene. Progressiva 9215 del 15 luglio 2010.

TESTE G. DI NOI - Interlocutori l'Ingegnere...

P.M. R. EPIFANI - Mi specifichi anche il RIT, visto che non è riportato nell'informativa.

TESTE G. DI NOI - Sì. Allora, la conversazione interviene tra l'Ingegnere Luigi Capogrosso e la Dottoressa Vittoria Romeo. Il RIT è il 258 del 2010.

P.M. R. EPIFANI - Progressiva 9227 del 15 luglio 2010.

TESTE G. DI NOI - In questo caso, la conversazione interviene tra la Dottoressa Vittoria Romeo e l'Ingegnere Luigi Capogrosso.

P.M. R. EPIFANI - Avete identificato, nel corso dell'attività di indagine, tale Tomassini?

TESTE G. DI NOI - Sì, ma al momento non mi sovviene l'identificazione.

P.M. R. EPIFANI - Non le sovviene. Progressiva 9243 del 15 luglio 2010.

TESTE G. DI NOI - Interlocutori ancora l'Ingegnere Luigi Capogrosso e la Dottoressa Vittoria Romeo.

P.M. G. CANNARILE - Quindi per la conversazione 9243 del 15 luglio 2010 - chiedo scusa - ha detto che gli interlocutori...

TESTE G. DI NOI - Sono l'Ingegnere Luigi Capogrosso e la Dottoressa Vittoria Romeo.

P.M. G. CANNARILE - Sì. Poi la conversazione successiva del 20 luglio 2010: 4714.

TESTE G. DI NOI - Gli interlocutori sono l'Avvocato Francesco Perli e Riva Fabio.

P.M. G. CANNARILE - La conversazione 9689 del 20 luglio 2010?

TESTE G. DI NOI - Ingegnere Luigi Capogrosso e Dottoressa Vittoria Romeo.

P.M. G. CANNARILE - Conversazione 22 luglio 2010, numero 4880.

TESTE G. DI NOI - Gli interlocutori sono Riva Fabio, Perli Francesco e Capogrosso Luigi.

P.M. G. CANNARILE - È sempre una conversazione telefonica... Cioè gli interlocutori, inizialmente, chi sono?

TESTE G. DI NOI - Allora, gli interlocutori inizialmente sono l'Ingegnere Luigi Capogrosso e Riva Fabio.

P.M. G. CANNARILE - Sì. Poi? Come si inserisce l'Avvocato Perli?

TESTE G. DI NOI - Nel prosieguo della conversazione si inserisce l'Avvocato Perli.

AVVOCATO C. URSO - Presidente, c'è opposizione!

AVVOCATO V. VOZZA - Ma è trascritta peraltro! Leggeremo la trascrizione e capiremo come si inserisce, se si inserisce!

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Qual è il problema?

P.M. G. CANNARILE - Non ho capito qual è il problema.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Il problema che avete rilevato non...

AVVOCATO V. VOZZA - Presidente - le chiedo scusa - sta identificando gli interlocutori. Ovviamente sarà nostra cura poi tornare sul punto.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Certo.

AVVOCATO V. VOZZA - Abbiamo proposto una questione e la Corte ha deciso. Questa è una telefonata trascritta. Obiettivamente che ci spieghi la cronologia, non soltanto quando ma addirittura come si inserisca un interlocutore in una conversazione inizialmente a due - considerando che abbiamo anche la trascrizione del perito - francamente mi sembra quantomeno una domanda superflua e in questo senso sarebbe inammissibile.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Non vedo la differenza. Quindi la domanda è ammessa. Se magari il Pubblico Ministero vuole essere più possibilista, cioè se si inserisce qualcuno...

P.M. G. CANNARILE - Siccome inizialmente ha detto che gli interlocutori sono Fabio Riva, Luigi Capogrosso e poi l'Avvocato Perli, a questo punto volevo dei chiarimenti in merito...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Una precisazione.

P.M. G. CANNARILE - Ha detto che gli interlocutori iniziali risultano essere Fabio Riva...

TESTE G. DI NOI - E l'Ingegnere Luigi Capogrosso.

P.M. G. CANNARILE - Luigi Capogrosso, ecco. A questo punto chiedevo l'altro interlocutore.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Si tratta della stessa conversazione di cui ha riferito, dei tre?

P.M. G. CANNARILE - Sì, sì. Certo, certo. Subentra un altro interlocutore. Per questo chiedevo come subentra l'altro interlocutore.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sì. Come mai ha indicato tre interlocutori? Ci vuole spiegare?

AVVOCATO G. CAIZZA - Non possiamo leggercele?

P.M. G. CANNARILE - A questo punto, forse mandiamo a casa il teste e non ci facciamo dire più nulla!

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, l'Accusa la sostiene l'Ufficio del Pubblico Ministero. Anche noi non siamo in grado, in questo momento, di vagliare precisamente quale potrebbe essere la rilevanza di questo teste. Però siccome l'Accusa appunto è affidata all'Ufficio della Procura, è la Procura che decide. Se ritiene di procedere in questo modo, questo modo non contrasta con alcuna norma processuale, per cui è consentito. D'altronde anche le Difese, Avvocato, hanno fatto dei lunghissimi controesami ma abbiamo comunque consentito l'ampia esplicitazione del diritto di Difesa.

AVVOCATO G. CAIAZZA - No, no, no. Ma non è questo il punto, Presidente. Il punto che è non approdi nella prova dibattimentale una prospettiva valutativa del contenuto delle intercettazioni: questo è il punto. A noi non importa se il teste vuole ripetere il contenuto. Lo faccia! Lo avete autorizzato, non ci torniamo più. Il problema è che non si può consentire che si introduca a verbale una prospettazione valutativa della Polizia Giudiziaria del contenuto e della rilevanza indiziaria o probatoria di questo materiale. Perché è quello che sta accadendo! Oltre che riferire che ci sono delle conversazioni, stiamo solo sentendo di dire "Probabilmente", "Verosimilmente", "Il senso era probabilmente questo...", "Dobbiamo interpretare che fosse questo...". Secondo noi non è consentito: è questo il punto! Su questo chiediamo che la Corte vigili, cioè che non abbiano ingresso le valutazioni del Colonnello Di Noi che non interessano la prova dibattimentale. I suoi "Probabilmente" non valgono nulla nella prova dibattimentale, cosa lui ritenga probabile non è tema di prova. O ci dica quello che ha accertato o taccia su quello che è probabile o non probabile, verosimile o non verosimile, a meno che la somiglianza o la probabilità non siano frutto di un accertamento investigativo esterno al



contenuto dell'intercettazione. Mi sembra un'obiezione molto semplice! Se lui dice "Quello che si dice trova conferma in questo documento", questa è una cosa sensata. Se lui dice che secondo lui questa interpretazione significa questa cosa, non lo può fare. E noi più che ripeterlo cinquanta volta non possiamo fare!

AVVOCATO V. VOZZA - Presidente, chiedo scusa, integro l'intervento.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Prego, prego.

AVVOCATO V. VOZZA - Anche sotto un altro profilo, mi perdoni. La pertinenza e la rilevanza delle domande poste da ogni parte evidentemente non è rimessa - per così dire - alla valutazione discrezionale e persino arbitraria di ogni parte, che sia Pubblico Ministero o Parte Civile o difensore. La pertinenza di ogni domanda e la rilevanza è evidentemente vagliata dalla Corte, in disparte la strategia processuale che ognuno di noi ritiene di perseguire e che non disvela. Noi stiamo dicendo che riferire - peraltro parzialmente, sommariamente - in maniera imprecisa, a meno che non legga il contenuto di intercettazioni peraltro trascritte e consacrate in bobina, è un'attività quantomeno del tutto inutile, se non addirittura fuorviante e nociva laddove il resoconto si infarcisca di aspetti valutativi inammissibili. E la prego, Presidente - nei limiti del possibile - di non risponderci che le sue valutazioni sono inutilizzabili: perché io credo che se esiste una regola, se esiste un divieto vada rispettato. Non vorrei mi si rispondesse: "Facciamogli violare il divieto, facciamogli infrangere la regola - processuale ovviamente - tanto non ne terremo conto". Non è così! Io mi fermo un passo prima: se esiste un divieto che è quello delle valutazioni, che lo osservi; se esiste un principio di pertinenza e rilevanza, che la Corte lo valuti rispetto a una testimonianza che, da ore, mi pare che per la stragrande maggioranza del suo tempo abbia riguardato un sunto di conversazioni trascritte dal perito.

AVVOCATO G. CAIAZZA - Un sunto - diciamo - soggettivo. Perché - come vedremo - nel controesame... ma questo appesantisce il controesame in un modo veramente insostenibile, secondo me, per il dibattimento. Noi vedremo che molte di queste intercettazioni e delle sintesi che fa il Colonnello Di Noi sono delle sintesi nell'ottica accusatoria. Lui legge alcune cose delle conversazioni e non altre. Vedremo che ci sono conversazioni che non ha inteso proprio valorizzare o valutare. Allora che dobbiamo fare qui?

*(L'Avvocato Perrone interviene fuori microfono)*

AVVOCATO G. CAIAZZA - Per non parlare degli errori materiali! Si attribuiscono parole che non ci sono nelle intercettazioni...

---

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Certo, è vostro dovere far rilevare se ci sono degli errori materiali.

AVVOCATO G. CAIAZZA - Certo, ma finiamo tra dieci udienze! Va bene, Presidente. Come vuole. Che vi posso dire?

PRESIDENTE S. D'ERRICO - L'errore materiale è l'errore umano.

AVVOCATO V. VOZZA - Ma il problema è la domanda tesa a far riferire sul contenuto di un atto nella nostra disponibilità. Mi sembra inammissibile, quantomeno irrilevante!

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Se nell'espletamento del vostro ruolo li fate notare, è giusto che sia così.

AVVOCATO G. CAIAZZA - Questo è sicuro!

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Ci sono altri interventi dei difensori?

*(Interventi fuori microfono)*

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Si associano ai colleghi. Il Pubblico Ministero vuole interloquire sul punto?

P.M. G. CANNARILE - Chiede il rigetto di tutte le eccezioni che sono state formulate proprio perché, ovviamente, il contenuto delle intercettazioni - così come è stato ribadito più volte e lo ribadiamo ancora - è stato richiamato solo ed esclusivamente per spiegare quella che è stata l'evoluzione dell'attività di indagine. In ogni caso si è fatto riferimento proprio a delle frasi precise prese dalle conversazioni, non già valutazioni o quant'altro. Di conseguenza, si ritiene che l'eccezione... Poi in questo momento stiamo procedendo veramente con la mera identificazione degli interlocutori, di conseguenza l'eccezione nuovamente sollevata dalla Difesa non riesco veramente a capire a cosa faccia riferimento in questo momento, atteso che da più di mezz'ora stiamo facendo riferire esclusivamente sugli interlocutori di determinate conversazioni.

*(L'Avvocato Perrone interviene fuori microfono)*

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, non torniamo su questo punto perché l'abbiamo già affrontato. Sulla pertinenza e rilevanza di questo teste - che è il responsabile dell'indagine - penso che non occorra spendere tante parole perché è colui che ha coordinato tutta l'indagine. Per quanto riguarda... Chiaramente, quello che viene a riferire è sicuramente pertinente e rilevante. È un'indagine che, per questo aspetto, si fonda sulle intercettazioni telefoniche e sulle ambientali. Per cui penso che sia più vostra esperienza - che mia passata - che tutti i processi che si fondano su intercettazioni

si svolgono - e non possono che svolgersi - con queste modalità. Magari l'oggetto sarà diverso, sarà l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti. Però se un settore, una parte dell'indagine si fonda su intercettazioni, questa è l'unica modalità con la quale gli investigatori possono e devono essere ascoltati. Quindi non ci dobbiamo far fuorviare dall'oggetto di questo processo. Se c'è un'intercettazione, voi mi insegnate - e lo dico con tutta l'umiltà possibile - che l'esame del verbalizzante, l'esame dell'investigatore si fa in questa maniera, cioè riconoscendo gli interlocutori e consentendo anche al dichiarante di individuare quello che ha colto dalle conversazioni. Non ci dimentichiamo i linguaggi criptici che vengono usati in tante intercettazioni. Cioè se noi dovessimo utilizzare i metri di valutazione che avete rappresentato con le vostre eccezioni, non si potrebbero fare più dei processi in materia di mafia e in materia di stupefacenti, in materia di associazione a delinquere. Quindi questo è il modo con cui si procede quando l'indagine è avvenuta prevalentemente, per questo aspetto, con intercettazioni. Per cui tutte le eccezioni devono essere rigettate. Prego, il Pubblico Ministero può proseguire. Vi ricordo che tra una ventina di minuti dobbiamo sospendere l'esame perché c'è una esigenza di un Giudice.

P.M. R. EPIFANI - Sì. Non so se aveva riferito sulla 4880 del 22 luglio 2010.

TESTE G. DI NOI - Allora sì. Dicevo: gli interlocutori di questa conversazione - l'RI è il 257 del 2010 - sono l'Ingegnere Luigi Capogrosso, Fabio Riva e l'Avvocato Francesco Perli.

P.M. G. CANNARILE - Scusi, in questa conversazione si fa riferimento a Mazzoni. Avete identificato chi è Mazzoni?

TESTE G. DI NOI - L'abbiamo identificato come soggetto parte del gruppo istruttore rispetto al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale.

P.M. R. EPIFANI - Conversazione 9971 del 23 luglio 2010.

TESTE G. DI NOI - Sì. Gli interlocutori sono Riva Fabio e l'Ingegnere Luigi Capogrosso.

P.M. R. EPIFANI - La 7909 del 27 ottobre 2010.

TESTE G. DI NOI - Interlocutori: l'Avvocato Francesco Perli e Riva Fabio.

P.M. R. EPIFANI - La...

AVVOCATO V. VOZZA - Presidente - senza attendere il controesame - credo ci sia stato un rifiuto, se me lo consentite, sul progressivo 9971. Se il Pubblico Ministero me ne dà atto, altrimenti lo faremo rilevare in controesame. È solo più funzionale.

TESTE G. DI NOI - Sì. Chiedo scusa, sì.

AVVOCATO V. VOZZA - Chiedo scusa al Pubblico Ministero se l'ho interrotta, ma forse è meglio chiarirlo adesso che appesantire un controesame.

P.M. R. EPIFANI - Quindi la 9971...

TESTE G. DI NOI - Sono l'Avvocato Francesco Perli e il Ragioniere Riva il Fabio.

---

P.M. G. CANNARILE - Quindi Avvocato Perli e il Ragioniere.

TESTE G. DI NOI - Sì.

P.M. G. CANNARILE - Poi abbiamo la conversazione 7909 del 27.10.2010.

TESTE G. DI NOI - Avvocato Francesco Perli e Ragionier Riva Fabio.

P.M. G. CANNARILE - Conversazione 8331 del 7 novembre 2010.

TESTE G. DI NOI - Avvocato Francesco Perli e Ragionier Riva Fabio.

P.M. G. CANNARILE - Chi è il chiamante?

TESTE G. DI NOI - Il chiamante è Riva Fabio.

P.M. G. CANNARILE - Conversazione 8409 del 9 novembre 2010.

TESTE G. DI NOI - Avvocato Francesco Perli, Ragionier Riva Fabio.

P.M. G. CANNARILE - Sì. Senta, chi è l'Ingegnier Pierfrancesco Palmisano che viene in rilievo nell'ambito di questa parte dell'attività di indagine?

TESTE G. DI NOI - L'Ingegnier...

P.M. G. CANNARILE - Cioè che cosa avete riscontrato in relazione...

TESTE G. DI NOI - L'Ingegnier Francesco Palmisano è un funzionario della Regione Puglia che, da acquisizione documentale, risulta presente con riferimento al sopralluogo eseguito dalla Commissione presso lo stabilimento tarantino tra il 13 e il 16 giugno del 2010, quale appunto esponente della Regione in relazione alla composizione della Commissione stessa. Il riscontro circa la presenza risulta con riferimento a un verbale del gruppo istruttore concernente appunto i lavori del gruppo istruttore in costanza del sopralluogo presso lo stabilimento di Taranto di Ilva.

P.M. G. CANNARILE - In relazione all'Ingegnier Palmisano, avete registrato dei contatti? Se può illustrare quanto è emerso.

TESTE G. DI NOI - Allora, abbiamo registrato l'interessamento - rispetto alla figura dell'Ingegnier Palmisano - nel corso di alcune conversazioni captate in costanza del sopralluogo presso lo stabilimento da parte della Commissione. Si tratta di conversazioni del 16...

P.M. G. CANNARILE - Chi l'ha effettuato questo sopralluogo?

TESTE G. DI NOI - La Commissione, la Commissione AIA.

P.M. G. CANNARILE - Sì. Come persone, i soggetti fisici...

TESTE G. DI NOI - Dovrei rivedere la documentazione.

P.M. G. CANNARILE - Risultano dai verbali. Sì, va bene.

TESTE G. DI NOI - Perché a memoria non ricordo, onestamente. Dicevo: la figura dell'Ingegnier Palmisano rileva in alcune conversazioni del 16 giugno del 2010, con particolare riferimento a due conversazioni: quella registrata in esecuzione del decreto numero 90 del 2010 alla progressiva 5520, intercorsa tra Girolamo Archinà e Luigi Capogrosso e in

una successiva conversazione intercorsa in pari data - la 5524 dell'RI 90 del 2010 - interlocutori Vittoria Romeo e il Ragionier Fabio Riva.

P.M. G. CANNARILE - Quanto emerso da quelle conversazioni telefoniche - quelle a cui lei adesso sta facendo riferimento - ha trovato poi riscontro nella documentazione che avete acquisito?

TESTE G. DI NOI - Trova riscontro con riferimento ai lavori del gruppo istruttore e con particolare riguardo appunto - come ho detto - all'effettiva riscontrata presenza dell'Ingegnere Palmisano al sopralluogo e alla circostanza che il 14 di giugno, nel corso dei lavori appunto presso lo stabilimento tarantino, fosse stato compiuto un sopralluogo presso l'area parchi che poi era oggetto della...

P.M. G. CANNARILE - Ecco, appunto. In riferimento a quale problematica in particolare?

TESTE G. DI NOI - Il tema che si discuteva era quello concernente la copertura dell'area parchi piuttosto che il barrieramento e le prescrizioni in tema di impermeabilizzazione di quel sito.

P.M. G. CANNARILE - E quindi che cosa fu deciso in quel contesto, a seguito proprio del sopralluogo?

TESTE G. DI NOI - Sostanzialmente, nell'acquisizione dei successivi... o - meglio - nella disamina dei successivi verbali del gruppo istruttore si evidenzia come, con particolare riferimento al tema del barrieramento piuttosto che della copertura eccetera, nel verbale del gruppo istruttore del 14 luglio del 2010 fosse stata eliminata la prescrizione in riferimento all'impermeabilità del sito - era prescrizione invece presente nel verbale del gruppo istruttore redatto nel precedente mese di giugno - e, per quanto concerne l'area parchi, fosse stato assegnato un termine per uno studio di fattibilità in relazione alla copertura dell'area parchi.

P.M. G. CANNARILE - Senta, possiamo ritornare un attimo alla conversazione progressivo 5216 del 9 giugno 2010?

TESTE G. DI NOI - Sì.

P.M. G. CANNARILE - Può ricordare gli interlocutori di questa conversazione?

TESTE G. DI NOI - Girolamo Archinà e il Professore Ivo Allegrini.

P.M. G. CANNARILE - Sì. Il chiamante...?

TESTE G. DI NOI - Verifico.

*(Il teste consulta la documentazione in suo possesso)*

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Scusi, il professor...?

TESTE G. DI NOI - Ivo Allegrini.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ivo Allegrini.

TESTE G. DI NOI - Il Professor Allegrini chiamante.

P.M. G. CANNARILE - Sì. Senta, nel corso della conversazione si fa riferimento "Il nostro amico Corrado".

TESTE G. DI NOI - Sì.

P.M. G. CANNARILE - Ecco. A riguardo, è stato identificato?

TESTE G. DI NOI - Fu identificato nell'allora Direttore Generale Clini Corrado, del Ministero dell'Ambiente.

P.M. G. CANNARILE - Quindi si trattava di quale incarico?

TESTE G. DI NOI - Del Direttore Generale del Ministero dell'Ambiente Clini Corrado.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Pubblico Ministero, vogliamo sospendere per oggi o c'è qualcosa strettamente collegato?

P.M. G. CANNARILE - Se possiamo sospendere. Si tratta di rivedere un attimo...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sì, senz'altro. Per cinque minuti non ci sono problemi. Volete continuare o sospendere?

P.M. G. CANNARILE - Ci vediamo domani. In questo senso.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sì, ci vediamo domani chiaramente.

AVVOCATO G. CAIAZZA - Per i nostri programmi, più o meno la Procura che tempi pensa di avere ancora bisogno di utilizzare per l'udienza di domani: tutta l'udienza di domani?

P.M. G. CANNARILE - No, no, no. Assolutamente, assolutamente. Si tratterà al massimo di qualche...

AVVOCATO G. CAIAZZA - Allora due cose, Presidente. Io volevo chiedere alla Corte e anche ai colleghi - poiché venerdì non sono nelle condizioni di ritornare - di poter fare il controesame domani.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sì. Comunque, Avvocato, venerdì salterà l'udienza per un mio impegno.

AVVOCATO G. CAIAZZA - Va bene.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Quindi salterà l'udienza di venerdì.

AVVOCATO G. CAIAZZA - Però per il mio controesame - non so se valga solo per il mio - avrei necessità di fare...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Lo vorrebbe fare domani o vuole rinviarlo?

AVVOCATO G. CAIAZZA - Questo adesso lo vediamo. No, la richiesta era: poiché voi ci avete - con ordinanza - chiesto di preavvisare la necessità del tecnico...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sì, sì, sì.

AVVOCATO G. CAIAZZA - Noi dovremo ascoltare una o due intercettazioni, farle ascoltare al teste e rivedere il video della...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Benissimo. Allora disponiamo l'intervento del tecnico.

P.M. G. CANNARILE - Chiedo scusa, Avvocato: quale video? No, per intenderci.

AVVOCATO G. CAIAZZA - Il video di Liberti...

P.M. G. CANNARILE - No: perché riguarda altro teste, non il Colonnello Di Noi.

AVVOCATO G. CAIAZZA - Ah. Voi non farete domande su Liberti al Colonnello Di Noi?

P.M. G. CANNARILE - No.

P.M. R. EPIFANI - No, no.

AVVOCATO G. CAIAZZA - Ah!

P.M. G. CANNARILE - Perché come attività di indagine è stata curata in particolare da altro teste.

AVVOCATO G. CAIAZZA - Allora - come vede, Presidente - non so neanche se... forse non dovrò domani.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Però mi sembra di ricordare che ha riferito sulle intercettazioni stamattina.

AVVOCATO G. CAIAZZA - E certo!

P.M. G. CANNARILE - Sì. Ma poi in particolare, per quanto riguarda l'episodio a cui fa riferimento adesso l'Avvocato Caiazza nello specifico...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Avvocato...

AVVOCATO G. CAIAZZA - Vedremo domani come...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sì, vedremo domani.

AVVOCATO CARLO PETRONE - Presidente, io alla scorsa udienza manifestai - visto che il nostro Studio è sempre presente dall'inizio del processo - una difficoltà per l'udienza di domani per il controesame eventuale del Colonnello... anzi non eventuale ma certo del Colonnello, nonché di D'Arco, del verbalizzante. Io domani... sia io che l'Avvocato Claudio Petrone siamo out domani. Che cosa mi concedete?

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, sicuramente non lo completeremo domani il controesame, quindi le daremo la possibilità alla prossima...

AVVOCATO CARLO PETRONE - Quindi sia per il Colonnello che per il Maresciallo?

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sì, sì.

*(Interventi fuori microfono)*

AVVOCATO CARLO PETRONE - Parlo del Colonnello e di D'Arco.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - L'Avvocato Petrone sta parlando del Colonnello Di Noi e anche di D'Arco.

AVVOCATO CARLO PETRONE - E anche D'Arco, sì.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Mentre mi sembra che l'Avvocato Mariucci è interessato solo a D'Arco.

AVVOCATO A. MARIUCCI - No. Al di là del mio interessamento, volevo comprendere perché avevo sentito dire "Di certo non finiamo domani". Allora mi chiedevo se non finissimo nemmeno il controesame di Di Noi. Se dobbiamo aspettare l'Avvocato Petrone...

AVVOCATO CARLO PETRONE - Una alla volta per carità! Ho posto una domanda: vediamo, dalla risposta, come ci dobbiamo regolare.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ci sono quindi esigenze contrastanti, a quanto abbiamo capito. Avvocato, ma neanche nel pomeriggio potete intervenire?

AVVOCATO CARLO PETRONE - No, no. Devo raggiungere la "Capitale" cosiddetta per motivo professionale giustificato e giustificabile.

AVVOCATO CARLO RAFFO - Presidente, chiedo scusa se mi permetto, giusto per capire i tempi, così la Procura termina anche di darci le indicazioni: se chiedessimo alla Procura più o meno quanto tempo conta per finire l'esame. Noi sicuramente interverremo in diversi a fare il controesame. Però se ci dice - per esempio - che almeno la mattinata di domani se ne va, ci regoliamo meglio, così rassicuriamo anche chi non c'è domani.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Un paio di ore la Procura e dopo inizieranno... Non credo che domani termineremo il controesame del Colonnello. Lo iniziamo però. Lo iniziamo ma non lo completeremo. Almeno si presume.

*(L'Avvocato Rossetti interviene fuori microfono)*

PRESIDENTE S. D'ERRICO - No, domani non ci sono limiti. Era per l'udienza di oggi.

AVVOCATO O. MARTUCCI - Presidente, chiedo scusa, se dovesse iniziarsi domani il controesame, magari chiederemo ai colleghi - insieme all'Avvocato Caiazza - di poterlo fare per primi il controesame.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Penso che non ci siano questi problemi, Avvocato.

AVVOCATO CARLO PETRONE - Ricomincio daccapo, Presidente: D'Arco e Rizzo domani li cancelliamo. Non ci sono, vero? D'arco e Rizzo.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, D'Arco e Rizzo ormai sono stati citati. Vedremo domani. Ma non credo che riusciremo neanche a completare il controesame del Colonnello Di Noi. Comunque, Avvocato Petrone, lei ha depositato un'istanza scritta?

AVVOCATO CARLO PETRONE - No.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - La depositi però.

AVVOCATO CARLO PETRONE - Io la istanza la deposito.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - La depositi, sì.



AVVOCATO CARLO PETRONE - Ma la vorrei "con risposta pagata" però - come si fa per le lettere - perché è inutile che dia fastidio alla Corte.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, lei la depositi. Perché comunque, se ha un impedimento...

AVVOCATO CARLO PETRONE - Allora io domani mattina sarò qui e mi tratterò fino alle ore dodici. Se mi fate fare il controesame, faccio il controesame del Colonnello e me ne vado. Va bene?

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Vi lasciamo litigare tra di voi e andiamo via, diciamo che discuterete tra di voi questi aspetti. L'udienza è tolta e ci vediamo domani...

P.M. R. EPIFANI - Presidente, una sola precisazione.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Prego, prego. Scusi, Pubblico Ministero.

P.M. R. EPIFANI - Se dovesse essere nel programma dell'udienza di domani sentire D'Arco e Rizzo - o l'uno o l'altro o tutti e due - ritorna di attualità poi la richiesta della Difesa di vedere il filmato, perché D'Arco e Rizzo riferiscono su quella parte dell'indagine. Lo faccio presente.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Allora domani lo citiamo, il tecnico lo facciamo comunque intervenire e poi vediamo.

AVVOCATO G. CAIAZZA - Sì. Però, Presidente, il Colonnello Di Noi ha firmato le informative anche sull'episodio Liberti.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, decideremo domani sul controesame. Non possiamo impegnarci oggi per domani.

AVVOCATO G. CAIAZZA - Va bene.

P.M. G. CANNARILE - Presidente, chiedo scusa, prima che termini l'udienza - lo facciamo adesso perché... - la Procura dà atto di aver effettuato attività integrativa di indagine a seguito...

*(Interventi fuori microfono)*

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Scusate, Avvocati...

P.M. G. CANNARILE - È nell'interesse dei difensori.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Certo.

P.M. G. CANNARILE - ...di aver effettuato attività integrativa di indagine con delega in particolare dell'8 febbraio 2018. È stata depositata una annotazione di P.G., con relativi allegati, l'11 maggio del 2018. Pertanto si comunica ai difensori che tutta l'informativa e tutta la documentazione risulta depositata presso la segreteria del Pubblico Ministero - in particolare la segreteria Dottoressa Vaglio - ed è a disposizione, ovviamente, dei

difensori.

*(Intervento fuori microfono)*

P.M. G. CANNARILE - Tema fiduciari, diciamo.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. L'udienza è tolta.